

Indice

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia
Notiziario n. 1 - Giugno 2008
Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici
Notiziario n. 1 - Giugno 2008

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia
Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici

Convegno Nazionale

LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO: profili pastorali

Sassone di Roma, 15-16 novembre 2008

<i>Presentazione</i>	pag. 5
<i>Introduzione</i>	
Enrica e Michelangelo Tortalla.	pag. 7
<i>Quando il si può cadere fuori dal rapporto d'amore Crisi di coppia e fallimento del matrimonio</i>	
Gilberto Gillini e Maria Teresa Zattoni	pag. 10
<i>Quando e come consigliare l'avvio di una causa di nullità matrimoniale?</i>	
Don Eugenio Zanetti	pag. 29
<i>L'iter di una causa di nullità matrimoniale</i>	
Don Bassiano Uggè	pag. 59
APPENDICE	pag. 81
<i>Una pastorale di prevenzione e di accompagnamento: sinergia tra pastorale familiare, consulenti giuridici e realità consultoriali in diocesi</i>	
Mons. Enrico Solmi	pag. 85
<i>Conclusioni</i>	
Mons. Sergio Nicolli.	pag. 98
Mons. Mauro Rivella	pag. 101

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia
Ufficio Nazionale per i Problemi Giuridici

Convegno Nazionale
LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO:
profili pastorali

Sassone di Roma, 15-16 novembre 2008



resentazione

Siamo lieti di presentare insieme questo Quaderno che raccoglie gli Atti del Convegno “La nullità del matrimonio: profili pastorali”, svoltosi a Sassone (RM) il 15-16 novembre 2008.

L'iniziativa del Convegno si colloca all'interno del progetto, che la Chiesa in Italia sta perseguendo da tempo, di una “pastorale integrata” che ponga al centro della comunità le persone con le loro esigenze, le loro attese e difficoltà, a confronto con la proposta evangelica e con l'esperienza di comunione ecclesiale. Una pastorale così intesa domanda agli uffici pastorali di operare in sinergia e di unire le proprie competenze per una migliore risposta alle esigenze del tempo presente.

Le difficoltà della vita coniugale e l'alto numero di matrimoni falliti anche fra coppie credenti ci impongono di interrogarci seriamente sulla situazione iniziale che ha caratterizzato tali matrimoni. In alcuni casi nasce il dubbio fondato che siano mancate le condizioni essenziali per la validità stessa del matrimonio. Si pone allora il problema di verificare l'eventuale nullità del matrimonio.

La delicatezza del problema ci ha indotto a programmare un Convegno nazionale in cui approfondire la tematica, invitando sia gli operatori della pastorale familiare che i consulenti giuridici delle diocesi. Il Convegno si è posto i seguenti obiettivi:

- aiutare gli operatori di pastorale familiare a conoscere meglio le situazioni che compromettono la validità del matrimonio e le condizioni che consentono l'avvio di una causa di nullità matrimoniale davanti ai tribunali ecclesiastici;
- aiutare i consulenti giuridici a conoscere meglio le esperienze e la sensibilità degli operatori della pastorale familiare in ordine alla valutazione della validità del matrimonio;
- ricercare una migliore collaborazione all'interno delle diocesi tra la pastorale familiare e l'ambito giuridico.

La partecipazione numerosa e attiva e il clima positivo di ascolto reciproco e di collaborazione che hanno caratterizzato l'esperienza ci incoraggiano a far conoscere i frutti del lavoro anche al di là dei partecipanti. Auspichiamo che la collaborazione cordiale e fruttuosa sperimentata in questa occasione si possa estendere alle singole diocesi, coinvolgendo soprattutto gli operatori della pastorale familiare e i consulenti giuridici.

Mons. SERGIO NICOLLI
*Direttore dell'Ufficio Nazionale
per la pastorale della famiglia*

Mons. MAURO RIVELLA
*Sottosegretario
Direttore dell'Ufficio Nazionale
per i problemi giuridici*



Introduzione

ENRICA e MICHELANGELO TORTALLA*

Collaboratori dell'Ufficio famiglia CEI per la Consulta Nazionale

L'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia e l'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici hanno sentito la necessità urgente di offrire agli operatori pastorali più informazione e consapevolezza unitamente a nuovi spazi di collaborazione, magari eliminando anche dei pregiudizi, su un tema delicato e importante come quello della nullità del matrimonio.

Il matrimonio è un realtà che vanta origini antichissime, ha attraversato culture di ogni tipo, di ogni epoca, è insito nel disegno stesso della creazione.

Con questo patto, l'uomo e la donna decidono liberamente e per amore di unirsi in comunione di vita; questo è un bene per loro, per i figli e per la società.

Il matrimonio comporta la capacità di compiere un atto libero e responsabile con la volontà di amare la persona scelta e costituire una famiglia.

Perché l'atto compiuto sia libero, non deve subire costrizioni e avere impedimenti. «Gesù Cristo da parte sua, ha elevato il Matrimonio a sacramento; ne ha fatto il simbolo reale che contiene e manifesta la sua unione con la Chiesa, la nuova alleanza¹».

Con questo atto sacro l'uomo e la donna si impegnano a vivere una vita di comunione, ad amarsi in modo unico e fedele in un'alleanza indissolubile e feconda.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che l'unione sacramentale rende il consenso degli sposi non più solo nelle loro mani, ma indisponibile, essi non possono disporne a piacimento, ma assumono un ordine ecclesiale nuovo, che crea diritti e doveri fra di loro, con i figli, nella Chiesa².

Il consenso matrimoniale avviene in una funzione liturgica con dei testimoni, ha un carattere pubblico, dà inizio ad una nuova cellula della Chiesa e della società. Questo protegge il consenso degli sposi e aiuta a rimanervi fedeli.

L'alleanza matrimoniale, necessita di basi umane e cristiane solide e durature, richiede una certa maturità.

Il convegno *“La nullità del matrimonio: profili pastorali”*, ha cercato di interrogarsi su questi aspetti appena elencati, di capire perché il matrimonio oggi sembra essere così fragile, quali possono essere le cause e quali supporti si possono mettere in atto.

¹ Rito del Matrimonio, n. 4.

² Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1639-1640.

Per garantire in qualche modo una solidità, nonostante le fatiche, al matrimonio di oggi, è necessario offrire una preparazione al matrimonio in cui maturi una più consapevole decisione di sposarsi.

In questo cammino formativo per prepararsi alla vita di coppia, un grande spazio è occupato da ciò che si respira nella famiglia di origine, dall'esempio e da ciò che si è imparato nella vita quotidiana della propria casa. È in questo contesto che si comprende la dignità ed il valore dell'amore coniugale, il senso dello stare insieme, la bellezza e la ricchezza della reciprocità maschile e femminile, della fecondità.

Con la famiglia interagiscono altre figure educative: il mondo degli adulti e il gruppo dei pari, la scuola e la parrocchia, i mezzi di comunicazione.

La preparazione al matrimonio ha molti compagni di viaggio, accompagnare verso le nozze è accompagnare nel cammino dell'amore, è aiutare ad essere se stessi in una relazione esclusiva e autentica, in cui si desidera piacere all'altro e fargli piacere.

Mettersi al fianco di coloro che intraprendono il cammino dell'amore è imparare ad essere *centina*.

La centina è una struttura di sostegno usata in edilizia per realizzare un arco, viene posizionata per effettuare la costruzione e poi rimossa.

Per ottenere un arco solido e bello, è necessario scegliere con cura le pietre adeguate, fra di esse la più importante è la pietra centrale: la *chiave di volta*.

Coloro che si pongono vicino alle coppie per accompagnare e sostenere, un po' come una centina, esercitano l'arte di una vicinanza discreta, quando è necessario sono di sostegno e aiuto, ma anche pronti a lasciar camminare ciascuno con i propri passi vegliando con discrezione affinché vengano scelte le pietre adatte per costruire l'arco della vita a due.

Il compito di accompagnare non può limitarsi al momento della preparazione al matrimonio ma può essere messo in atto con i giovani sposi e soprattutto si deve estendere, con un'integrazione di competenze diverse, a tutto l'arco della vita della famiglia.

Le coppie in difficoltà, le coppie che vivono la separazione, devono essere aiutate a fare chiarezza, a districare il problema, indirizzate ad aiuti appropriati perché sia possibile una sintesi sapienziale che ridia luce e speranza nella prova.

Studi scientifici ci dicono che il cervello umano è una immensa rete costituita da circa un milione di miliardi di connessioni tra i neuroni. Lo sviluppo di tutto ciò avviene perché ogni neurone nel suo strutturarsi getta un ponte verso un altro neurone e se si attiva un collegamento, si costruisce la rete e cominciano a circolare

informazioni. Se non circolano informazioni dopo un po' il neurone muore.

Ci auguriamo che nelle nostre Chiese su questo tema particolarmente delicato, cresca la capacità e la convinzione dell'importanza di far circolare informazioni, unire gli sforzi, creare reti, per una vera pastorale integrata.



Quando il sì può cadere fuori dal rapporto d'amore. Crisi di coppia e fallimento del matrimonio

GILBERTO GILLINI e MARIA TERESA ZATTONI*

Consulenti formatori e docenti presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia

Una raccolta di
molte utili
premesse

Come complicarsi la vita

Avanziamo il sospetto che la nostra analisi non si riveli per niente utile ai canonisti in quanto tali, perché il nostro punto di vista è assai distante dal loro e perché la nostra incompetenza giuridica sarà subito tangibile, appena iniziamo a parlare!

Anzi, non abbiamo che da chiedere scusa in anticipo ai giuristi perché... non appena la prendano sul serio, la nostra analisi complicherà loro la vita.

Già e allora? Allora abbiamo una speranza: che il nostro discorrere sulla problematicità del rapporto di coppia, oggi, sia un *contributo alla preziosa riserva* di tenerezza e di accoglienza che già molti giuristi custodiscono quando si avvicinano ad un fallimento e ad una rilevata incapacità della coppia a dirsi e a mantenersi nel sì reciproco.

Alcuni dati

Non si può non concordare con l'incipit di un recente libro di una docente dell'Università di Pisa: Daniela Lombardi: «Negli ultimi quarant'anni del XX secolo la famiglia europea si è profondamente modificata. Sono cambiate:

le relazioni tra i sessi e, ancor più, tra le generazioni, con ripercussioni importanti sul piano del diritto che ha abolito sia la potestà maritale che la patria potestà [cioè: del marito e del padre come maschio];

- non è più il matrimonio ad autorizzare la sessualità della coppia;
- i matrimoni sono diminuiti e le convivenze, comprese quelle omosessuali, aumentate;
- molte persone vivono da sole;
- la distinzione tra figli legittimi e illegittimi, determinante per i diritti di successione, è stata cancellata;

- separazioni e divorzi hanno registrato una considerevole impennata;
- il numero dei figli è declinato mentre quello dei vecchi è aumentato»¹.

Diciamo però anche che le sintesi, a volte, trascurano dei dati che potrebbero darci *anche* input di marca diversa.

Prendiamo, ad esempio, i dati dell'ISTAT con riferimento al 2005: «se nel 1995 in una coorte (gruppo) di 1.000 matrimoni si verificavano circa 158 separazioni e 80 divorzi, dieci anni dopo le proporzioni sono cresciute, arrivando rispettivamente a 272 separazioni e a 151 divorzi ogni 1.000 matrimoni»². La stessa fonte ci informa anche sul dato agghiacciante dei minori coinvolti nelle crisi coniugali giuridicamente accertate e aggiunge che nell'ultimo decennio il numero di separazioni e divorzi è in costante aumento con un incremento di circa il 40% per le separazioni; tale incremento si può leggere anche nelle prime proiezioni del 2007, mentre è diminuito il numero dei matrimoni. Si constata chiaramente come il clima culturale in cui si celebrano i matrimoni in questi ultimi anni, influisca sulla durata stessa del matrimonio! A questo proposito aggiungiamo una recente considerazione di U. Folena per dire quanto la legislazione attuale non protegga la famiglia: per lo stato italiano se marito e moglie fossero separati legalmente avrebbero, in molte configurazioni economiche, dei vantaggi. Ciascuno, separato, potrebbe usufruire dell'esenzione del ticket sanitario, potrebbe non pagare l'Ici (e relativa maggiorazione di bollette), se da separato si intestasse una seconda casa ecc. Pare, conclude il giornalista, che il 5% delle separazioni legali di coniugi, che di fatto vivono assieme, sia dovuto a questi calcoli economici³. Sono questi alcuni dati che ci invitano a riflettere e che non sono da prendere con leggerezza!

Però la stessa fonte dell'ISTAT che abbiamo appena citato, immediatamente dopo ai dati che abbiamo riportato, afferma: «Indicatori rappresentativi dell'instabilità matrimoniale si ottengono anche rapportando il numero di separazioni e divorzi al numero di coppie coniugate: nel 2005 si registrano 5,6 separazioni e 3,2 divorzi ogni 1.000 coppie coniugate». In altre parole se prendiamo in considerazione non più le coppie coniugate nel 2005, ma *tutte* le coppie presenti in Italia nel 2005 abbiamo un dato sorprendente, al punto da sembrare errato: si registrano 5,6 separazioni ogni mille

¹ D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Il Mulino, Bologna 2008, 7.

² http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070626_01/, Fonte ISTAT: *Separazioni e divorzi in Italia* del 26/6/2007.

³ U. FOLENA, *Innamorati e separati: la strategia anti-tasse*, in "Avvenire", 19/9/2008, 4.

(dicesi *mille!*) coppie coniugate e 3,2 divorzi di coppie (che già si sono separate) sempre ogni mille coppie coniugate. Non potremmo allora, *anche*, chiedere alle 994,6 coppie su mille che non si sono separate quale sia la «ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15)? In altre parole, ci sembra di poter ricavare il monito di non trascurare l'aspetto più positivo dei dati offerti dalle stesse fonti statistiche a cui diamo credito nella drammaticità! Sono davvero molte le coppie unite nel Sacramento del Matrimonio che assomigliano ad una «casa costruita sulla roccia» (Mt 7,24-27) e che, nel loro cammino verso il termine, per quanto siano forti i venti e le tempeste, costituiscono il vero «capitale sociale» cui Comunità di fede e Società possono attingere con speranza e con gratitudine. E che questa base ci sia, aldilà di tutti i catastrofismi, ce lo dice anche la nostra esperienza di coppia a contatto tutti i giorni con il disagio e il fallimento matrimoniale!

Lasciamo ad altri queste annotazioni sociologiche e quantitative e veniamo al nostro taglio psicologico e qualitativo avanzando quattro osservazioni che partono dalle generalizzazioni indebite che si infiltrano nella cultura odierna del matrimonio.

Il nostro taglio

Ai fini di questa relazione ci siamo concentrati sul quadro psicologico che ruota attorno alla formazione del consenso e, precisamente, alla formazione di quei possibili buchi che, almeno dal nostro punto di vista, possono rendere difficile, e magari inautentico, il sì.

Dalla relazione di Don Eugenio Zanetti, traiamo un elemento molto importante per tutti i consulenti psicologici che aiutano la famiglia. Noi consulenti, quando incontriamo una coppia a cui vogliamo indicare una strada per la dichiarazione di nullità, dobbiamo tener presente una distinzione che per noi *non* è fondamentale, ma che lo è dal punto di vista giuridico. La coppia o la persona potrebbe essersi trovata al momento del matrimonio e cioè del consenso (*consensus facit matrimonium*) in uno stato di grave problematicità con effetti negativi sulla reale comprensione circa i diritti e i doveri matrimoniali; con una conseguente raffica di *difficoltà* nella vita di coppia. Ma tra queste difficoltà e l'*incapacità giuridica* della persona o della coppia ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per i canonisti corre grossa differenza. Una differenza che sarà valutata innanzitutto sotto il profilo strettamente giuridico, oppure sotto quel profilo altamente specifico che il consulente non possiede e che è quello della perizia psichiatrica. Questa distinzione ci sembra capitale perché noi consulenti non invadiamo semplicemente il campo giuridico.

Una prima osservazione: le diagnosi improprie

I vissuti di una coppia in crisi nel nostro lavoro di consulenza sono importanti per poter aiutare la coppia a fare chiarezza sulla propria relazione, a leggere come è maturata la crisi, a narrarsi questa crisi con profondità. Ora, vogliamo osservare che questi vissuti sono ben più complessi e articolati delle “diagnosi espresse verbalmente dai coniugi”, che sono alimentate da quella “psicologia fondata sui luoghi comuni” che ciascuno di noi prende dall’aria che respira e che produce ansia semplificatoria e diagnosi senza sbocco («Non lo/la amo più... non sento più niente per lui/lei... Ho diritto di rifarmi una vita!»). Tali diagnosi affrettate e improprie trascurano la complessità della relazione, non aprono alla speranza e si esprimono in frasi ben accette dalla nostra cultura, per trovare consensi.

Una seconda considerazione sulla difficoltà narcisistica a chiedere il riconoscimento di nullità

Una seconda riflessione della “psicologia fondata sui luoghi comuni” vede la dichiarazione di nullità come molto ambita dai coniugi in difficoltà, ma in effetti nessuno si avvicina alla richiesta di nullità del proprio matrimonio senza resistenze. Non pensiamo solo alle resistenze da parte di quei coniugi che hanno abbandonato ogni rendicontazione con il Padreterno e che quindi pensano più comodo, meno dispendioso e più rapido accedere al tribunale civile per il divorzio. E nemmeno stiamo pensando alle resistenze di quelle persone che sono talmente dentro alla nostra cultura laica, pur mantenendo un loro inquadramento cattolico, che davanti ad una possibile nullità ribattono: «Ma il divorzio non è la stessa cosa?».

Ma noi abbiamo trovato spesso resistenze anche in coniugi che dall’esterno non avrebbero che vantaggi dalla dichiarazione di nullità del loro precedente matrimonio.

Sto pensando a Luca, un marito che è stato il tipico “bravo ragazzo” da oratorio milanese a cui la moglie ha letteralmente consegnato il figlio, per andare a convivere con un altro in un’altra città. Pensando a questo marito di 37 anni con un figlio di 12 anni, ancora impegnato nella gestione dello sport parrocchiale, i motivi per cui fa resistenza ad accedere al tribunale ecclesiastico sono di difficile comprensione dall’esterno. Ma Luca ha avuto bisogno di un vero accompagnamento per trovare le radici del proprio narcisismo e protagonismo: “Io ho scelto di sposarmi... io ho scelto di coinvolgermi sessualmente con la mia fidanzatina d’oratorio... io ho pensato che amandoci la nostra vita non sarebbe stata quella dei miei genitori...”. Questo *io* trasbordante che pure può essere stato per Luca un’ancora di salvezza nella prima giovinezza per poter fare un sogno alternativo di maturità, contrapposto a quello dei genitori... si è rivelato nel corso del tempo così rigido, da non avergli permesso:

- di vedere con occhi realistici quelli che erano i sogni corrispondenti della sua fidanzatina;
- di vedere che la loro realtà di reciproca comprensione era connotata dall'intesa sessuale che si era stabilita tra i due, più che dalla consonanza valoriale (non a caso, lei frequentava l'oratorio *solo* per far piacere a lui o per prefigurarsi nelle doti di Luca ad organizzare i giochi e le gare, le doti di una grande manager che avrebbe dato la scalata alla realizzazione personale, con risvolti economici per la futura famiglia che non si realizzarono mai);
- di vedere che molto spesso l'assenso della ragazza era qualcosa che lei subiva, mentre per lui era il segno di un magnifico e solare accordo spontaneo («Siamo proprio fatti l'uno per l'altra!»);
- di vedere come questo suo ego di riferimento fosse diventato già nei primi anni di matrimonio un peso non indifferente per la moglie; al punto di minimizzarne le sofferenze o di valutare i suoi contrasti come "capricci";
- di vedere, da ultimo, come la moglie da anni fosse cambiata: da quando aveva trovato la sua fantasmatica realizzazione nelle braccia del capufficio!

Per Luca prendere in considerazione che il suo matrimonio potesse essere nullo (per tutta una serie di altri dati che nel nostro racconto sono rimasti sullo sfondo) era impensabile: avrebbe messo in crisi la sua presunzione di aver sempre fatto la cosa giusta (che la moglie da sempre chiamava la sua "saccenteria").

Una terza osservazione sulla delusione

La "psicologia fondata sui luoghi comuni" si avvicina alla delusione di coppia in una prospettiva moralistica che non porta molto lontano perché si mantiene nell'ambito della ricerca delle colpe e del colpevole. Questo livello di ricerca non porta generalmente un grande aiuto alla coppia delusa e prevede repentini scambi dei ruoli: tutti coloro che hanno a che fare con la coppia hanno fatto l'esperienza di un "colpevole" che si mette ad accusare e di "innocenti" che si scoprono in un mare di colpe. Ma in questi casi il benessere relazionale resta al punto zero iniziale perché il sistema coniugale deve pur sempre fare i conti con la delusione *per colpa di* qualcuno, e non importa se c'è stato uno scambio di persone sul banco degli imputati!

Oggi le scienze umane cercano di connotare la delusione come *una fase del processo che una coppia affronta nello sviluppo della sua relazione d'amore*, come una elaborazione che fa parte dei *compiti di sviluppo*.

Indichiamo tre approcci che nominiamo soltanto: l'approccio di Eugenia Scabini della Cattolica di Milano sottolinea che tra i compiti di sviluppo di una relazione di coppia, si può considerare il passaggio - in un tempo che è diverso per ciascuna coppia dall'in-

namoramento all'esperienza dell'*amore coniugale*. E. Scabini definisce il primo un «processo di presunzione di somiglianza» che come tale rischia di non condurre alla realtà dell'altro, che l'*amore coniugale* invece raggiunge per realizzare la cooperazione e la compagnia, cioè il decidersi sempre più per il *noi*⁴.

Indichiamo l'approccio di M. Malagoli Togliatti che insegna alla Sapienza di Roma, secondo cui compito di sviluppo può essere il passaggio dal *primo* al *secondo* contratto. Il «primo contratto» posto in essere nel matrimonio contiene sempre, accanto ad una serie di regole e propositi *consapevoli ed espressi*, una serie di non detti che rispondono a bisogni collusivi di cui i due caricano il matrimonio. Tale parte sotterranea del contratto resta in parte inconsapevole. Man mano che la coppia si rafforza e si muove verso un secondo contratto più consapevole, anche la parte collusiva e implicita della relazione di coppia può «snodarsi», uscire alla luce e trovare due persone che non se ne lasciano sommergere, ma anzi che la usano per ristrutturare e rinnovare il loro legame. Questo passaggio positivo ha però un costo che Malagoli Togliatti chiama «circuitto della delusione»⁵.

Anche la terza prospettiva a cui vogliamo accennare arriva ad un inevitabile momento della delusione: è la terapia relazionale dell'Imago, la cosiddetta IRT, di H. Hendrix e W. Luquet. Questa teoria sostiene infatti che «ci innamoriamo di chi è stato ferito nella nostra stessa fase evolutiva»; ma allora la conseguenza è che ciò di cui un partner ha bisogno è esattamente ciò che l'altro ha maggiori difficoltà a dare. È un po' come se una persona smarrita nel deserto ne incontrasse un'altra, che come lui sta vivendo quella esperienza; ciascuno può sentire la magia dell'essere empaticamente accolto da chi come lui soffre la sete, ma niente lo assicura che l'altro abbia l'acqua! Con un altro esempio: la persona che richiede di essere abbracciata finirebbe con l'essere attratta proprio da colui che diventa ansioso nell'abbracciare. Ma allora in questa interpretazione è contenuta una buona notizia: per un partner estendere la gamma dei comportamenti per andare incontro ai bisogni dell'altro (abbracciare ed essere abbracciato)... determina la crescita comportamentale funzionale di colui che realizza il cambiamento, ma anche la definitiva squalifica del «piccolo psicologo» che vede la delusione come un evento sempre e solo negativo.

⁴ Cfr. E. SCABINI, *Psicologia sociale della famiglia*, Bollati Boringhieri, Torino 1995.

⁵ Cfr. M. MALAGOLI TOGLIATTI, P. ANGRISANI, M. BARONE, *la psicoterapia con la coppia. Il modello itegrato dei contratti. Teoria e pratica*, Franco Angeli, Milano 2000.

Una quarta osservazione sullo svincolo dalla “famiglia di origine”

E siamo all'ultima osservazione prima di trattare il primo filone del nostro tema: oggi si dice che le famiglie di origine hanno grandi responsabilità nei fallimenti matrimoniali perché hanno comportamenti intrusivi e partigiani; anzi, di solito si dice che non sanno più “lasciar andare” il figlio/a e non rispettano la priorità dell'alleanza di coppia. Tutto questo è vero, anzi è consono alla cultura-ambiente perché le famiglie oggi sono caricate da parte della società di immani compiti di supplenza (anche economica, pensiamo soltanto alla precarietà del lavoro del giovane adulto, per cui la pensione dei genitori resta un miraggio di stabilità!), che rendono i genitori «onnipotenti e disperati»⁶ e quindi sempre meno disposti a scaricarsi di dosso il figlio/a, anche quando è sposato.

Ma tutto questo è detto in modo molto *generico e superficiale*; e questo almeno per due ragioni: non c'è genitore intrusivo-apprensivo-controllante che abbia un qualche potere, se non viene *tirato dentro* nel matrimonio dal rispettivo figlio/a (o perfino dal genero/nuora!). Inoltre sappiamo per esperienza che gli *stessi* atteggiamenti genitoriali possono essere deleteri per una coppia o innocui per un'altra. Per sorridere: «Sono preoccupata per mio figlio – diceva onestamente una suocera – io non metto mai il naso negli affari della famiglia di mio figlio, eh no, so io che cosa ho sopportato con mia suocera! Io non dico mai niente, ma sono preoccupata perché bevono troppi caffè!». «E come fa a saperlo?». «Tocca a me fare il sacco della spazzatura da mettere fuori e non posso non vedere che “quelli di sopra” gettano chili di fondi di caffè!». Un simile linguaggio intrusivo sarà potente soltanto se qualcuno di “quelli di sopra” vi si aggrappa. Come è possibile dunque che un cattivo svincolo (oggi si parla di svincolo impossibile-inaccettabile-apparente-”di compromesso”, in ordine di gravità decrescente⁷) renda davvero difficile quella maturità per cui un *sì* coniugale definitivo venga detto nella libertà e nell'autonomia?

Addentriamoci allora con rispetto e con tenerezza nei labirinti in cui si perdono alcune coppie attraverso quattro filoni, di cui i primi due riguardano appunto lo svincolo impossibile.

⁶ Cfr. M. ZATTONI, G. GILLINI, *I nuovi genitori*, in “Famiglia Oggi”, 12/2007.

⁷ Cfr. L. CANCRINI, C. LA ROSA, *Il vaso di Pandora. Manuale di psichiatria e psicopatologia*, Carocci, Roma 2006.

Poniamoci di fronte ad un primo filone dell'analisi di un sì che possa cadere fuori dal rapporto d'amore perché viziato nel suo distacco dalle famiglie d'origine.

Le funzioni nutritivo-affettive della prole in famiglia non si esplicano o sono assai carenti quando sono al servizio di vette normative, di rispettabilità sociale, di doverismi onnipresenti. In un simile ecosistema un bambino (più spesso è una bambina a percepire questo clima deprivante, per cui lo diremo al femminile) vive uno *squilibrio* tra ciò che è obbligata a dare e ciò che riceve; per essere approvata, apprezzata deve fare la brava bambina; ma – nonostante i suoi sforzi – non riceve mai *valorizzazione* adeguata, è come se le si ponessero delle mete irrinunciabili e nel contempo una non adeguata nutrizione affettiva per affrontarle. Elenchiamo alcuni motivi di una tale deprivazione:

- per i genitori i figli sono soltanto un peso,
- quella particolare gravidanza non era stata accettata,
- nasce un figlio con gravi disabilità e quello “normale” viene lasciato crescere, mentre tutte le cure sono per il nuovo figlio,
- vi sono gravi malattie, fallimenti economici,
- la madre è stata a sua volta svalutata nella propria famiglia di origine e magari ora pare bypassata da una madre che si butta sul nipotino giusto con le coccole che ha negato a lei, eccetera eccetera.

Fatto è che la bambina cresce in un'atmosfera in cui è imperativo non manifestare emozioni negative, e ancor più imperativo *non riconoscere* la depredazione affettiva subita. È obbligata a rispondere ad esigenze più grandi di lei, ma senza venir riconosciuta, desiderata, amata, apprezzata. «A undici anni solo io potevo mettere a letto il nonno, solo da me si lasciava lavare, pettinare, aiutare ad entrare nel letto. E quando si svegliava, ero io che dovevo correre. E mai un grazie da nessuno, meno che mai da mia madre che non sopportava quel suocero brontolone, ma doveva tenerlo in casa, perché “così si fa”». La brava bambina impara a caricarsi di ogni responsabilità, ma a non sentirsi valorizzata (ed è questo che induce la denutrizione affettiva, non i sacrifici richiesti!), a sentirsi inadeguata, bisognosa di approvazione. Impara un “*falso sé*”, una facciata di bambina a posto, che esegue tutto bene (anche i compiti scolastici), ma è spenta, si sente in deficit, in colpa: e, per giunta, i genitori sono disprezzanti/rifiutanti mentre lei fa tutto per ottenere un loro sguardo di approvazione.

Quando sboccia l'adolescenza, questa “bambina per bene” cerca qualcuno che la valorizzi, che risponda al suo bisogno di protezione-nutrizione-affetto che però sente di non meritare. Come finirà? Che nessuno potrà amarla veramente, perché è lei che è in deficit. Eppure quella dell'innamoramento è l'unica via di fuga dalla rigida povertà affettiva della sua famiglia di origine. «È come se, nel bel mezzo della pubblica piazza, bandisse ai quattro venti la sua im-

periosa necessità: “Aiuto! Ho bisogno di una persona che mi aiuti ad essere felice! Qualcuno che mi apprezzi e che riconosca i miei sforzi!”»⁸.

Chi risponderà all'appello? O un depredatore che la trasforma in preda prendendo ciò che gli fa comodo e poi la molla, oppure un adulto responsabile, un candidato idoneo a svolgere funzioni di *figura di accudimento*, uno che può perfino proteggerla dall'indifferenza dei genitori e sottolineare le loro mancanze. E lei fiorisce nel sogno di ricevere ciò che ha sempre desiderato, si accorge della sua sete che però diventa insaziabile: il matrimonio diventa una *zattera di salvezza*. Più lui è abnegato e responsabile, più lei chiede e chiede: vicinanza, affetto, perfino fusione; ogni cambiamento di umore di lui è la prova che forse lui non l'ama abbastanza, che forse si è stancato di lei. Per sorridere: «non mi ama più lo sento, per San Valentino mi ha regalato 12 rose rosse. Doveva ricordarsi che a me piacciono gialle!» (episodio vero, purtroppo). Sulla bilancia del rapporto coniugale lei mette la sua fame di risarcimento e le sue ossessive richieste di vicinanza; di solito usiamo una metafora: lui per lei è come *il sole* che la scalda, mentre lei è come *la luna*, bisognosa di calore. Ma nel rapporto d'amore ci deve essere scambio di calore, i due devono essere come due soli che si illuminano reciprocamente, non c'è nessun sole coniugale che si limiti a dare incessantemente calore senza riceverne.

Lei dunque sviluppa una sempre maggior *dipendenza* dall'approvazione di lui, non può più farne a meno, e se lui non “risponde”, le sue richieste si fanno pressanti, eccessive. Fino a che la situazione precipita: lui si ritira e lei si sente di nuovo ingannata, come se se lo aspettasse; *l'autocolpevolizzazione* è a portata di mano: “lo sapevo, nessuno può amarmi!”. E magari punisce se stessa e gli altri vicini sprofondando nel ritiro depressivo.

A questo punto lui probabilmente si attiva perché la vede star male e si sviluppa così una *complementarità rigida*: lei sempre più bisognosa e lui sempre più solido, coerente, efficiente. E frustrante. Anzi, i genitori di lei lo osannano e gli danno quell'approvazione che hanno negato alla figlia: «Povero, con una moglie così abulica, priva di iniziativa, deve far tutto lui...» (a questo coro si possono purtroppo aggiungere anche voci della comunità di fede!). E lei si sente sempre più *squalificata*.

Ma perché lui occupa sempre più una posizione di superiorità, ma non è in grado di rispondere ai bisogni profondi di lei? Probabilmente anche lui aveva bisogno di mostrare la sua efficienza, la sua capacità di dare, la sua abnegazione (magari proviene da una

⁸ Da un testo innovativo sui drammi della depressione di uno psichiatra spagnolo: J.L. LINARES, C. CAMPO, *Dietro le rispettabili apparenze. I disturbi depressivi nella prospettiva relazionale*, Trad. Franco Angeli, Milano 2003, 37.

famiglia in cui aveva fatto il sostegno di una madre delusa, lamentosa, sola).

E così si esprime Linares: «La coppia si costituisce sotto la spinta di urgenze incoercibili di ricevere e di dare»⁹. Emerge dunque la domanda: lei era in grado di operare uno svincolo sano o si è affacciata ad un matrimonio sbilanciato, scambiato per *luogo in cui ricevere risarcimenti e sicurezze*, luogo usato per sé, rimanendo in effetti “a casa” (nella casa di origine) e attirando se stessa e il suo matrimonio in un *vicolo cieco*, con la connivenza di lui, come abbiamo prospettato? Poteva esporsi ad un sì maturo, ad un rapporto io-tu di parità e di sostegno reciproco, secondo il progetto originario scritto nella Genesi?

Secondo filone. Tra farfalle ed elefanti, ovvero: quando il processo dell'autonomia è danneggiato

Visitiamo ora un secondo ecosistema familiare che rende molto difficile lo svincolo e che interferisce sul *processo di autonomia* del figlio: parliamo della *triangolazione manipolatoria* (Minuchin¹⁰, Selvini Palazzoli¹¹), quando nella famiglia di origine un figlio viene “preso dentro” nella disfunzionalità della coppia genitoriale. In queste condizioni un bambino non cresce – per così dire – come figlio, bensì come *alleato*; riceve nutrimento affettivo, magari viene perfino “adorato”, ma *da un solo genitore* che vince nella subdola battaglia contro il coniuge, attirando il figlio dalla propria parte. Di solito un simile genitore che chiede vicinanza, sostegno, alleanza “vince” con le lacrime, la vulnerabilità, la sofferenza: in una parola, accaparrandosi il ruolo di vittima, ad esempio, di un marito che non capisce, che è distante, che è troppo potente o insensibile. Per usare una metafora: *l'elefante* (in questo caso, il marito) e *la farfalla* (la moglie) così eterea, sensibile, inferiorizzata e incompresa. In simile situazione, il figlio/a riceve messaggi generalmente non espliciti, subdoli (e talora contraddittori) del tipo “vieni dalla mia parte... io ti dò di più... ascolta me e non tuo padre/tua madre”; talora poi – e questa è una dolorosissima contraddizione – quando nella ribellione adolescenziale il figlio diviene non gestibile, una simile madre prende le difese del padre (e viceversa): «Rispetta tuo padre – lo sai che lui è fatto così...»: *cornuto e mazziato*, vien da dire; il figlio/a partigiano che migliaia di volte ha preso le difese del genitore “debole”, ora si sente mollato, tradito; anzi sperimenta che le lamentele in cui lui era rimasto intrappolato, non erano che *provocazioni indirizzate al coniuge*, vero centro di interesse del proprio alleato.

⁹ *Ibid.*, 40.

¹⁰ Cfr. S. MINUCHIN, *Famiglie e terapia della famiglia*, Astrolabio, Roma 1976.

¹¹ Cfr. M. SELVINI PALAZZOLI, S. CIRILLO, M. SELVINI, A.M. SORRENTINO, *I giochi psicotici nella famiglia*, Raffaello Cortina, Milano 1988.

Ma intanto come è cresciuto il figlio triangolato? Da notare, di solito è soltanto un figlio che resta preso nella trappola – anche se ci sono altri figli – e precisamente quello più sensibile, affidabile, prestigioso e che – oltretutto – ci rimette in competenza nella fratria e nel gruppo dei pari, tutto preso com'è nel gioco genitoriale a difendere l'indifendibile. L'altro genitore può triangolare un altro figlio/a, sì che si hanno in famiglia *schieramenti rigidi*: uno è portavoce di papà e l'altro di mamma e così tra loro si conoscono poco, tutti presi a sentire le ragioni del proprio alleato contro l'altro schieramento che si può estendere, come dolorosamente sappiamo, alle parentele allargate. «Mia madre e le mie zie (le sue sorelle che vivevano con noi) – diceva un giovane che si autodefiniva senza ironia “figlio delle zie” – erano dolci, di sentimenti nobili, caritatevoli; mio padre e mio fratello maggiore, muratori, capaci solo di bestemmia, intrattabili, egoisti, mostri; mai e poi mai vorrei essere della loro genia!» e trascurava il dato elementare che chi manteneva lui a studiare, la madre e le dolcissime zie erano proprio i due bestemmiatori!

Quando un genitore è incapace di risolvere i conflitti coniugali e, sentendosi perdente e deluso, invece che *affrontare* il disagio coniugale, si acconcia nel ruolo di vittima, “*tira dentro*” un figlio/a, lo ricolma di attenzioni, è complice, condiscendente, lo rifornisce di «*abbuffate affettive*¹²» e *lo difende dall'altro*, perfino incoraggiando alcuni suoi comportamenti devianti (ad esempio: «divertiti figlia, non fare come me» e intanto la madre accompagna la figlia quattordicenne a prendere la pillola; oppure «non ti rifiuto i soldi, tutte le volte che me li chiedi e non pochi; ma tu non ti droghi più, vero?»). *Il figlio/a si lascia “sedurre”*, impara a travisare i comportamenti, magari maldestri, dell'altro genitore e vive dei suoi momenti di gloria nel *protagonismo familiare*, lasciando che il mondo extrafamiliare abbia scarso potere su di lui. E che fa l'altro genitore? *Punisce relazionalmente* il figlio/a triangolato, lo percepisce ostile e lo tratta con ostilità e con distanza, dando in fondo ragione al coniuge che l'ha triangolato associandolo a sé.

Aggiungiamo che talora la situazione non è così semplice, perché il figlio/a può essere triangolato in tempi diversi e da un genitore e dall'altro, in una situazione *confondente*, in cui lui/lei si illuderà di vedere ogni volta tutta la verità e distribuirà a man bassa ragioni e torti, ma gli cresceranno dentro un'*ansia*, un *malessere* ed una *rabbia* impalpabili. Ogni figlio triangolato tende ad essere un accumulatore di rabbia e di ansia repressa, poiché è stato chiamato troppo presto a ruoli adulti e pseudo-genitoriali e difficilmente esce da solo da questa nebbia relazionale.

¹² Cfr. J.L. LINARES, C. CAMPO, *Dietro le rispettabili apparenze. I disturbi depressivi nella prospettiva relazionale*, op. cit..

Come si affaccia dunque alla vita di coppia un figlio potentemente triangolato? Abbiamo già visto che è stato danneggiato nel suo processo di autonomia: la spinta a cercare un partner può assumere un contorno nuovo; il figlio/a cercherà un partner che non lo manipoli, con cui avere una *relazione simmetrica*, cioè tra pari; ma cercherà anche di *riprodurre la relazione privilegiata* che aveva nella famiglia di origine. Da una parte cerca una sana relazione io/tu che lo sollevi dalle manipolazioni, ricatti, eccesso di richieste cui è stato sottoposto, dall'altra non è pronto a sostenerla, perché non sa bene "come si fa". Porta perciò nel matrimonio il bagaglio di un rapporto speciale con un genitore, cui non può rinunciare con disinvoltura; tanti così detti "mammoni" o, nel luogo comune, "attaccati al cordone ombelicale" nascono qui. Va detto che anche la donna può esser legata a doppia mandata ad un genitore che non può abbandonare e che, anzi, spesso un partner triangolato ne cerca inconsapevolmente un altro altrettanto triangolato dalla sua famiglia di origine, per il principio della IRT che – come abbiamo detto nelle premesse chi ha avuto gravi ferite in un determinato momento della sua crescita *tende a cercare uno altrettanto ferito* che lo capisce benissimo, ma che non potrà dargli la "liberazione" che si aspetta. Di solito, uno dei due esprime in questi termini la sua delusione: «Mi basterebbe così poco! Gli/le chiedo *solo* di... abbracciarmi, ascoltarmi, lasciarmi parlare...».

Dunque i due *si ingaggiano in un rapporto simmetrico che è instabile*, comporta – cioè – una continua *oscillazione* tra posizioni di uguaglianza e di superiorità/inferiorità, con grave insoddisfazione di entrambi. Il triangolato spera di *trovare nel rapporto d'amore la stessa intensità*, le stesse emozioni esclusive, la stessa complicità («io e mia madre, diceva una moglie, ci capivamo senza parlarci, sapevamo tutto l'una dell'altra») la stessa "abbuffata affettiva", la stessa partigianeria; e perciò l'equilibrio simmetrico può rompersi, ansia e rabbia apparentemente immotivata viene scaricata sull'altro/a, che prima o poi viene trattato come *nemico da cui difendersi*, come ostile nella sua supposta indifferenza. È qui che le famiglie di origine si trasformano in armi relazionali e «i miei e i tuoi» diventano proiettili da lanciarsi l'un l'altro. Allora il coniuge cerca «*l'alleato strategico sicuro*¹³», come a dire il genitore che non si è mai abbandonato, al quale si va a portare la propria infelicità; allora la famiglia di origine *invade* il territorio della coppia, perché c'è uno che lo fa potentemente entrare, *anche se subdolamente*. Per sorridere: «Ma non vedi, mamma, come mi tratta!», diceva un marito in presenza della moglie, aspettandosi di essere capito e consolato dalla madre come quando era bambino!

¹³ Cfr. *Ibid.*

Terzo filone. Tra ciechi per scelta e non, ovvero: quando il narcisismo rende impossibile "vedere" l'altro

E così siamo di fronte ad una sorta di *impossibilità di lasciare il genitore alleato*, tirato poi dentro nel rapporto deludente e nel contempo ad una pressante richiesta al rapporto d'amore di dare ciò che non può dare (impattamento, complicità, collusione, combaciamento). Anche in questo caso potremmo pensare che il matrimonio non abbia fondamento *nell'autonomia* personale di questi dolorosi attori.

Nella nostra analisi entra ora un altro elemento che può rendere il sì estraneo al rapporto d'amore: il *narcisismo*, magari complicato dalla sindrome di Asperger.

Ecco due esempi. *Il primo*: una giovane moglie si è allontanata dal tetto coniugale perché non ce la faceva più «a vivere con un automa, privo di sentimenti, di tenerezza, anche se efficiente sotto tutti i punti di vista», parole sue. Dopo quasi un anno chiede, però, di tornare a vivere con lui, cercando di spiegargli per l'ennesima volta quali erano i motivi del suo disagio. Lui accetta il suo rientro, poiché si ritiene buono, ma le fa trovare il seguente biglietto che le chiede di firmare: «Tu torni ai seguenti *patti*: procuri che l'appartamento sia pulito ed ordinato, ad esempio non si lasciano mai nel lavello le stoviglie della sera per il giorno dopo; quando esci, tu abbassi tutte le tapparelle; da tua madre andiamo soltanto una volta ogni 15 giorni e sempre con me, perché io non posso permettermi che tu ti lamenti dopo essere stata da lei, rovinandomi la pace... In conclusione: ricordati che la mia vita era serena, ordinata ed equilibrata prima che arrivassi tu e tale deve continuare ad essere, per me e per te. Tuo Marco». Tra parentesi, Marco è un apprezzato bancario e un solerte praticante della parrocchia.

Secondo esempio. Prima del matrimonio, Luca ha confidato alla futura moglie di aver sempre mentito ai genitori sugli esami fatti all'università, i suoi lo credono alla vigilia della laurea, ma lui ha dato tre esami in tutto. Lei copre queste bugie con ambedue le famiglie di origine. Dopo il matrimonio, quando nasce il bambino, lui, che ha un buon lavoro, dice di non poterla aiutare perché deve preparare gli esami universitari. Passano due anni, di esami ne ha dato solo uno, fa una vita sociale brillante, ha molti amici, ma – quando esce con loro – lui è solare, ben curato, capace di attirare l'attenzione; quando invece è a casa con moglie e figlio è trasandato, diventa di poche parole, si fa servire in tutto, e si lascia andare fino al punto di... sporcare le mutande perché è... «rilassato»!

C'è da chiedersi come mai le mogli (una delle quali laureata) di questi due campioni di narcisismo, pur conoscendoli, siano arri-

vate a sposarli. Forse una spiegazione è la seguente: il futuro marito *si presenta sicuro*, deciso, solido e, durante i primi approcci, è capace di *mostrare il mimo del contatto empatico*, perché «così si fa»: ad esempio, si porta l'innamorata in un buon ristorante, le si regalano fiori eccetera eccetera; in più, i nostri Marco e Luca hanno un buon lavoro, che si sanno mantenere anche con apprezzamenti, quindi mostrano affidabilità. Aggiungiamo che le due mogli, per la loro storia, sono persone insicure ed inibite e scambiano per protezione/accolgienza l'eccesso di sicurezza e di stabilità del futuro marito.

In un recente testo sulle neuroscienze, D. Goleman si esprime in questi termini: «si può valutare il livello di patologia di un narcisista dalla sua capacità di provare empatia. Tanto più compromessa è la capacità della persona di considerare gli altri, tanto meno sano è il suo narcisismo»¹⁴.

Per esprimerci nei termini di Martin Buber¹⁵, il narcisista pratica il rapporto *io-esso* come normale, l'altro – cioè – è *per me*, mio oggetto, ed io lo considero nella misura in cui mi serve, non mi curo dei sentimenti dell'altro, ma soltanto di ciò che voglio da lui. In altre parole, il narcisista – anche sul piano affettivo – tratta le persone come semplici *strumenti* per raggiungere propri obiettivi. Nella fase del corteggiamento può essere particolarmente efficiente, perché ha ben chiari i suoi obiettivi, ma quando il rapporto è assodato, egli dà tutto per scontato («come – ci diceva un marito – chiederle “posso?” per fare l'amore, ma se è mia moglie!») e diventa particolarmente sensibile quando gli si sottraggono i diritti acquisiti (nel rapporto sessuale può diventare particolarmente violento e, di nuovo, tale efficienza un po' violenta può essere scambiata da lei per passione!). Egli non solo si percepisce nel diritto, si sente perfino *gradevole e amabile*: ad esempio, Marco non sospetta le difficoltà della moglie a vivere con lui; ha bisogno sempre di nuovi stimoli, di ammirazione e di gloria che per lui sono come l'ossigeno, perché un narcisista, contrariamente alle apparenze, non ha un buon concetto di sé ma un bisogno *incoercibile* di riconoscimenti e apprezzamenti. A ciò si aggiunga, come dice efficacemente Goleman, che «la società moderna, esaltando le motivazioni egoistiche e venerando la cupidigia sfrenata e la vanità idealizzata, può inavvertitamente favorire lo sviluppo di queste patologie»¹⁶.

A ciò si possono aggiungere altri due elementi, fortemente aggravanti la tipologia narcisistica: una incerta teoria della mente e, perfino, la sindrome di Asperger.

¹⁴ D. GOLEMAN, *Intelligenza sociale*, Trad. it. Rizzoli, Milano 2007, 123.

¹⁵ Cfr. M. BUBER, *Il principio dialogico e altri saggi*, Trad. San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1993.

¹⁶ D. GOLEMAN, *Intelligenza sociale*, *op. cit.*, 122.

Una *teoria della mente* – o “vista mentale” – porta a coscienza il fatto che l’altro può avere intenzioni, motivazioni, sentimenti diversi dai miei; in altre parole io percepisco l’altro come *altro* da me, con un proprio punto di vista sul mondo e sulla relazione (sono noti gli esperimenti dell’oggetto nascosto e della scimmietta dispettosa). Teoricamente, dopo “l’età della ragione”, siamo disposti tutti ad ammettere che l’altro sia diverso da me, ma poi, di fatto, se non lo colgo come mente, *presumo* che sia mosso dalle mie stesse intenzioni o dai miei stessi sentimenti, senza... chiederglielo. Come a dire “so io che le tue scarpe ti fanno male!”; va da sé che in certi momenti di stress emotivo, tutti siamo disposti ad attribuire all’altro le nostre stesse intenzioni ed emozioni, ma il problema è quando – di fatto – non assurgiamo *mai* al punto di vista dell’altro, in condizioni di tranquillità emotiva. E qui potrebbe spuntare una sindrome che, anche grazie alle tecniche di neuroimaging, ha che fare con la *sindrome di Asperger*, cioè con una particolare forma di cecità mentale¹⁷; è a dire: ci sono persone che hanno *difficoltà neurologiche* a leggere i sentimenti delle persone dalla mimica facciale, dallo sguardo, dal tono, e si trovano a disagio quando devono esprimere empatia ed intimità, ma sono efficienti e sicure nelle aree della sistematizzazione, dei calcoli, dei progetti; anzi il loro non lasciarsi influenzare dalle emozioni altrui (non per autodomínio appreso, ma perché non le riconoscono) può risultare molto utile in certi ambiti lavorativi. Va da sé che il narcisista per scelta può avere ottimi punteggi nella vista mentale e non essere affetto dalla sindrome di Asperger, ma ciò che qui interessa è *la situazione relazionale che si viene a formare*: il narcisista coglie l’altro come strumento per sé, visita potentemente i rapporti io-esso e perciò pare *inadeguato* a concepire un vero rapporto d’amore che è il luogo per eccellenza del *rapporto io-tu*, dove il tu è uno davanti a cui “levarsi i calzari”, perché è mistero contiguo al sacro, al non-manipolabile (chiediamoci, noi genitori e nonni, quanti narcisisti ci alleviamo, permettendo loro la posizione del ricevere sempre senza dare!).

Quarto filone. Tra locomotive e vagoni, *ovvero*: il sesso come strumento

Il rapporto d’amore chiama in causa anche un’altra figura, che esemplifichiamo come segue: «Dopo due anni di matrimonio mi sento finita, mio marito è totalmente immerso nel lavoro, lascia decidere tutto a me, non so mai come la pensa; e, con la scusa che io mi sto specializzando in pediatria, non si interessa della nostra bambina di nove mesi... non ce la faccio a scuoterlo... io lo lascio,

¹⁷ Cfr. S. BARON COHEN, *Questione di cervello. La differenza essenziale tra uomini e donne*, Trad.it Mondadori, Milano 2004.

non ne posso più, meglio sola!». La giovane moglie, che chiameremo Irma, è così onesta da ammettere: «anche prima del matrimonio lo sentivo distante, lui non mi ha mai fatto dichiarazione d'amore e, a dire il vero, non mi ha mai chiesto di sposarmi. Ha lasciato decidere tutto a me, anche se mi ha promesso che lui c'era!». Abbiamo spiegato a questa giovane donna che lei, di nuovo, separandosi, avrebbe deciso tutto lei e che il marito era di fatto perlomeno deluso e rancoroso quanto lei; abbiamo usato nella spiegazione questa metafora: «Lui era un bel vagone che ha trovato una locomotiva trainante e vi si è adeguato, lealmente. Com'è che ora la locomotiva vuole che il vagone si trasformi in locomotiva?». Dopo di che emerse la domanda: «Ma perché mi sono voluta sposare con quest'uomo?», una domanda stupita, onesta; dopo le sei serate del corso di fidanzamento, dopo «una bella cerimonia in chiesa» – parole sue – dopo il coro beneaugurante di parenti ed amici... perché non avevo visto *chi era lui*?

Prima di rispondere a questa onesta domanda, Irma deve chiedersi *chi era lei*, così determinata al sì, da non guardare in faccia la reale volontà dell'altro (un rovesciamento di prospettiva che tutto il racconto di Irma sembra proprio impedire di prendere in considerazione!).

Come Irma è arrivata a questo punto? Possiamo rispondere con *tre aspetti dell'identità di lei* che possono trovarsi anche in persone diverse oppure riassumersi in una sola.

Primo aspetto: il decisionismo (nella nostra metafora: il fare da locomotiva) che non rispetta niente e nessuno; sembra che queste persone siano attirate dal fare al posto dell'altro, dal trainare, dal *sostituirsi*; forse sono state bambini/e iperresponsabilizzati, che si sono trovati in situazioni più grandi di loro, hanno dovuto “badare a se stessi” e spuntarla; fatto è che, nel rapporto d'amore, pronunciano *un sì in qualche modo unilaterale, che ingloba l'altro*, senza accorgersi fino in fondo che l'adeguamento dell'altro è solo apparentemente adesione (tant'è vero che spesso questi matrimoni si rompono quando il/la “trainato/a” si accorge di essere finalmente libero di dire il sì che vuole con un'altra/o). Di solito questi decisionisti hanno avuto esperienze antecedenti di essere stati “*inspiegabilmente*” *piantati*, ma non ne hanno messo a frutto l'esperienza!

Fatto è che dietro a ogni persona decisionista – specie se donna – si cela un grande desiderio di essere presa, catturata, travolta dalle decisioni dell'altro; in altre parole, lei *cerca il più forte*. E ne rimane delusa.

Secondo aspetto: una grande disistima di sé, una sorta di auto profezia negativa, per cui è come se la persona dicesse: “se non mi muovo io, l'altro non si scuoterà mai... perché non me lo merito; so di non essere desiderabile e, quindi, mi affretto a fare passi perché l'altro non possa dirmi di no”. Di solito, queste persone sono la-

sciate a se stesse, non si sentono protette dal sistema familiare. Nel caso della nostra Irma, lei medico e specializzanda in pediatria sposa un operaio, ma nessuno in casa ha niente da ridire.

Abbiamo seguito il caso di una bella giovane trentenne laureata in geologia che sposa in chiesa un vedovo di 58 anni, operaio, rigido, quasi analfabeta. Quando lei fugge (con il neonato) dal suo matrimonio, abbiamo chiesto al padre astronomo (quasi coetaneo del genero) come mai non avesse dissuaso la figlia da un simile passo e la risposta è stata: «Nella nostra famiglia ognuno è libero di fare quello che vuole. E del resto non mi avrebbe ascoltato».

Un terzo aspetto è di gran lunga quello che scava più in profondità e si identifica nella figura creata da R. Norwood della “donna che ama troppo”¹⁸, che è un eufemismo per dire “incapace di amare”, se per rapporto d’amore si intende un rapporto maturo, adulto, capace di intimità. La donna che ama troppo si butta nel rapporto d’amore *per salvare l’altro*, per tirarlo fuori dai suoi guai: quanto più la situazione risulta difficile, impossibile, tanto più la attira; è capace di una “dedizione” che sembrerebbe ammirevole se non fosse patologica. La sua sirena canta: “*trascuro me* (i miei bisogni e la mia dignità) per donarmi completamente all’altro”, è una sirena suadente purtroppo agli orecchi anche di tanti cattolici, ma nasconde ben altro inganno. È come se la donna dicesse: «trattami come uno zerbino, io ti servirò sempre e comunque per tirarti fuori dalla tua situazione e “cambiarti” come voglio io».

Un fatto: una ventenne volontaria in una comunità per tossicodipendenti, si innamora di un utente e, con la benedizione del don fondatore della comunità, lo sposa in chiesa. Il giorno dopo le nozze, lui le rivela di essere sieropositivo, aggiungendo il ricatto: «Se mi lasci, torno a farmi». Lei, tutta presa dalla sfida, non solo non ritira il suo amore (se non dieci anni più tardi, quando il disastro, anche dal punto di vista fisico, si rivela totale), ma è sorretta dal don che le dice «questa è la tua vocazione: salvare lui!».

Ciò che caratterizza la donna-zerbino è *l’uso della sessualità come mezzo* per attirare/trattenere l’altro e lasciarsi sfruttare. Fare sesso, per questa donna, è soltanto un modo per “soccorrere” l’altro, (e spesso senza trarre piacere lei stessa).

Perché la nostra società l’aiuta in questa posizione? «La nostra società tende a vedere i corpi come oggetti che possediamo»¹⁹ non “io sono il mio corpo” ma “*del mio corpo posso fare ciò che voglio*” perché è mio, un oggetto da usare, da mettere sul piatto della bilancia per altri scopi, magari non solo per il piacere fine a se stesso per cui un corpo vale l’altro, ma per salvare l’altro dalla sua stes-

¹⁸ Cfr. R. NORWOOD, *Donne che amano troppo*, Feltrinelli, Milano 1995.

¹⁹ T. RADCLIFFE, *Il punto focale del cristianesimo. Che cosa significa essere cristiani?*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2008, 150.

sa vita. E, ovviamente, la donna-zerbino non sa che non solo butta via se stessa stando alle condizioni insane dell'altro («lui mi porta un altro uomo nel letto, e io non mi sottraggo perché sarebbe abbandonarlo!»), ma *inchioda l'altro* proprio alle trame da cui vorrebbe salvarlo, lo aiuta a rimanere *sfruttatore insensibile e amorale*.

Ma perché la donna che ama troppo è attratta da situazioni impossibili? Perché un uomo sano e normale, senza problemi, le appare monotono, stinto, mortalmente noioso? La psicodinamica risponderebbe che una simile donna è attratta dal padre inaccessibile e seduttivo, e vorrebbe mostrargli le proprie "credenziali", le proprie vittorie, e i propri trofei... che di solito non ha, proprio perché rimane *incastrata* nel labirinto da cui voleva tirar fuori l'altro. Ma a noi qui interessa affermare come l'uso sessuale del proprio corpo può cadere fuori dal rapporto d'amore e come questo sia in qualche modo "epocale", quanto più il corpo è inteso come *proprietà privata* da piazzare sul mercato, ben oltre la dignità di sé.

Cenni conclusivi

Ormai dobbiamo procedere per cenni, anche se molto ci rimarrebbe da esaminare: un cenno alle gravi ferite subite nel campo dell'esperienza sessuale (ci riferiamo qui ad abusi, violenze sessuali, tanto più devastanti quanto più intrafamiliari) che la persona può aver subito nell'infanzia e nell'adolescenza. Non stiamo dicendo che tali abusi rendono impossibile il rapporto d'amore, anzi: sarebbe una violenza sulla violenza! Conosciamo casi di ex bambine violate che proprio nel matrimonio hanno trovato la loro risorsa, la loro liberazione, la sanazione delle loro ferite. Diciamo che tali ferite *non vanno nascoste* al partner, proprio prima del matrimonio, perché possono avere conseguenze rilevanti nel rapporto d'amore che il coniuge deve conoscere proprio per poter essere in grado di capire eventuali letture distorte nel rapporto d'amore. Abbiamo esplorato queste distorsioni in un testo di qualche anno fa²⁰ in cui abbiamo narrato le storie di persone che abbiamo incontrato nel nostro lavoro e che ci hanno confermato di quanto siano diversi e differenziati i cammini di una persona che è stata preda di abusi e di violenze.

Per concludere: illustrando i quattro filoni che abbiamo incontrato con maggiore frequenza nella nostra pratica di *counselling della coppia* intendevamo rispondere alla lodevolissima iniziativa di questo convegno che mette in collegamento uffici e mentalità molto distanti tra loro e per questo siamo particolarmente grati a don Sergio Nicolli. In particolare, speriamo di aver contribuito a *ri-rac-*

²⁰ M. ZATTONI, G. GILLINI, *Contro il Drago. Abusi sessuali sui minori: storie e itinerari di guarigione*, Queriniana, Brescia 1998.

contarci che diversi sono i sentieri della speranza che salgono all'unica montagna, ma che mantengono tutti il loro riferimento principale all'unico calvario di una sofferenza umana che trova cognizione significativa solo in Gesù.

Siamo anche consapevoli che in un convegno che volesse veramente mettere a confronto canonisti e psicologi, sarebbe consigliabile partire dall'indagine dei reciproci fantasmi che talvolta separano questi due mondi.

Bibliografia

- S. BARON COHEN, *Questione di cervello. La differenza essenziale tra uomini e donne*, Trad.it Mondadori, Milano 2004.
- M. BUBER, *Il principio dialogico e altri saggi*, Trad. San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1993.
- L. CANCRINI, C. LA ROSA, *Il vaso di Pandora, Manuale di psichiatria e psicopatologia*, Carocci, Roma 2006.
- D. GOLEMAN, *Intelligenza sociale*, Trad. it. Rizzoli, Milano 2007.
- J.L. LINARES, C. CAMPO, *Dietro le rispettabili apparenze, I disturbi depressivi nella prospettiva relazionale*, Trad. Franco Angeli, Milano 2003. (Barcellona 2000).
- D. LOMBARDI, *Soria del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Il Mulino, Bologna 2008.
- S. MINUCHIN, *Famiglie e terapia della famiglia*, Astrolabio, Roma 1976.
- R. NORWOOD, *Donne che amano troppo*, Feltrinelli, Milano 1995.
- T. RADCLIFFE, *Il punto focale del cristianesimo. Che cosa significa essere cristiani?*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2008.
- M. SELVINI PALAZZOLI, S. CIRILLO, M. SELVINI, A.M. SORRENTINO, *I giochi psicotici nella famiglia*, Raffaello Cortina, Milano 1988.
- M. ZATTONI, G. GILLINI, *Contro il Drago. Abusi sessuali sui minori: storie e itinerari di guarigione*, Queriniana, Brescia 1998.



Quando e come consigliare l'avvio di una causa di nullità matrimoniale?

Don EUGENIO ZANETTI*

Patrono stabile presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo

Premesse

Questa mia riflessione è di indole pastorale-operativa, pensando soprattutto a degli “operatori”, come appunto lo sono anche io; vorrei dare a questa mia relazione un taglio pratico, quindi non tanto dilungandomi in questioni teoriche quanto cercando di approfondire alcune dimensioni più pastorali, a partire appunto dalle mie esperienze¹.

Da più di dieci anni svolgo il compito di Patrono stabile presso il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo e inoltre, nella mia diocesi di Bergamo, sono animatore di un gruppo, “La Casa”, che si occupa dell’accompagnamento spirituale di persone separate, divorziate o risposate; in questi ultimi anni, a ciò si è aggiunto l’incarico di favorire il confronto e la collaborazione fra le dieci diocesi lombarde proprio su queste tematiche ed iniziative pastorali. Ho avuto pure la possibilità di conoscere e incontrare altre esperienze in diverse parti d’Italia.

Pur con queste attenzioni pratico-pastorali, avrò comunque presente il quadro degli insegnamenti magisteriali e delle riflessioni teologico-canoniche in questo ambito, anche se per praticità non mi dilungherò nelle citazioni; nella bibliografia che allego si potranno trovare documenti, testi o articoli essenziali di riferimento.

In questo primo punto indico alcune linee di riflessione che portano ad evidenziare e precisare la dimensione profondamente “pastorale” insita nell’operato svolto nell’ambito delle cause matrimoniali, intendendo così superare un’artificiosa contrapposizione fra pastoralità e giuridicità.

1. Una corretta concezione di “pastoralità” riferita alle cause di nullità matrimoniale

¹ Per questo tenore pratico-operativo, ho ritenuto opportuno inserire nella stesura definitiva del testo anche alcune considerazioni emerse nell’ampio dibattito seguito alla relazione in aula. Si troverà eco di ciò soprattutto nelle note.

a) Dal punto di vista prospettico

Occorre anzitutto delineare l'orizzonte pastorale in cui collocare la realtà delle cause di nullità. Tale realtà ecclesiale non va né sopravvalutata né sottovalutata. Si tratta di uno strumento giuridico che va colto nella sua giusta dimensione.

Non sopravvalutarlo significa non ritenere che esso sia l'unica ed esaustiva soluzione pastorale al problema della situazione di vita delle persone separate, divorziate o risposate. A volte, in alcuni studi, si legge che, se noi riuscissimo ad allargare questa prospettiva giuridica, avremmo trovato il modo di risolvere la complessa questione ecclesiale di queste persone. In realtà, anche se noi riuscissimo a raddoppiare il numero delle attuali cause di nullità matrimoniale (cosa che per i nostri Tribunali sarebbe oggi impossibile), avremmo comunque preso in considerazione solo una piccolissima parte delle situazioni di separazione o divorzio. Faccio solo un esempio: nella provincia di Bergamo abbiamo attualmente circa 1500 separazioni legali all'anno (mentre vengono contratti circa 3500 matrimoni, fra religiosi e civili); ogni anno per matrimoni celebrati nella diocesi di Bergamo vengono avviati circa una ventina di cause di nullità o di dispensa: dunque una piccolissima parte rispetto a tutti i matrimoni purtroppo giunti alla separazione.

Nonostante ciò, questo strumento canonico non è neppure da sottovalutare; è brutto infatti ascoltare persone, anche sacerdoti, che dicono che è meglio non intraprendere una causa di nullità perché costa troppo, è solo per i ricchi, per chi ha conoscenze... Anche questo è un atteggiamento sbagliato, perché non corrisponde a verità e soprattutto mostra sfiducia nei confronti della giustizia della Chiesa. Chiunque ha un motivo fondato per dubitare della validità del suo matrimonio (magari dopo essersi consultato con qualche specialista) ha la possibilità di rivolgersi al tribunale ecclesiastico e ha il diritto di ricevere da esso una risposta autorevole, questo al di là della sua situazione economica, sociale o professionale: vi sono delle norme che consentono di accedere a queste cause anche gratuitamente, se le persone dimostrano la loro indigenza; e comunque da alcuni anni è stata introdotta la figura del Patrono stabile proprio per venire incontro a situazioni di necessità non solo economica, ma anche psicologica o morale.

Magari saranno poche le dichiarazioni di nullità, ma per queste è giusto che la Chiesa faccia chiarezza e favorisca così il bene spirituale dei fedeli. Nella mia esperienza ho visto diversi casi in cui le persone hanno ritrovato serenità ed equilibrio e magari hanno poi avviato o regolarizzato un nuovo legame matrimoniale più stabile e maturo: tanti mi hanno comunicato la loro gioia, che certamente è diventata anche la mia. Ma ho anche notato che l'aver ottenuto la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio non è una bacchetta magica che automaticamente risolve tutti i problemi esistenziali; ri-

mane comunque la fatica (e però anche la soddisfazione) di percorrere un cammino di revisione e di maturazione umana e cristiana.

La nullità è una dichiarazione sul proprio stato canonico di vita, ma non sulla qualità attuale della vita. E questo discorso vale anche per chi (ed è la stragrande maggioranza) non ha in verità elementi sostanziali per ottenere una dichiarazione di nullità del suo matrimonio: ciò non toglie che anch'esso abbia l'obbligo e la possibilità di ridare qualità alla sua vita, attraverso cammini spirituali adatti e fruttuosi. Per questo la Chiesa, oltre allo strumento del tribunale, è impegnata oggi a elaborare altri organismi o iniziative atti a favorire questi cammini, nella consapevolezza che ciò che alla fine conta è la maturazione di fede delle persone.

b) Dal punto di vista sostanziale

La prospettiva generale ora richiamata ci aiuta dunque a precisare quale sia la natura delle cause di nullità matrimoniale dal punto di vista sostanziale: esse tendono a promuovere l'autentico bene spirituale dei fedeli attraverso la ricerca della verità di Dio nella loro vita e più precisamente attraverso il riconoscimento del loro reale stato matrimoniale: cioè, se davanti a Dio e alla Chiesa debbano ritenersi uniti in matrimonio oppure no, se abbiano contratto un valido matrimonio oppure no. Dunque si tratta della ricerca della "verità" e quindi della giustizia.

La vera carità pastorale scaturisce dalla verità e qui i documenti magisteriali, come alcune recenti allocuzioni di Benedetto XVI, lo ribadiscono: la vera carità pastorale scaturisce dalla verità. D'altra parte, però, occorre tener conto che la verità non è qualcosa di astratto, ma qualcosa che certamente ci precede ed è più grande di noi, e pur tuttavia si dà e si manifesta sempre nel vissuto concreto delle persone; quindi una verità che va cercata con pazienza ed umiltà, ... anche attraverso un processo: questo dà appunto la giustificazione e la finalità dell'operato di un tribunale ecclesiastico che va ad analizzare una vicenda matrimoniale.

La carità autentica sta allora nella ricerca seria e approfondita della verità; e solo dalla verità (cioè dalla verità di Dio nella vita concreta delle persone) può scaturire il bene e la felicità: un bene che viene a coincidere con la volontà di Dio e una volontà che salva poiché è sempre una volontà di amore, anche se non sempre coincide con il bene che la persona si aspetta o che la comunità o gli operatori pastorali vorrebbero nei suoi confronti.

c) Dal punto di vista metodologico

Da quanto detto deriva una grande responsabilità per coloro che operano in questo ambito giuridico-pastorale, sia a livello professionale che morale o spirituale. Non si tratta, infatti, semplicemente di svolgere un lavoro, ma più profondamente di essere

strumenti nelle mani di Dio per favorire il cammino cristiano delle persone.

Ciò richiede senz'altro una seria e approfondita professionalità; cioè, gli operatori devono conoscere bene la materia riguardante il matrimonio e non presentarsi come persone "approssimate": qui ci sono in gioco questioni anche molto tecniche, precise, di carattere dogmatico e giuridico, che non possono essere travisate. Dunque si tratta di una professionalità che necessariamente si connette con i propri convincimenti ideali o meglio con la propria fede. Per questo nella scelta degli operatori i Superiori ecclesiastici devono tener conto anche della moralità e della testimonianza cristiana che essi danno in comunità. Proprio perché si tratta di una professionalità cristiana, essa deve coniugarsi con una particolare sensibilità, nella consapevolezza di trovarsi di fronte a situazioni di sofferenza, magari non fisica (a volte anche fisica), ma soprattutto psicologica, esistenziale e spirituale. Occorre conoscere la materia, ma anche conoscere e comprendere le persone, cioè "prenderle-con noi" e non essere soltanto dei freddi professionisti.

d) Dal punto di vista comparativo

Per cogliere il senso autentico di pastoraltà delle cause di nullità matrimoniale penso che sia importante evitare ingiustificate e nocive contrapposizioni; per esempio, fra "*diritto e pastorale*", dove il diritto tendenzialmente è ridotto a burocrazia, a rigidità, rispetto a una pastorale che invece sarebbe più aperta, più ampia, più possibilista, più attenta alle persone. Infatti, come abbiamo visto, anche al centro dell'attenzione del diritto matrimoniale vi è il bene della persona, un bene però letto e realizzato nell'orizzonte della verità salvifica e amorosa di Dio che trova nella legge un'indicazione e uno strumento oggettivo per la sua attuazione².

Così pure occorre evitare la contrapposizione fra "*diritto e morale*", dove il diritto è tendenzialmente ridotto a legalismo e assolutismo, mentre la morale sarebbe più rivolta all'attenzione della coscienza e dei risvolti socio-culturali. Ciò non corrisponde alla vera natura del diritto; infatti, proprio nelle cause di nullità matrimoniale si manifesta come il diritto abbia una grande attenzione e svolga una seria analisi sul vissuto delle persone: sulla loro struttura di personalità, sulla loro effettiva volontà, sulle incidenze situazionali.

² Un esempio di proficuo e possibile rapporto fra ambito giuridico e ambito più prettamente pastorale si ha proprio quando si riesce a mettere a confronto l'esperienza di un tribunale ecclesiastico con quella più generale della pastorale familiare, instaurando fra i due ambiti un arricchimento reciproco; in questo senso sarebbe utile raccogliere dai tribunali i motivi e le circostanze più frequenti che portano oggi alla nullità e farne motivo di riflessione e stimolazione per impostare e sviluppare meglio i corsi per fidanzati, creando così un circolo virtuoso proprio a partire da situazioni difficili.

Lo stesso vale per una presunta contrapposizione tra “*diritto e spiritualità*”, dove ancora una volta il diritto sarebbe ridotto a esteriorità e a formalismo, mentre solo la spiritualità favorirebbe l’interiorità della persona e il suo cammino di fede. Abbiamo visto, invece, come proprio la ricerca della verità è movimento essenziale della carità, e quindi come la chiarezza circa il proprio stato di vita matrimoniale può inserirsi dentro un cammino spirituale proficuo.

Superare queste contrapposizioni significa sfatare una presentazione deformata del diritto, cogliendone invece la sua vera natura ecclesiale. D’altra parte, superare queste contrapposizioni significa non cadere in una concezione di pastorale come qualcosa di evanescente, di un po’ generico, senza regole o precisione, ma riconoscere come anch’essa si regga su criteri e norme adeguate alla sua natura, ma soprattutto fondate sugli stessi presupposti dottrinali (cristiani) che fanno da riferimento per il diritto ecclesiale.

2.
Una corretta
concezione di
“giuridicità” riferita
alle cause di nullità
matrimoniale

A completamento del paragrafo precedente, voglio soffermarmi ora sul significato cristiano della dimensione “giuridica” delle cause matrimoniali, riportando alcune nozioni minime ed essenziali contenute nel Codice di Diritto Canonico.

a) Concetto teologico-canonico di “matrimonio”

Nel can. 1055 si afferma che il matrimonio è un “*patto*” (termine di evocazione biblica; anche se si usa pure il termine più giuridico di contratto) in cui l’*uomo* e la *donna* costituiscono tra loro una *comunione di tutta la vita* (ecco l’oggetto del patto: mettere insieme tutta la vita), perché attraverso ciò raggiungano due finalità: il *loro bene* e quello dei *figli*. Per la Chiesa questo patto è un patto sacro, un *sacramento*, dice cioè qualche cosa di grande, addirittura riferito a Dio: è segno efficace del suo amore; dunque, significando tale amore, il patto matrimoniale non può che essere *unico, fedele e indissolubile*, come appunto è l’amore di Dio per gli uomini (queste sono le caratteristiche di questo patto).

C’è poi un altro concetto fondamentale dal punto di vista teologico-canonico, che fa riferimento al momento in cui questo patto viene celebrato, in cui questo evento nasce: il “*consenso matrimoniale*”, cioè l’atto libero e responsabile con cui i nubendi esprimono una forte volontà di amore: “*ti voglio così bene che liberamente e responsabilmente io pongo tutta la mia vita in questo patto matrimoniale*”. Ritengo che, almeno in parte, oggi il problema delle convivenze tocchi proprio questo aspetto: fra due persone ci può essere amore, ma forse non al punto di impegnarsi in questo patto (magari ci arriveranno successivamente).

Dunque, il matrimonio cristiano è un evento storico-concreto di grazia dentro la vita di due persone, che nella Chiesa diviene testimonianza dell'amore di Dio per gli uomini in quanto unico, fedele, indissolubile e fecondo.

b) La presunzione di possibilità e capacità matrimoniale nei contraenti (can. 1058) e il favore giuridico del matrimonio (come evento pubblico indisponibile: can. 1060)

Il punto di partenza della Chiesa davanti alla richiesta di un matrimonio è la presunzione di possibilità e capacità matrimoniale dei contraenti. Vuol dire che, se non ci sono impedimenti o irregolarità, ogni persona è nella possibilità, anzi nel diritto di sposarsi. Chi si presenta davanti al parroco chiedendo il matrimonio gode del diritto di sposarsi; e si presume che, a partire da una certa età, ne abbia anche la capacità: a livello psicologico, intenzionale e circostanziale; è ciò che si afferma al can. 1058. Mi sembrano quindi superficiali le affermazioni che a volte si sentono: *“la maggior parte dei matrimoni è nullo!”*; come a dire che la maggior parte delle persone non ha la capacità di sposarsi³.

³ I parroci si chiedono spesso come fare a valutare bene se i nubendi sono davvero pronti alle nozze, tenendo conto che l'esame dei fidanzati è fatto ormai a ridosso delle nozze. Ribadisco che non bisogna cadere nella tentazione di pensare che tutti quelli che chiedono di sposarsi hanno qualcosa che non va e quindi vada controllato con sospetto; occorre dare fiducia alle persone, anche se non ingenua! Penso che i sacerdoti e gli operatori abbiamo diversi momenti di verifica: anzitutto c'è il corso per fidanzati, che viene fatto circa un anno prima delle nozze (se ci fossero un colloquio iniziale con la coppia che si iscrive al corso, alcuni incontri di gruppo durante il corso, un incontro con la coppia alla fine del corso, allora si avrebbero già momenti importanti e sereni di verifica); poi c'è l'incontro coi nubendi che vanno dal parroco a fissare la data delle nozze (se noi non usassimo questo momento solo per fissare la data sull'agenda, ma cominciassimo a intavolare un dialogo coi fidanzati, certo avremmo un altro momento propizio di verifica); nelle diocesi lombarde, per esempio, si usa presentare al parroco un modulo prestampato e compilato dai nubendi in cui esprimono in generale le loro intenzioni e attraverso il quale si può intrattenere con loro un approfondimento sulla loro preparazione; poi c'è l'esame dei fidanzati, che va svolto non molto tempo prima delle nozze, poiché si tratta dell'ultima verifica, quella che appunto porta all'ammissione alle nozze; certo, questo esame va fatto bene: le risposte non devono limitarsi al “sì” o “no”, ma devono dar modo ai nubendi di esprimere diffusamente la loro posizione (ricordo che l'esame deve essere fatto separatamente). Se alla fine dei vari momenti di verifica sorgesse un dubbio, il parroco con molta discrezione può comunicare ai fidanzati che vi è qualcosa su cui devono confrontarsi o da approfondire, senza tuttavia rivelare ad essi il contenuto dei singoli colloqui (infatti, è tenuto al segreto circa l'esame dei fidanzati); successivamente egli potrà valutare se gli eventuali problemi sono stati sciolti o meno. Se, nonostante tutti i leciti e possibili tentativi, rimanesse il dubbio circa l'effettiva preparazione dei nubendi, qualora esso non tocchi la validità del matrimonio, il parroco non può rifiutare il matrimonio (per il diritto che ogni persona ha di sposarsi); tuttavia non mancherà di far presente alla coppia i possibili rischi a cui va incontro, magari per la loro immaturità o per la fragilità della relazione o per alcune circostanze esterne. In alcuni casi il parroco potrebbe anche fare una nota scritta a parte, oltre al verbale del processicolo, in cui descrivere più dettagliatamente la situazione. Se invece vi fosse certezza della presenza di un problema che tocca la validità delle nozze, allora il parroco non può procedere al matrimonio; essendo questa una decisione molto delicata e grave, egli potrà opportunamente chiedere un parere alla sua Curia.

La presunzione, invece, funziona al contrario; cioè, se uno ha il dubbio di essersi sposato senza la debita capacità, ha l'onere di dimostrarlo; fino a prova contraria, quindi, quel matrimonio è da ritenersi valido; è ciò che si afferma al can. 1060: *il matrimonio ha il favore del diritto*.

Quindi, una volta che un matrimonio è stato celebrato, esso diviene "*indisponibile*". Infatti, esso è un evento personale, ma anche pubblico-ecclesiale; si fonda su un'azione degli sposi, ma in risposta ad una vocazione divina che con la sua grazia sigilla quel patto. Dunque, una volta celebrato, il matrimonio in quanto patto originario e fondante la vita matrimoniale, in quanto evento storico che ha prodotto un nuovo stato di vita non è più manipolabile dagli uomini; la sua entità non è più disponibile al libero arbitrio né degli sposi né di altra realtà umana; cioè non può essere più cancellato o modificato, perché ormai fa parte costitutiva della vita delle persone e della Chiesa stessa. Certo, questo va contro la mentalità di oggi secondo cui tutto è disponibile, tutto è nelle mani dell'individuo, tutto è ritrattabile; ma la Chiesa sa che questo è il messaggio di Gesù sulla realtà del matrimonio e proprio per questo sa che solo così il matrimonio può sprigionare tutte le sue potenzialità di amore e di felicità, anche se questo esige fatica, costanza, sacrificio.

c) *Significato di una causa di dichiarazione di nullità del matrimonio o di scioglimento per non consumazione o in favorem fidei*

Assodato ciò che abbiamo detto finora, la Chiesa cattolica ritiene però che in taluni casi (due in particolare) il Papa o comunque la Chiesa (e solo la Chiesa) abbia la *potestà di sciogliere* un matrimonio valido: o perché, a causa della *non consumazione*, il matrimonio non ha raggiunto la sua pienezza simbolica con l'inizio della vita sessuale o perché, essendo stato celebrato fra non battezzati (di cui uno successivamente ha ricevuto il battesimo) oppure fra un battezzato e un non battezzato (quindi senza una caratteristica di sacramentalità), la vita coniugale è stata interrotta per gravi ostacoli recati alla pratica di *fede* della parte battezzata.

In questi casi, dopo aver seriamente valutato l'irreparabilità della situazione matrimoniale, il bene spirituale degli sposi e l'assenza di scandalo o confusione in comunità, la Chiesa (con la concessione di una Dispensa del Papa oppure con altro atto amministrativo) liberamente concede lo scioglimento del matrimonio; non si tratta quindi di un diritto del fedele, ma solo di una grazia che può essere richiesta e concessa. L'indisponibilità di fronte alla permanenza della realtà di un matrimonio trova qui le uniche eccezioni, che oggi la Chiesa cattolica ritiene di poter effettuare in base all'insegnamento del Signore e alla tradizione apostolica (che non è qui il luogo per approfondire ulteriormente).

Diverso, invece, è il caso delle cosiddette “*cause di nullità matrimoniale*”, nelle quali la Chiesa riconosce che un matrimonio non è mai esistito come tale, è invalido e quindi con una sentenza di un suo tribunale ne dichiara la nullità. A livello terminologico quindi non è corretto parlare di *annullamento* (la parola che la gente usa più spesso), quasi a voler intendere che il tribunale opera un’azione di cancellazione di qualcosa che sarebbe esistito; al contrario la causa di “*nullità*” mira ad affermare che un matrimonio di per sé non è mai nato come vero matrimonio, poiché nel suo momento sorgivo sono mancate alcune condizioni essenziali; il Tribunale ecclesiastico attraverso un processo riconosce provata la mancanza di tali condizioni e quindi svolge solo un’opera di dichiarazione pubblica che quel matrimonio, apparentemente valido, è in realtà nullo: questo è il senso autentico della dichiarazione di nullità matrimoniale.

Con ciò la Chiesa ha l’intento di fare verità sulla condizione delle persone: in verità uno è o non è nella condizione di coniugato? E di conseguenza intende fare giustizia; cioè, se un matrimonio non esiste, è giusto che quelle persone abbiano riconosciuto il loro reale stato di vita, per eventuali scelte future, ma anche per guardare indietro al proprio matrimonio e fare una rilettura del vissuto anche con un’autorevole illuminazione della Chiesa. Infatti, chi chiede di accedere a queste cause lo fa non soltanto per risposarsi, ma anche perché in coscienza ha bisogno di capire che cosa ha vissuto. Certo, nessuno cancella il proprio vissuto, nel bene e nel male; ma può essere importante capire la qualità di quel vissuto e cioè che cosa veramente si è vissuto: una vita fondata su un vero matrimonio oppure no?

Il punto di analisi di una causa di nullità è dunque il momento iniziale, sorgivo di un matrimonio; e questo va chiarito bene, perché la maggior parte delle volte il matrimonio nasce e poi va male per una serie di circostanze relative allo sviluppo della vita matrimoniale. Invece l’indagine riguardante la nullità mira al suo inizio, al matrimonio cosiddetto in fieri, cioè al suo momento costitutivo, all’evento storico che è capitato quel giorno. Se poi in seguito sono avvenute altre circostanze, questo riguarda il buon andamento o meno del matrimonio, ma non più la sua eventuale nullità. Non è che la Chiesa si disinteressa di ciò che si vive durante la vita coniugale; ma ciò viene preso in considerazione nella misura in cui può portare elementi di riscontro rispetto all’analisi delle condizioni iniziali.

Pertanto nelle cause matrimoniali è in gioco un’arte di “*interpretazione*”: da una parte la dottrina cristiana sul matrimonio, dall’altra il vissuto personale dei fedeli, ma anche il contesto socio-culturale in cui le persone vivono. Qualcuno ha usato qui il termine un po’ altisonante di “*ermeneutica*” (pare che tale termine sia stato ap-

plicato al campo filosofico proprio a partire da quello giuridico). Che cosa fa un tribunale della Chiesa? Cerca di far collimare la verità reale e quella processuale; cioè, interpretando il vissuto concreto di due persone alla luce dell'insegnamento cristiano, cerca di rispondere alla domanda se quel matrimonio è nullo o no (verità reale); e fa questo emettendo una sentenza (verità processuale). La finalità di un tribunale è quella di far collimare le due cose: cioè di far sì che la verità processuale corrisponda alla verità reale o ancora che il foro interno corrisponda al foro esterno⁴.

Su questo argomento sono stati fatti fiumi di scritti, sostenendo che i tribunali ecclesiastici non sono sempre capaci di capire le situazioni e le persone, per cui ci sarebbero tanti casi in cui un matrimonio è in realtà nullo, ma il tribunale non può o non riesce a dichiararlo tale. Su questo punto ritengo significativo citare un passaggio dello scritto introduttivo del volumetto curato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 1998; lo scritto è dell'allora Prefetto della Congregazione, Joseph Card. Ratzinger: «*Certamente non è escluso che in processi matrimoniali intervengano errori. In alcune parti della Chiesa non esistono ancora tribunali ecclesiastici che funzionino bene. Talora i processi durano in modo eccessivamente lungo. In alcuni casi terminano con sentenze problematiche. Non sembra qui in linea di principio esclusa l'applicazione della epicheia in "foro interno". Nella Lettera della Congregazione della Dottrina della Fede del 1994 si fa cenno a questo, quando viene detto che con le nuove vie canoniche dovrebbe essere escluso «per quanto possibile» ogni divario fra la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva (Cfr. Lettera 9). Molti teologi sono dell'opinione che i fedeli debbano assolutamente attenersi anche in "foro interno" ai giudizi del tribunale a loro parere falsi. Altri ritengono che qui in «foro interno» sono pensabili delle eccezioni, perché nell'ordinamento processuale non si tratta di norme di diritto divino, ma di norme di diritto ecclesiale. Questa questione esige però ulteriori studi e chiarificazioni. Dovrebbero infatti essere chiarite in modo molto preciso le condizioni per il verificarsi di una "eccezione", allo scopo di evitare arbitri e di proteggere il carattere pubblico – sottratto al giudizio soggettivo – del matrimonio»⁵.*

In teoria, dunque, si potrebbe dare una discrepanza fra il tribunale e la coscienza, anche se ciò dovrebbe essere ulteriormente studiato, come si dice nella citazione. In pratica però è molto diffi-

⁴ Il foro interno è la consapevolezza che una persona ha: "io ritengo in coscienza che il mio matrimonio sia nullo"; il foro esterno è la consapevolezza a cui giungono i giudici: "per le prove raccolte noi riconosciamo e dichiariamo con certezza morale che quel matrimonio è nullo".

⁵ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, Libreria Editrice Vaticana, 1998, 25-26.

cile che si dia tale discrepanza, perché oggi un tribunale può avere degli strumenti di analisi molto appropriati e approfonditi (compreso un peso maggiore dato alle deposizioni delle parti). Io aggiungo, dalla mia esperienza, che è vero che a livello di consulenza tante volte mi trovo davanti alla mancanza di alcuni dati per cui non posso dare un parere migliore; ma siamo a livello di consulenza, non a livello di processo. Voglio dire che è vero che qualche volta il mio parere è un po' mancante perché non sono riuscito a sentire l'altra parte o a raccogliere altre notizie o documenti utili; ma con ciò posso solo concludere che la mia consulenza, essendo priva di ulteriori dati, non può esprimersi in senso favorevole all'introduzione di una causa di nullità; sarebbe invece scorretto dire, in modo un po' generico e superficiale, che allora quel matrimonio è sicuramente nullo, ma non possiamo dimostrarlo.

Ho l'impressione che, al di là della problematica teorica che certamente va sviluppata, dal punto di vista pratico l'affermazione che a volte si sente "*in coscienza per me il matrimonio è nullo*" si collochi generalmente a un livello di analisi e di consapevolezza molto approssimativo e superficiale⁶. Ciò che dal mio osservatorio mi sento di auspicare è invece l'aumento della collaborazione dei coniugi o dei testi ad un discorso di consulenza e poi di processo; e così pure l'aumento della possibilità di raccogliere documentazione medica, finanziaria o legale al fine di chiarire meglio le situazioni. Ciò potrebbe senz'altro fornire ai giudici di un tribunale ecclesiastico maggiori elementi per ricostruire la verità oggettiva dei fatti e quindi per emettere un pronunciamento in merito alla richiesta di nullità più aderente alla realtà.

⁶ La consapevolezza soggettiva va anzitutto illuminata, attraverso un serio confronto con qualche specialista in materia. Stando alla mia esperienza, proprio da tale confronto (cioè dopo un serio approfondimento del caso alla luce della dottrina della Chiesa) di solito emerge come tale consapevolezza non abbia in realtà motivo di sussistere. Quand'anche tale convinzione fosse fondata e fosse davvero impossibile provare in foro esterno la nullità del matrimonio (caso ripeto rarissimo), la Chiesa non potrebbe comunque celebrare nuove nozze, a motivo del valore pubblico-comunitario del matrimonio cristiano; in assenza di un pronunciamento ufficiale della Chiesa (attraverso i suoi organismi competenti), permanendo in foro esterno la presunzione di validità del primo matrimonio, non se ne può celebrare un altro in tale foro. Quanto poi all'effettivo valore dell'eventuale successivo matrimonio civile e quindi alla possibilità di accedere ai sacramenti, solo Dio potrà giudicare la coscienza delle persone.

Dopo aver richiamato brevemente alcuni elementi fondamentali riguardo alle cause di nullità matrimoniale, mi occupo ora più direttamente del ruolo degli "operatori" sia in ambito di pastorale familiare che in ambito di azione giuridico-canonica. La domanda che mi pongo è questa: quali atteggiamenti sono importanti da acquisire da parte di questi operatori?

a) Effettiva disponibilità e generosità, vissute come servizio ecclesiale

Nel *Direttorio di pastorale familiare* della CEI ai nn. 204-206 si dice esplicitamente che la Chiesa deve mettere a disposizione strutture e persone per la consulenza canonica e per i processi, ovviamente dopo che, attraverso persone e strutture adeguate, è stato fatto tutto il possibile per aiutare dei coniugi a risolvere le loro crisi. In effetti la Chiesa, prima di arrivare a questo servizio, offre aiuti adeguati per superare le crisi coniugali: centri-famiglia, consultori familiari, enti psico-sociali, ecc.. Solo di fronte ad esiti purtroppo negativi, offre anche un servizio di consulenza canonica.

Nel mio ministero, quando mi capita di dover mandare una lettera all'altro coniuge per cercare di coinvolgerlo nella consulenza canonica, premetto sempre la manifestazione di dispiacere per la separazione avvenuta (non avendo superato le difficoltà coniugali) e spiego il senso della disponibilità che la Chiesa offre in merito alla verifica della nullità: non si tratta di sminuire il valore del matrimonio e neppure di esprimere giudizi o condanne morali sulla vicenda coniugale, ma solo di rivedere ora quel matrimonio sul versante giuridico-canonico.

A tal proposito voglio aggiungere un'esperienza personale; a volte si rivolgono a me persone che, nonostante alcune difficoltà, stanno vivendo ancora la loro vita coniugale, ma vorrebbero già sapere se nel loro caso ci sono gli estremi per avviare una causa di nullità, quasi legando la decisione della separazione all'esito della consulenza canonica. Io con delicatezza rispondo che generalmente, prima di avviare una consulenza canonica, preferisco consigliare alle persone che ancora non sono giunte alla decisione della separazione di valutare prima se davvero non ci sono possibilità di analizzare i loro problemi presso un consultorio o altro centro specializzato. Questa indicazione poggia su due motivi; il primo, sul principio che, fino a prova contraria, occorre mantenere la presunzione che, una volta celebrato, un matrimonio è da ritenersi valido e quindi i coniugi hanno il dovere di fare tutto quanto possibile per farlo andar bene; il secondo, sul fatto che l'esperienza dimostra che proprio la fatica e l'impegno nel superare le crisi (senza quindi cedere alle prime difficoltà) danno spesso il risultato di una relazione coniugale più forte e profonda.

Detto (e fatto) questo, rimane vero che laddove c'è una separazione in atto, almeno attualmente senza vie di ritorno, la persona che chiede una consulenza canonica debba avere dalla Chiesa la possibi-

lità di poter accedere a strutture o persone adeguate. Certo si tratta di un impegno pastorale che esige fatica; la fatica di ascoltare storie pesanti di vita personale, la fatica di una consulenza tecnica, ma soprattutto di un accompagnamento esistenziale; la fatica di partire dal vissuto delle persone ma avendo presente l'insegnamento della Chiesa.

Il compito dell'operatore esige la consapevolezza e la responsabilità di agire nella Chiesa e per la Chiesa: egli in quel momento è visto dalla persona che lo interpella come un rappresentante della Chiesa. Questo in particolare vale per i sacerdoti (per il ruolo ufficiale che ricoprono), ma anche per gli altri operatori; infatti, in un Consultorio o in un Ufficio di Pastorale familiare le persone si aspettano l'incontro con la Chiesa, diversamente da quando si rivolgono a un avvocato o enti privati che magari evidenziano maggiormente l'aspetto professionale. Dobbiamo essere consapevoli che svolgiamo un ministero ecclesiale e che in questi incontri con il nostro atteggiamento veicoliamo una certa immagine di Chiesa.

b) Adeguato e corretto coinvolgimento personale

Incontrando persone con vissuti matrimoniali particolari e spesso dolorosi, è importante calibrare bene il proprio coinvolgimento: da una parte occorre avere *una cordiale vicinanza nella carità*, cioè saper condividere l'animo delle persone ed entrare in sintonia con i loro sentimenti; dall'altra è necessario mantenere un *giusto distacco nella verità*, cioè non lasciarsi andare a compiangere le persone (anche se a volte è inevitabile commuoversi) né a parteggiare spudoratamente per uno o per l'altro. Infatti, dopo aver sentito una parte, ascoltando poi l'altra possono emergere versioni diverse dei fatti; nella prima consulenza canonica noi non abbiamo strumenti per dare più credito a una o all'altra versione e quindi occorre essere molto prudenti nel manifestare un giudizio.

Occorre stare molto attenti, anche per non urtare la suscettibilità delle persone; infatti, quando mi capita di far presente la divergenza di versioni, a volte mi sento dire: *"ma allora lei non mi crede!"*; io cerco di tranquillizzare le persone, manifestando loro la mia fiducia, ma cerco anche di far capire che in un eventuale processo i giudici non possono non tener conto di versioni contrastanti fra le parti e quindi avvalorano di più l'una o l'altra in base alle prove fornite. Quindi un giusto distacco serve per avere uno sguardo più oggettivo.

c) Assunzione di una capacità di:

- discernimento:

l'operatore è chiamato ad aiutare le persone a far chiarezza sulla loro vita e in particolare sulla loro vicenda matrimoniale, e questo esige una capacità di discernimento, cioè capacità di vagliare le situazioni, di approfondire la comprensione e di fornire un orientamento; alla fine della consulenza infatti dobbiamo esprimere un pa-

rere, non possiamo dare semplicemente una pacca sulla spalla; e questo parere è importante perché la loro vita può dipendere da esso.

– *introspezione con un senso di rispetto sacrale e di acutezza sapienziale:*

quando si incontrano queste persone (anzi, ogni persona) dobbiamo essere consapevoli che noi entriamo nella vita di persone che sono in relazione con Dio; siamo davanti a persone con le quali il Signore sta vivendo un rapporto, magari più o meno acquisito con consapevolezza dalla persona, ma comunque reale; pertanto ciò esige da parte nostra un grande rispetto e un'acutezza sapienziale: noi abbiamo un ruolo che non è certo né quello del Magistero né quello dei teologi, ma quello di operatori pastorali che, essendo vicini alle persone, sono chiamati in modo sapienziale a coniugare l'insegnamento del Signore, gli approfondimenti teologici e il vissuto delle persone; e la modalità di tale mediazione sapienziale non è raccogliibile in nessun libro, ma è il frutto di una paziente e creativa opera di introspezione delle situazioni concrete.

– *valutazione delle situazioni su un versante oggettivo e soggettivo:*

quando svolgiamo la consulenza dobbiamo cercare di raccogliere anzitutto dei "fatti" (versante oggettivo) perché sui fatti si fonda poi il parere; ma dobbiamo tener presente che i fatti si offrono inevitabilmente secondo "un'interpretazione", cioè il modo con il quale le persone ce li raccontano e anche il modo con il quale noi li recepiamo (versante soggettivo); se una persona mi racconta a 30 anni dal matrimonio che una cosa è avvenuta in un certo modo, dobbiamo mettere in conto che tali fatti sono comunque rivisti con gli occhi di oggi; quindi, coniugando i due versanti oggettivo e soggettivo, è possibile arrivare alla verità della vicenda ed evitare di cadere nel relativismo (= "è impossibile conoscere la verità"); tuttavia, rimane la consapevolezza che la verità raggiunta è comunque il frutto di un'analisi interpretativa, quindi aperta alla prova del contrario.

4.
Gli ambiti
sostanziali di
analisi circa la
presenza di
elementi di
invalidità di un
matrimonio

In una causa di nullità l'oggetto è certamente il matrimonio celebrato da due persone; tuttavia l'analisi che viene svolta si rivolge ai due in quanto individui, cioè ci si chiede se l'uno o l'altro oppure entrambi hanno contratto le nozze con tutte le condizioni di validità richieste. Non si va quindi primariamente ad analizzare il tipo di relazione coniugale vissuta dai due individui, relazione che al momento delle nozze non c'era ancora (se non a volte una semplice convivenza); ma si va a svolgere un'indagine "individuale", anche se in tale indagine può essere utile prendere in considerazione sia la relazione vissuta nel fidanzamento che quella vissuta poi nel matrimonio.

In questo paragrafo cercherò di descrivere, sia pur sinteticamente, i possibili capi di nullità a carico delle singole parti che hanno contratto matrimonio. Ciò verrà fatto evidentemente in base alla dottrina e alla disciplina canonica, ma raccogliendo la materia attorno ad alcuni ambiti, così da offrire alcune indicazioni metodologiche utili nell'analisi delle situazioni e nella consulenza.

a) L'ambito della personalità

Un primo gruppo di capi di nullità ruota attorno a un'eventuale "incapacità psichica o psico-sessuale" a contrarre matrimonio da parte dell'individuo. Chiarisco subito che si è qui di fronte alla distinzione fra vera e propria "incapacità" e semplice "difficoltà": l'incapacità è la mancanza radicale delle facoltà psichiche necessarie per sposarsi; la difficoltà è la presenza di queste facoltà fondamentali ma così da essere un po' limitate, intralciate, ostacolate per vari motivi. La nullità riguarda solo il caso di incapacità, cioè l'assenza della possibilità stessa di sviluppare un'adesione dell'intelletto e della volontà al progetto matrimoniale; nel caso della difficoltà, invece, tale possibilità è data anche se in circostanze e modalità più difficoltose rispetto alla media.

– *Incapacità di natura psichica* (cfr. can. 1095):

1°) per "insufficiente uso di ragione" (es. a causa di psicosi o perturbazioni mentali gravi, o di bassissimo quoziente intellettivo, che tolgono in generale la capacità di compiere un atto umano);

2°) per "grave mancanza di discrezione di giudizio circa gli elementi essenziali del matrimonio" (es. a causa di disturbi psichici, magari in connessione a certe circostanze, che tolgono alla persona la capacità di valutare criticamente ciò che comporta la scelta matrimoniale e di determinare liberamente la propria volontà verso tale scelta, per esempio per forti depressioni o esaltazioni causate da un disturbo bipolare);

3°) per "incapacità ad assumere gli oneri coniugali per cause psichiche" (es. a causa di disturbi della personalità, anomalie psicosessuali⁷, schizofrenia, disturbi di dipendenza da droga/alcol/gioco tali da rendere la persona impossibilitata a comportarsi diversamente; la persona magari promette certi impegni al momento delle nozze, ma non ha le capacità psichiche per realizzarli).

⁷ Fra i disturbi a livello psicosessuale si annovera per esempio l'omosessualità, qualora non fosse solo un vizio morale, ma una vera e propria deviazione dell'orientamento sessuale; così pure, di fronte ad altre anomalie o dipendenze sessuali, bisogna distinguere l'aspetto della trasgressione a livello morale da quello di una vera compromissione psicologica: solo nel secondo caso si ha un'incapacità matrimoniale; eventualmente, si potrà prendere in considerazione il primo aspetto (cioè, la mancanza di volontà di vivere correttamente la sessualità) sotto il capo di nullità che riguarda l'esclusione della fedeltà.

In questo ambito uno dei casi più difficili da valutare è quello dell'im maturità o delle nevrosi; quante volte si dice che quella persona è immatura oppure che è disturbata: ciò però non è ancora indice di vera e propria incapacità a contrarre le nozze; può essere solo un sintomo che magari nasconde qualcosa di più radicale, ma ciò va verificato con un'analisi più approfondita⁸, così da valutare se davvero si dà il caso in cui non è più la volontà della persona che sta conducendo la sua vita, ma appunto una malattia o una dipendenza grave⁹.

– *Impotenza copulativa* (cfr. can. 1084):

siamo di fronte al caso in cui una persona non è assolutamente in grado di avere un rapporto sessuale completo, o per cause di natura organica o per cause di natura psicologica, presenti nell'uomo o nella donna; ciò è diverso dalla sterilità (= la persona può

⁸ In merito ad un eventuale approfondimento, potrebbe essere utile, prima di iniziare una causa, far svolgere una perizia extragiudiziale; ma ciò deve essere fatto con molta prudenza, cioè occorre avere alcune attenzioni: capire se in quel momento la persona è in grado di sostenere una perizia (le perizie comportano una certa fatica psicologica, oltre che un costo economico); inoltre, valutare se c'è davvero bisogno di essa (relativamente alla documentazione medica già esistente o al fatto che uno non abbia mai avuto nessun accertamento medico). In questa valutazione può essere utile tenere presente che, in generale, una malattia psichica può essere di ordine costitutivo o di ordine reattivo (in questo secondo caso, se il fatto scatenante fosse avvenuto dopo le nozze, forse è inutile indagare sul prima). Se vogliamo fare la perizia scegliamo il perito giusto, cioè quello più adatto per capire il caso (psicologo, psichiatra, psicosessuologo,...) e aiutiamo il perito a indagare nella giusta direzione in base alle informazioni che abbiamo sul vissuto della persona.

⁹ Se si è di fronte ad una psicopatologia grave è facile individuare un elemento a favore della nullità; ma oggi, in considerazione della mentalità respirata dai giovani, a volte si è di fronte a situazioni di mancanza di criticità, profondità, progettualità oppure a condizioni socio-economiche particolari che portano a scelte affrettate, non pensate: come si può distinguere oggi una situazione normale da una anormale? Come si può definire una persona disturbata psicologicamente? Negli ultimi decenni il Tribunale ecclesiastico ha preso molto seriamente in considerazione l'aspetto psicologico, per esempio intensificando l'uso delle perizie o altri approfondimenti tecnici; certo, sappiamo anche che tra gli psicologi ci sono diversi indirizzi di pensiero, oltre che diverse specializzazioni (psichiatra, psicologo, sessuologo,...). L'approfondimento psicologico è oggi più che mai necessario; tuttavia, occorre chiarire che non è direttamente un perito che dichiara che un matrimonio è nullo: non bisogna confondere i ruoli. Il perito deve dire soltanto qual è la condizione psicologica della persona, anzi quale poteva essere al tempo delle nozze; cioè, offrire un dato tecnico, che il Giudice unirà agli altri dati raccolti nel processo, per giungere lui (e non il perito) a riconoscere o meno la nullità di un matrimonio. Condivido che oggi il vissuto delle persone è nuovo e complesso; ma più che introdurre capi nuovi di nullità, che al momento non sono all'orizzonte, potrebbe evolvere l'interpretazione dei capi esistenti, proprio guardando con più attenzione al vissuto delle persone. In questo senso al perito è utile chiedere non solo se vi sono nella persona psicosi o gravi disturbi psichici, ma se può delineare un quadro più ampio della personalità e delle eventuali problematiche; ciò sarebbe utile soprattutto quando si va a valutare la cosiddetta mancanza di discrezione di giudizio, cioè di valutazione o autodeterminazione, la cui gravità potrebbe risultare dall'insieme delle caratteristiche personali e delle circostanze o eventi vissuti dalla persona.

avere un rapporto sessuale normale ma non può generare); solo l'impotenza copulativa presente al momento delle nozze in modo grave rende nullo un matrimonio, non la sterilità (la quale però potrebbe rendere nullo il matrimonio nel caso fosse stata nascosta, in base a quanto diremo poi sull'errore).

b) Ambito della volontà

La volontà è ciò che fa scaturire il matrimonio nel suo atto sorgivo; ciò si dà nel momento in cui viene espresso il "consenso"; per cui là dove ci fossero al momento delle nozze *difetti volontari* dell'atto del consenso avremmo un matrimonio nullo, cioè un atto di volontà non adeguato per far sorgere il patto nuziale (cfr. can. 1101). Occorre chiarire subito che non si tratta qui di una generica mentalità od opinione che eventualmente un nubendo ha, ma dell'espressione verbale di un preciso intento matrimoniale che però in realtà e consapevolmente non corrisponde alla vera volontà del nubendo: cioè, al momento di esprimere il consenso matrimoniale, egli ha in sé una volontà che chiaramente esclude ciò che è espresso a voce, compiendo così una "simulazione":

– *Esclusione del "matrimonio nella sua totalità"*; uno si sposa, esprimendo esteriormente tutte le formule di rito, ma la sua reale volontà non è quella di fare un matrimonio, bensì di ottenere esclusivamente un altro interesse, come per esempio la cittadinanza; sottolineo il fatto che si è qui di fronte all'assoluta e totale esclusione del matrimonio e non ad una concomitanza di interessi: per esempio il fatto che uno si sposi perché ha di fronte un buon partito, sia socialmente che economicamente, non comporta automaticamente la nullità del matrimonio, poiché generalmente tale interesse è concomitante comunque con un amore, un affetto, un desiderio di fare famiglia, e quindi non è esclusivo ed unico.

– *Esclusione di una "finalità del matrimonio"*, cioè o del bene dei coniugi o del bene dei figli. Ho detto precedentemente che il matrimonio nelle sue caratteristiche fondamentali non è qualcosa di disponibile nelle mani dei coniugi; nel senso che essi aderiscono ad un progetto le cui connotazioni hanno la loro origine nella volontà divina; per questo uno non può di tale progetto decidere di assumere solo qualcosa ed escludere il resto: in tal caso egli non farebbe un matrimonio, ma un altro tipo di convivenza. Quindi se uno si sposa escludendo il bene dell'altro coniuge (per esempio volendolo trattare esclusivamente come un servo o un domestico) è ovvio che la sua reale volontà, al di là di ciò che esprime a voce nel rito, non è quella di tendere al bene dell'altro trattandolo propriamente da coniuge; così pure, se uno si sposa dichiarando che accetta la finalità procreativa, ma già in quel momento ha in sé una volontà che esclude

di avere figli nel suo matrimonio, allora egli non emette un vero consenso matrimoniale. L'esclusione della prole è uno dei capi di nullità più frequenti; ma occorre intendersi bene sul suo significato: escludere è diverso da procrastinare (= portare in là la data in cui avere un figlio); se una persona fondamentalmente è desiderosa di avere un figlio, quindi si sposa anche per questo, ma si organizza (speriamo in modo morale) circa il tempo e le circostanze migliori, allora non si è nel caso dell'esclusione; se invece uno è fondamentalmente negativo nei confronti della procreazione e per questo esprime la volontà di non averne (o in modo assoluto o in modo temporaneamente indefinito o in modo assolutamente condizionato rispetto a certe situazioni), qui si può ravvisare una vera e propria esclusione della finalità procreativa e quindi la nullità del matrimonio¹⁰.

– *Esclusione di una “proprietà del matrimonio”,* cioè della sacramentalità, dell'unicità e fedeltà, dell'indissolubilità. Nel primo caso (a dire il vero assai raro) uno si sposa escludendo volutamente di fare ciò che la Chiesa in quel momento celebra, cioè appunto un sacramento; non è il caso di chi si sposa con indifferenza, poco credente o senza pratica religiosa, ma il caso di chi, al di là di ciò che esprime a voce, ha in sé la chiara volontà di escludere di fare un matrimonio che abbia un valore sacramentale (ciò potrebbe avvenire, per esempio, per forti motivi ideologici)¹¹.

Più frequente è invece il caso di chi esclude un'altra delle proprietà del matrimonio, cioè chi si sposa escludendo di fare un matrimonio unico (per esempio potrebbe capitare con persone musulmane), oppure escludendo di fare un matrimonio fedele (promette di essere fedele, ma già al momento delle nozze ha una vita libertina che non intende cambiare, o ho già un'altra relazione in corso che non intende interrompere), oppure escludendo l'indissolubilità.

¹⁰ Per avere una riprova circa un'effettiva esclusione della prole, può essere utile considerare le modalità usate dalla coppia per evitare gravidanze: quanto più la scelta di metodiche anticoncezionali è radicata, costante, irrinunciabile, sicura, tanto più si ha un indizio che confermerebbe l'asserita esclusione dei figli. L'uso di tali pratiche non riguarda tanto la consumazione del matrimonio (poiché non impedisce il rapporto sessuale ma solo il concepimento), quanto l'intenzione procreativa.

¹¹ Indagare sulla rilevanza della fede in merito alla scelta del matrimonio non è facile, perché è difficile esprimere un giudizio soggettivo circa il grado di fede di una persona. Mi sento di ribadire che non bisogna ridurre la volontà o meno circa la sacramentalità del matrimonio alla presenza o assenza della pratica religiosa. Se ho due giovani che, pur non andando in chiesa da anni, chiedono di sposarsi in Chiesa (nonostante la mentalità oggi diffusa della convivenza o del matrimonio civile), con la seria volontà di fare un matrimonio unico, fedele, indissolubile e procreativo, ho comunque di fronte delle persone che di fatto stanno rispondendo positivamente al progetto matrimoniale che Dio ha su di loro, anche se al momento non ne hanno una particolare consapevolezza religiosa. Perché spegnere questa fiammella di fede? Certo, come pastori o operatori dovremo alimentare il più possibile questa fiammella, ma non possiamo non tenerne conto.

A questo proposito si deve distinguere bene fra la presenza di una generale mentalità favorevole al divorzio e la presenza di una volontà escludente di fare un matrimonio per sempre con una certa persona: uno si sposa con la prospettiva, la volontà, il desiderio, il progetto di stare insieme per sempre con l'altra parte oppure no? La domanda riguarda l'atto attuale, non ciò che eventualmente uno farà o non farà domani; se una persona già al momento delle nozze, al di là di ciò che dice a voce, ha una volontà negativa (*"io mio sposo ma con una riserva, cioè tengo come aperta una porta nel caso che..., perché ritengo che il mio matrimonio si possa sciogliere, che io possa riprendere la mia libertà e possa quindi eventualmente risposarmi"*), allora si è di fronte ad una vera e propria esclusione della proprietà dell'indissolubilità e quindi a un matrimonio nullo¹².

c) *L'ambito delle circostanze*

In questo ambito si prendono in considerazione *i vizi* che possono intaccare l'emissione del consenso matrimoniale; ci sono cioè delle circostanze necessarie perché il consenso produca davvero la nascita di un matrimonio, mancando le quali verrebbe intaccata la validità del matrimonio. Anche a questo riguardo mettiamo in evidenza la diversità fra tali circostanze e un semplice "condizionamento" in cui può avvenire un matrimonio. Infatti, nella realtà concreta il consenso emesso dai nubendi è sempre condizionato, cioè si dà sempre in un particolare contesto, caratterizzato dalla presenza delle famiglie di origine¹³, da una certa cultura o abitudini, da eventi che possono influire sulla decisione matrimoniale, ecc.. Il caso di

¹² Come anche per gli altri capi di nullità riguardanti la simulazione, è importante ricostruire bene le circostanze e le motivazioni per cui essa venne effettuata; cioè, capire che cosa portò una persona ad escludere l'indissolubilità (forse l'incertezza riguarda alla qualità della relazione o all'effettivo amore dell'altra parte, oppure il desiderio di mantenere la possibilità di vivere liberamente senza legami troppo stretti, oppure un'educazione o una mentalità portata a non dare stabilità alle proprie scelte,...); inoltre, capire perché nonostante tale riserva la persona si è sposata (forse per convenienza, oppure perché ormai tutto era preparato, oppure per una certa speranza che i problemi sarebbero poi svaniti,...); quanto più forte è la motivazione della simulazione e quanto più debole è la motivazione che portò comunque alle nozze, tanto più si hanno prove che vanno a confermare l'asserita esclusione dell'indissolubilità (o della fedeltà o della prole). Queste attenzioni, che si hanno in una causa di nullità, in realtà potrebbero essere utilmente tenute presenti anche dal parroco che svolge l'esame dei fidanzati, per meglio comprendere l'effettiva posizione dei nubendi di fronte alle proprietà o finalità del matrimonio; capire meglio che tipo di fidanzamento, in che condizioni attuali, con quale mentalità, con quali prospettive uno si sposa può essere utile per collocare e interpretare bene le risposte date verbalmente.

¹³ Il tema delle famiglie di origine va tenuto molto presente nelle questioni matrimoniali, senza eccedere nella tentazione di sottovalutarlo ma neppure di sopravvalutarlo. Certamente le famiglie di origine sono coinvolte sia nella preparazione alle nozze, che nella vita matrimoniale o nelle crisi coniugali. Esse possono avere un ruolo di supporto, condizionamento, aiuto, imposizione, ostacolo,... E ciò può agevolare o impedire la soluzione dei problemi coniugali, senza comunque giungere a dire che un matrimonio è nullo a causa della suocera. Occorre dunque aiutare questi genitori ad avere un atteggiamento corretto nei confronti della nuova coppia.

vizio del consenso che porta alla nullità implica invece, più precisamente, la presenza di eventi così pesanti e così gravi da togliere alla persona una delle caratteristiche ritenute fondamentali per esprimere un pieno consenso matrimoniale, cioè si è in presenza di costrizione, di errore o di condizione.

– *Mancanza di “libertà”* (cfr. can.1103): se una persona si sposa costretta fisicamente o per timore grave incusso dall'esterno da cui non può liberarsi se non scegliendo il matrimonio, non ha la libertà sufficiente per sposarsi. Facciamo, per esempio, il caso di due fidanzati che sono di fronte ad una gravidanza inaspettata; per valutare la presenza o meno della libertà sufficiente per sposarsi bisognerà valutare nella situazione concreta se vi è un semplice condizionamento (= in forza di tale evento si anticipa un matrimonio già in qualche modo desiderato oppure per un senso di dovere ci si convince che la cosa giusta è sposarsi) oppure una vera e propria costrizione (= uno nonostante la gravidanza rimane fino alla fine contrario al matrimonio, ma si piega ad esso solo perché le minacce o le pressioni esterne hanno causato in lui un'angoscia o una trepidazione così insopportabile che non ha altra via di uscita).

– *“Errore” semplice o doloso nei confronti del futuro coniuge* (cfr. cann. 1097-1098): si tratta del caso in cui uno, sbagliando, sposa un'altra persona rispetto a quella voluta (per es. nel caso di gemello o sosia); oppure del caso in cui uno sposa una persona ma valutando erroneamente presente in lei una qualità direttamente e principalmente intesa (per es. un medico vuole sposare proprio e al di sopra di tutto una persona pure medico perché ritiene ciò essenziale per il matrimonio); oppure del caso in cui uno è portato alle nozze dolosamente imbrogliato rispetto a una qualità personale dell'altro e importante per la futura vita coniugale (per es. quando per la paura di perdere il partner uno volutamente nasconde all'altro la propria sterilità o altra grave malattia). Dunque, in questi casi si è in assenza di circostanze di conoscenza e/o di sincerità tali da non permettere alla persona di indirizzare il suo consenso verso la reale persona voluta e intesa come futuro coniuge e quindi si è in presenza di un motivo di nullità.

– *“Ignoranza” o “errore” nei confronti di ciò che è il matrimonio* (cfr. can. 1096 e 1099): dopo la pubertà si presume che uno abbia la conoscenza sia pur minimale di che cosa consista la vita coniugale e cioè che è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale; se tale conoscenza non ci fosse, non potrebbe formarsi il consenso matrimoniale. Così pure si presume che uno abbia conoscenza delle proprietà del matrimonio (unità, indissolubilità,

sacramentalità); se, al contrario, vi fosse una conoscenza erronea di queste proprietà che arriva al punto di fungere da principio costitutivo della volontà consensuale (= “se io sapessi che il matrimonio che celebro è unico, indissolubile o sacramentale non mi sposerei”), allora vi sarebbe un vizio del consenso e quindi quel matrimonio potrebbe essere nullo. Devo dire però che questa fattispecie di nullità è assai rara, per non dire inesistente nel nostro contesto culturale, in cui è molto difficile che si dia un’ignoranza o un errore di questo genere.

– *Apposizione di “condizioni” circa il passato, il presente o il futuro di una persona* (cfr. can. 1102): se uno si sposasse legando il suo consenso matrimoniale alla realizzazione di un fatto che dovrebbe capitare nel futuro (= “io ti sposo, ma tengo sospeso il mio consenso finché o a condizione che capiti una certa cosa, per esempio che tu ponga la residenza coniugale in una certa città o che intraprenda un certo lavoro”), tale consenso, espresso al momento delle nozze, non sarebbe compiuto perché condizionato da un evento che non è ancora capitato e che potrebbe non capitare, quindi esso non darebbe origine al patto matrimoniale. Potrebbe capitare, invece, che uno emetta un consenso legandolo strettamente ed esplicitamente a una condizione passata o presente riguardante l’altra parte (es. “io mi sposo ma a condizione che il fidanzato, assolto in primo grado, non sia davvero l’uccisore di mio padre”); in tal caso, il consenso è in sé definitivo e compiuto, poiché il fatto a cui si fa riferimento è già avvenuto, quindi il matrimonio si presume valido, ma se la condizione apposta risultasse poi effettivamente mancante, quel matrimonio potrebbe essere dichiarato nullo. È evidente che si è di fronte a circostanze veramente eccezionali e che, per la buona realizzazione del matrimonio, sarebbe meglio chiarire bene prima delle nozze, senza quindi giungere ad apporre alcuna condizione; tant’è che, se in sede di esame dei fidanzati davanti al parroco un nubendo volesse apporre per scritto una condizione circa il passato o il presente dell’altra parte, ciò potrebbe essere fatto solo con l’autorizzazione del Vescovo. La motivazione di fondo di questi possibili capi di nullità (comunque rari) sta nel diritto che ognuno ha di sposare davvero la persona voluta e conosciuta, evitando quindi di trovarsi di fronte a delle gravi sorprese che potrebbero rendere impossibile la vita coniugale.

d) Alcuni ambiti particolari

Già ho ricordato alcuni “*impedimenti*” a contrarre validamente il matrimonio, come l’impotenza copulativa; ora completiamo il quadro con altri casi. Si tratta di situazioni o circostanze che costituiscono per la persona un ostacolo, un impedimento ad affrontare l’atto del matrimonio; se l’impedimento è grave, cioè tocca dimen-

sioni importanti del matrimonio, non potrà esser tolto (dispensato) da nessuno; se invece non fosse così grave, esso a certe condizioni potrebbe essere dispensato dall'autorità ecclesiastica competente (l'Ordinario del luogo). Inoltre, gli impedimenti possono essere o in ordine alla validità (= elementi essenziali) o in ordine alla liceità (= elementi per la fruttuosità) del matrimonio; nel caso in cui un matrimonio fosse stato celebrato in presenza di un impedimento in ordine alla validità (non dispensabile o non dispensato), allora potrebbe essere mossa richiesta di dichiarazione di nullità. Ecco gli impedimenti in ordine alla validità:

– *impedimenti non dispensabili*: permanenza di valido matrimonio precedente di uno o entrambi i nubendi (can.1085); consanguineità fra i nubendi in linea retta (es. nonno e nipote) o, tranne casi assolutamente eccezionali, al secondo grado della linea collaterale, cioè tra fratelli (can.1091);

– *impedimenti dispensabili*: età minima di anni 14 per la donna e 16 per l'uomo (can.1083), disparità di culto fra un battezzato e un non battezzato (can.1086)¹⁴, ordinazione sacra o voto di castità (cann.1087-1088), circostanza di rapimento (can.1089), uccisione del coniuge (can.1090), consanguineità in linea collaterale al 3° e 4° grado cioè fra cugini diretti e fra zio e nipote (can.1091), affinità in linea retta (can.1092), parentela legale (per adozione) in linea retta o al 2° grado della linea collaterale (can.1094), parentela al primo grado della linea retta sorta fra i nubendi per precedente matrimonio invalido con vita comune o per precedente concubinato notorio e pubblico di uno dei due con altra persona (can. 1093).

e) L'ambito celebrativo

Quest'ultimo ambito riguarda la forma canonica di celebrazione delle nozze: presenza dei due nubendi, del ministro assistente le nozze e di due testimoni (cfr. cann. 1108 e 1117). Non sono in questione qui stravaganze o anomalie liturgiche (comunque sempre da evitare), ma le modalità essenziali stabilite dalla Chiesa (dal 1500 in poi) per la valida celebrazione del matrimonio, modalità concernenti il contesto pubblico-comunitario delle nozze e utili

¹⁴ La dottrina comune, non il magistero in modo ufficiale, ritiene che un matrimonio tra un battezzato e un non battezzato non abbia valore sacramentale. Si tratta di un vero matrimonio, con un valore anche spirituale e religioso, ma non ha quella simbologia, quella testimonianza ecclesiale che ha invece il matrimonio fra battezzati, poiché alla base non c'è in entrambi il radicamento in Gesù Cristo appunto attraverso il battesimo. Se successivamente alle nozze il coniuge non battezzato riceve il battesimo, allora quel matrimonio acquista anche la forza della simbologia e della testimonianza sacramentale.

anche per attestare con certezza l'avvenimento del matrimonio. Ecco i casi di possibile nullità per mancanza della debita forma:

– *Mancanza di debito mandato nel caso di un matrimonio tramite procuratore* (cfr. can. 1105): nel caso in cui un nubendo abbia gravi motivi per non presenziare di persona al momento delle nozze, potrebbe dare mandato ad altra persona di riportare il suo consenso matrimoniale; tale matrimonio per procura è valido solo se vi è mandato sicuro, certo e preciso.

– *Mancanza di due testimoni oppure, tranne casi particolari* (pericolo di morte o assenza almeno per un mese), *del ministro assistente* (cfr. can. 1116);

– *Mancanza di debita facoltà da parte del ministro assistente* (mancanza di giurisdizione o di delega¹⁵: cfr. cann. 1109-1112).

– *Celebrazione di matrimonio senza la forma canonica e senza la debita dispensa emessa dall'Ordinario del luogo nel caso di matrimoni misti*, cioè di una persona cattolica con una persona non cattolica (escluso il matrimonio con fedele ortodosso, per il quale la dispensa è solo per la liceità) (cfr. can. 1127).

5.
I livelli di
consulenza in vista
di una causa di
nullità

L'opera di consulenza è particolarmente delicata perché da essa dipende il prosieguo o meno della richiesta di una causa di nullità matrimoniale; per cui propongo alcune indicazioni al fine di evitare inopportune sovrapposizioni o ripetizioni, ma anche insostenibili ingolfamenti o affrettate soluzioni.

a) Diversi "livelli" di consulenza:

– È importante per noi operatori pastorali avere chiaro il fatto che in questo ambito si possono dare diversi livelli di consulenza, nei quali ognuno offre la sua particolare competenza senza prevaricare su quella degli altri; nei primi livelli occorre senz'altro privilegiare l'aspetto pastorale, lasciando quello più giuridico-canonico ai livelli successivi: ciò significa evitare di far raccontare più volte alle persone la propria vicenda matrimoniale (è per loro il rinnovo di una sofferenza), ma offrire soprattutto un atteggiamento di ascolto e fornire indicazioni utili.

¹⁵ La delega per un singolo matrimonio può essere data anche solo oralmente (tuttavia, per sicurezza sarebbe opportuno darla per scritto); la delega per più matrimoni va data sempre per scritto.

C'è anzitutto un *"livello previo"*, che io affiderei ai sacerdoti, e in particolare ai parroci, poiché sono le persone che generalmente sono più a contatto con i fedeli; tuttavia tale primo intervento potrebbe essere attuato anche da un operatore laico, se la parrocchia ha organizzato un buon centro di primo ascolto. A questo livello vorrei sottolineare, anzitutto, l'importanza di valutare bene se nella condizione della persona che si rivolge a noi non ci sia ancora la possibilità di superare i problemi o la crisi coniugale, senza pensare subito al ricorso ad una pratica di nullità: questo è un dovere dei coniugi, ma anche degli operatori pastorali; se possibile, si potrebbe consigliare di farsi aiutare da buoni specialisti (per es. il Consultorio familiare diocesano o altri centri di ispirazione cristiana), facendo comprendere che proprio la fatica e l'impegno nell'affrontare i problemi familiari possono portare a un livello più grande e maturo di amore (oltre che ad evitare per sé e per i figli sofferenze più forti)¹⁶.

Se invece la situazione è ormai pesantemente e irrimediabilmente compromessa, allora, se la persona lo richiede, si può offrire qualche informazione generale sulle cause di nullità, sfatando luoghi comuni infondati (es. *"queste cause costano tanto"*, *"le possono fare solo i personaggi famosi"*, *"se prendi l'avvocato giusto lui ti troverà sicuramente il modo di ottenere la nullità"*, *"si tratta di cause che durano un sacco di anni"*,...). A tal riguardo ricordo, per esempio, che ogni anno nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo vengono introdotte circa 200 cause di nullità di primo grado; di esse forse una o due riguardano persone cosiddette famose, le altre 198 riguardano persone comuni, normali, anche in situazione economica indigente (la normativa vigente, oltre al patrocinio gratuito o semi gratuito, prevede anche la figura del Patrono stabile proprio per situazioni di particolare bisogno); anche i tempi non sono lunghissimi, poiché generalmente si contengono nell'arco di due o tre anni. È importante dunque dare informazioni corrette alle persone, così da non creare ostacoli inesistenti, ma neanche suscitare illusioni inopportune.

¹⁶ Può essere utile accennare qui al caso in cui, pur apparendo motivi fondati per asserire la nullità un matrimonio, c'è tuttavia la volontà dei coniugi di continuare nella vita matrimoniale, superando eventuali problemi. In questi casi si può ricorrere alla cosiddetta *"convalidazione del matrimonio"* (cfr. cann. 1156-1165); essa si può dare nella forma della *"convalidazione semplice"*, cioè col rinnovo del consenso almeno da parte del coniuge che è consapevole di aver fatto un matrimonio nullo (o per difetto di consenso o per impedimento dirimente) (nel caso di presenza di impedimento oltre al rinnovo del consenso occorre che l'impedimento sia cessato o sia dispensato dall'autorità ecclesiastica competente). Oppure, si potrebbe richiedere la procedura di *"sanatio in radice"*, che consiste in un atto della Sede Apostolica o del Vescovo diocesano con cui, senza il rinnovo del consenso ma accertata la volontà di perseverare nella vita coniugale, si dà validità ad un matrimonio nullo, precisamente in questi casi: presenza di impedimenti cessati o dispensabili oppure mancanza di forma canonica nella celebrazione (per es. matrimonio solo civile).

– Qualora le persone inizino a raccontare ai sacerdoti o a operatori pastorali familiari un po' la loro vicenda matrimoniale, si avvia una "*iniziale considerazione del caso*", che tuttavia non deve dilungarsi o approfondirsi eccessivamente, poiché non è a questo livello che verrà offerto il parere più competente circa l'avvio o meno di una causa di nullità. Ciò che è importante è anzitutto capire se i problemi di una coppia sono nati prima o dopo le nozze, cioè se la radice dei problemi che hanno portato alla separazione è legata a certi fatti della vita coniugale o può essere ricondotta a qualche grave fattore precedente, cioè presente già al momento delle nozze. Se, per esempio, una coppia va in crisi dopo 20 anni dalle nozze perché c'è stato un tradimento o altro grave problema, ma la partenza è stata buona e la vita matrimoniale è stata sostanzialmente normale, allora non bisognerà illudere le persone circa la possibilità di avviare una causa di nullità. Se invece dietro alla causa contingente della separazione emerge qualcosa di grave relativo o presente già al momento delle nozze, allora si potrà consigliare quel coniuge di approfondire il suo caso con persone più specializzate, senza tuttavia esorbitare in affermazioni superficiali quali: "*di sicuro il tuo matrimonio è nullo!*"; infatti, sarà compito della successiva consulenza appurare meglio la situazione.

– Giungiamo così a un "*primo livello di consulenza*", proprio degli operatori giuridico-pastorali (magari operanti in un Consultorio familiare oppure in una Curia diocesana); a tale livello spetta il compito di analizzare meglio il caso e di valutare l'opportunità o la possibilità di avviare una causa di nullità. Ciò comporta due aspetti: il primo di sostanza, cioè appurare se da un'analisi un po' più approfondita della vicenda emergono dei dubbi fondati circa la validità del matrimonio; il secondo di opportunità, cioè se dialogando con la persona richiedente emergono motivi che invitano alla prudenza o all'attesa del momento migliore per avviare la causa, magari perché sono in corso procedure conflittuali a livello civile oppure vi è il rischio di ripercussioni negative sulle parti o su altre persone coinvolte (per es. una volta mi è capitato di essere in procinto di introdurre una causa di nullità per esclusione della fedeltà da parte dell'uomo che aveva richiesto la consulenza; ma di fronte a ciò la moglie, che era stata informata di questa iniziativa e non era d'accordo, minacciò di rivelare tutto alla figlia adolescente; per cui, per la paura di compromettere il rapporto con la figlia, quell'uomo decise di sospendere la pratica)¹⁷.

¹⁷ A proposito dei figli può sorgere appunto la domanda di come parlare loro della nullità del matrimonio dei genitori. Certamente è un problema molto delicato, per il quale appunto alcuni genitori manifestano ritrosia o dubbi di fronte alla decisione di introdurre una causa di nullità. Penso che la cosa più importante sia di aiutare questi figli, compatibilmente alla loro età e comprensione, a comprendere il senso vero

– Se il primo livello di consulenza è risultato positivo o comunque possibilista di approfondimenti (o anche nel caso che non ci fosse stata tale prima consulenza), si passa a un “*secondo livello più tecnico*”, svolto da un Avvocato ecclesiastico o da un Patrono stabile del Tribunale ecclesiastico. Si tratta qui di completare la consulenza, per confermare o meno la presenza di elementi sufficienti per dubitare della validità del matrimonio in oggetto e quindi per approntare quanto necessario per avviare eventualmente la causa di nullità nel caso che il richiedente chieda al professionista di assisterlo durante il processo. A parte il servizio svolto dal Patrono stabile che è gratuito, questo stadio di consulenza può comportare per il richiedente un certo costo, che eventualmente verrà inglobato nelle spese del processo nel caso in cui l’Avvocato contattato diverrà il Patrocinatore della causa.

b) Consigli per il “primo livello” di consulenza:

– La prima cosa utile è *individuare le motivazioni della richiesta di consulenza* (“Perché questa persona mi chiede una consulenza: ha riscoperto la fede? vuole risposarsi? sono i parenti o il nuovo partner che insistono?...”); ciò aiuterà ad impostare meglio l’approccio con la persona. Inoltre è utile capire anche lo stato d’animo della persona (“È serena o è ancora agitata perché da poco separata? Ci sono problemi o situazioni che la disturbano emotivamente? Qual è il grado di sofferenza che sta vivendo?...”); anche questo aiuta ad impostare bene il colloquio ed eventualmente a valutare i tempi migliori per affrontare la consulenza e poi un’eventuale inizio di causa.

– Altra attenzione da avere è quella di aiutare le persone a *distinguere i punti di vista dell’analisi*, poiché spesso regna una grande confusione; occorre chiarire che una causa di nullità non consiste anzitutto in una valutazione morale del caso né direttamente in un’analisi psicologica e nemmeno ha immediatamente rilevanza civile, ma è una pratica che dal punto di vista giuridico-canonico tende ad appurare la presenza o meno di motivi che dal punto di vista religioso potrebbero far riconoscere la nullità di un matrimonio (tutti gli altri aspetti sono collaterali). Quindi occorre aiutare le persone a non affrontare questa pratica per provare a sé o agli altri che la colpa era dell’altro e tanto meno per danneggiare l’altro socialmente o econo-

di una causa di nullità: essa non cancella nulla di quanto vissuto, né tanto meno i legami fra genitori e figli! Si tratta solo di fare verità sulla reale entità di ciò che è stato vissuto dai coniugi, soprattutto sotto il versante sacramentale. Se queste comunicazioni avvengono in un clima di serenità (e non di conflittualità fra i genitori) e di intensa e vera affettuosità fra genitori e figli, allora è più facile che la mente e il cuore di questi figli si rimettano con fiducia alle decisioni dei genitori.

micamente; un clima di rispetto e di collaborazione fra le parti è invece importante ai fini della ricostruzione della verità dei fatti, oltre che necessaria dal punto di vista della carità cristiana.

– Affinché le persone possano esprimersi con serenità, offrendo elementi utili per la valutazione del caso, occorre *creare nel colloquio un clima di cordialità e di sincerità*. Ciò significa, da una parte, evitare di impostare la consulenza come un processo, instaurando invece un clima di cordialità; dall'altra, però bisogna evitare di scivolare in un clima di equivoca complicità, avendo invece con le persone una giusta distanza (a livello emotivo e critico) e sottolineando loro la necessità di esprimersi con sincerità.

– La consulenza deve *avviare un primo confronto tra vicenda matrimoniale e capi di nullità*; occorre cioè iniziare a capire se dal racconto o dalle risposte della persona emerge qualche fondato dubbio circa la validità del matrimonio. Ciò richiede una capacità maieutica, nel senso che, senza essere troppo tecnici, si cerca di stimolare le persone a ricordare il loro vissuto concentrandosi sempre più su aspetti che potrebbero essere utili per la valutazione canonica del caso. Ciò deve essere fatto evitando di richiedere alle persone un carico eccessivo di fatica o di dolore, cioè evitando di essere troppo minuziosi o insistenti: a questo primo livello di consulenza basta raccogliere ciò che immediatamente le persone si sentono di esprimere, che generalmente è il ricordo più fresco e genuino.

– In fine occorrerà *offrire ai richiedenti un parere orientativo*, cosa che essi si aspettano. Non si tratta di dire se il loro matrimonio è nullo, ma di dire se, da ciò che è emerso dal colloquio, sembrano o no emergere motivi fondati per ipotizzare una causa di nullità; più di questo non si può né si deve dire a questo primo livello di consulenza. Nel caso di parere favorevole o comunque possibilista per procedere oltre nella consulenza, si daranno opportune indicazioni (cfr. secondo livello di consulenza); nel caso di parere negativo, bisognerà darne giustificazione, riferendosi in generale alla dottrina e alla disciplina ecclesiastica sul matrimonio; ciò non esige di entrare tecnicamente nell'analisi dei singoli capi di nullità, ma anche solo di indicare come in base agli "ambiti" poc'anzi richiamati non sembrano emergere mancanze tali da mettere in discussione non tanto la fruttuosità del matrimonio o il suo buon andamento, quanto più precisamente la sua validità nel momento sorgivo.

c) Indicazioni per il passaggio al secondo livello di consulenza:

– L'operatore che ha svolto una consulenza di primo livello, terminata con parere favorevole, deve poi fornire al richiedente

informazioni circa gli specialisti ecclesiastici abilitati a patrocinare una causa di nullità matrimoniale; infatti in un processo matrimoniale di norma uno deve farsi assistere da un avvocato, che può essere scelto o fra un Avvocato di fiducia (Avvocato rotale o comunque un Avvocato inserito nell'elenco del Tribunale ecclesiastico regionale) oppure da un Patrono stabile che opera presso il tribunale dove si introduce la causa¹⁸.

– Inoltre, è opportuno che l'operatore esponga *il quadro generale della procedura di una causa di nullità*: luoghi, tempi, spese, svolgimento di un processo, così che il richiedente si renda già conto a che cosa va incontro avviando una causa di nullità (si tenga presente che per le spese la CEI ha emanato delle norme precise a cui tutti devono attenersi).

– Infine, può essere utile dare *informazioni sul rapporto fra causa ecclesiastica di nullità ed eventuali conseguenze o connessioni a livello civile*; non è necessario addentrarsi troppo in questioni tecniche, ma solo far presente che la procedura canonica non ha automatica rilevanza in sede civile e non può prendere decisioni in merito ai figli o a questioni economiche o patrimoniali; tali decisioni vengono prese dal giudice civile in sede di separazione o divorzio. Tuttavia, una volta conclusa la causa di nullità con esito affermativo, una o entrambe le parti possono fare richiesta di Delibazione della sentenza canonica, cioè chiedere al Tribunale civile d'Appello che tale nullità sia riconosciuta anche nello Stato italiano, con le conseguenze previste dalla legge italiana.

Conclusioni

Mi pare che da questa breve esposizione emerga chiaramente come sia delicato e importante il compito che hanno gli operatori giuridico-pastorali in questa materia, proprio a partire dai primi approcci e dal primo livello di consulenza canonica. Ritengo che tale importanza e delicatezza concerna in particolare questi tre aspetti:

a) Anzitutto occorre essere consapevoli che dal nostro operato passa *una certa immagine di Chiesa*; incontrando le persone e fornendo loro sia pur solo un parere canonico, noi trasmettiamo un

¹⁸ Salvo il diritto della persona di rivolgersi a chi vuole, a mio parere personale e in base anche alla mia esperienza la via ordinaria potrebbe essere il ricorso ad un Avvocato di fiducia, privilegiando il ricorso ad un Patrono stabile soprattutto per i casi di bisogno (economico, morale, psicologico, sociale,...), ricorso che rivestirebbe una particolare attenzione pastorale, senza nulla togliere alla professionalità e sensibilità degli Avvocati di fiducia.

certo modo con cui la Chiesa ha cura o meno di queste persone, reduci da una sofferenza matrimoniale e desiderose di fare chiarezza nella loro vita, non solo davanti gli uomini ma soprattutto davanti a Dio. Queste persone, sia quelle che da tempo si sono allontanate dalla Chiesa sia quelle che al contrario vi stanno partecipando appieno, hanno l'occasione di incontrare persone o organismi di Chiesa, che cioè agiscono per il bene della Chiesa e che quindi in qualche modo la rappresentano: una Chiesa, appunto, che accoglie, ascolta, accompagna oppure che è distratta, affrettata, scontrosa. L'incontro con noi lascia senz'altro un segno nel cammino ecclesiale delle persone, o in senso positivo o in senso negativo.

b) Sulla qualità della nostra consulenza grava **la possibilità o meno di accesso alla causa di nullità**; occorre quindi evitare atteggiamenti scorretti, sia in senso troppo restrittivo (penalizzando chi invece avrebbe un motivo serio per dubitare della nullità del suo matrimonio), sia in senso esageratamente estensivo (creando dannose illusioni e ingolfando inutilmente il lavoro dei livelli successivi di consulenza); inoltre, dal nostro operato potrebbe dipendere la *buona o meno buona impostazione di una causa*, nel senso che potremmo orientare la causa verso un oggetto pertinente e fondato oppure verso un oggetto che poi si rivela insufficiente e quindi infondato. Occorre dare alle persone un parere che le orienti bene nel successivo cammino.

c) In fine, dobbiamo essere attenti ad inserire la nostra consulenza **in un contesto di un accompagnamento esistenziale/spirituale più generale**. Il nostro operato, infatti, pur limitato ad un aspetto giuridico-canonico, si inserisce necessariamente nel cammino esistenziale e spirituale delle persone; pertanto bisognerà fare in modo che l'apporto fornito sia di giovamento a tale cammino (sia nel caso di parere favorevole verso una causa di nullità matrimoniale sia nel caso contrario che è la maggior parte dei casi). Essendo stati coinvolti nell'analisi della vita delle persone in quanto operatori pastorali, dovremo con delicatezza e rispetto fornire loro anche alcune indicazioni affinché possano rivedere o approfondire il loro cammino di fede. La nullità non è una bacchetta magica; ho conosciuto persone che hanno avuto la dichiarazione di nullità del loro matrimonio, ma sono ancora in balia di problematiche esistenziali non del tutto risolte; al contrario, ne ho conosciute altre che, pur non avendo avuto o potuto avere la nullità, si sono comunque rimesse in piedi attraverso cammini spirituali forti e belli. Certo questo esige una particolare attenzione pastorale da parte della comunità cristiana tutta: uno spirito giusto fra i fedeli, accoglienza da parte della parrocchia, adeguate iniziative a livello zonale o diocesano,...; tutto teso a fornire un accompagnamento adatto per ogni si-

tuazione. Proprio in tale direzione, alla fine del nostro operato, potremmo davvero fare da “ponte”, essere strumento o occasione affinché le persone (al di là o dentro eventuali cause di nullità) possano percorrere nella Chiesa cammini proficui di vita cristiana.

Bibliografia essenziale

Riferimenti magisteriali

- CODICE DI DIRITTO CANONICO, 25 gennaio 1983 (cfr. cann. 1055-1165; 1671-1706); cfr. Ed. Ancora 2004 (a cura della redazione di QDE), *Codice di diritto canonico commentato*.
- GIOVANNI PAOLO II, Esortazione postsinodale *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, (cfr. n.84), in AAS 73 (1981) 81-191.
- GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, in AAS 79 (1987) 1453-1459.
- GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2005, in AAS 97 (2005) 164-166.
- BENEDETTO XVI, Esortazione postsinodale “*Sacramentum caritatis*”, 22 febbraio 2007, (cfr. n.29b), in AAS 99 (2007) 105-180.
- BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, in AAS 98 (2006) 135-138.
- BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007, in AAS 99 (2007) 86-91.
- BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (a cura), *Sulla pastorale dei divorziati risposati*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.
- PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istruzione “*Dignitas connubii*”, 25 gennaio 2005, (cfr. Introduzione), Città del Vaticano 2005.
- CEI, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5 novembre 1990, (cfr. nn. 56-66), in ECEI 4/2610-2684.
- CEI, *Direttorio di pastorale familiare*, 25 luglio 1993, (cfr. nn. 204-206), Ed. Fondazione di religione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”, Roma 1993.

Studi o sussidi

- AA.VV., *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1989.
- AA.VV., *Matrimonio canonico in Italia* (normativa e sussidi), Ed. Centro Ambrosiano, Milano 2003.
- P. BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, Ed. Ancora, Milano 1998.
- P. BIANCHI, *La valutazione dell’esistenza di un vero consenso nell’ammissione al matrimonio*, in «*Ius Ecclesiae*» 15 (2003) n. 2, 407-424.
- P. BIANCHI, *Alla ricerca dei presupposti antropologici dell’ordinamento matrimoniale canonico*, in «*Iustitia*» 60 (2008) 377-392.
- G. CABERLETTI, *La collaborazione tra pastori d’anime e tribunali ecclesiastici in relazione alle cause di nullità matrimoniali*, in «*Quaderni di diritto ecclesiale*» 20 (2007) 415-435.
- P. MONETA, *Il matrimonio nullo (diritto civile, canonico e concordatario)*, Ed. La Tribuna, Piacenza 2005.
- G.P. MONTINI, *È necessario assicurare il carattere pastorale dei tribunali ecclesiastici*, in «*Periodica*» 2009.

- E. ZANETTI, *Consulenza e introduzione di una causa di nullità matrimoniale*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 19 (2006) 70-92.
- E. ZANETTI, *Spirito e metodo richiesti ad un operatore pastorale e giuridico nell'accostarsi, nell'approfondire e nel valutare le vicende e le questioni matrimoniali*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 19 (2006) 105-110.
- E. ZANETTI, *Cause matrimoniali e ricerca della verità*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 20 (2007) 218-224.
- E. ZANETTI, *Conclusioni (circa "la libertà")*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 21 (2008) 103-110.



iter di una causa di nullità matrimoniale

Don BASSIANO UGGÉ*

Segretario particolare del Segretario generale della CEI

1.
Il processo
giudiziale come
mezzo più idoneo
per accertare e
dichiarare la nullità
matrimoniale. La
finalità pastorale
del diritto
processuale
matrimoniale

– *Presupposto: l'assoluta indissolubilità del matrimonio "rato e consumato", che può solo essere dichiarato nullo, mai "annullato".*

Anche se comunemente usato, è del tutto evidente come il termine "annullamento" non possa in alcun modo essere accostato alle cause matrimoniali, che sono "dichiarative", non costitutive, dello stato delle persone, per cui non si può annullare un matrimonio che esiste, ma solo dichiarare che un matrimonio, apparentemente sorto, non c'è mai stato. Così si esprime il Card. Herranz, già Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi: «*L'indissolubilità del matrimonio rato e consumato è una verità di fede che non consente eccezioni né dispense, nemmeno da parte del Santo Padre. Quindi, l'intervento dell'autorità ecclesiastica si limita unicamente a "dichiarare" se dalla celebrazione del matrimonio è nato o meno un vincolo valido [...]. Infatti, affermare che un matrimonio è "nullo" prescindendo dall'accertamento della verità, perché tale nullità risolverebbe i problemi dei coniugi, comporterebbe dare valore "costitutivo" all'intervento dell'autorità [come accade ad es. nelle Chiese ortodosse, che emanano dichiarazioni di stato libero, ndr] e introdurrebbe il divorzio nella vita della Chiesa. D'altra parte, esistono matrimoni nulli che il rispetto della verità, la giustizia e la salus animarum esige che siano dichiarati nulli [...]. Di conseguenza, la Chiesa è obbligata a predisporre un mezzo pastorale che garantisca la realizzazione efficace di queste esigenze di giustizia: cioè di essere giunti, entro i limiti propri della natura umana, alla conoscenza oggettiva della verità circa la validità oppure la nullità del matrimonio in questione»¹.*

¹ J. HERRANZ, *La "Dignitas Connubii" e la trattazione delle cause di nullità da parte dei tribunali diocesani*, in CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Duc in altum. Pellegrinaggio alla Tomba di San Pietro. Incontro di riflessione*. Roma 17-25 settembre 2006, Città del Vaticano 2006, 323.

– **Riaffermazione della validità dei tribunali ecclesiastici e sottolineatura del loro carattere pastorale (Sinodo dei Vescovi 2005; Benedetto XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana del 28 gennaio 2006 ed Esortazione Apostolica post-sinodale *Sacramentum caritatis*).**

L'Esortazione apostolica post-sinodale *Sacramentum caritatis* (= SC) ha riaffermato la validità dei tribunali ecclesiastici in ordine al conseguimento della dichiarazione della nullità matrimoniale (Cfr. n. 29²). La riaffermazione non è scontata, se si guarda ad alcuni spunti, peraltro solo accennati e non nuovi, a possibili alternative presenti nei lavori del Sinodo stesso.

L'affermazione della validità dei tribunali ecclesiastici si è accompagnata alla sottolineatura del loro carattere pastorale. Nell'Esortazione apostolica SC, datata 22 febbraio 2007, Benedetto XVI rimanda al suo discorso al Tribunale della Rota Romana del 28 gennaio 2006 (quindi successivo alla celebrazione del Sinodo del 2-23 ottobre 2005), in cui egli ha distesamente illustrato come gli auspici dei Padri Sinodali inerenti il carattere pastorale dei tribunali ecclesiastici non siano in alcun modo da intendere come contrapposti alla vigente disciplina processuale canonica, in particolare così come racchiusa a mo' di *vademecum* nell'Istruzione *Dignitas Connubii* (= DC) del 25 gennaio 2005. Il discorso di Benedetto XVI illustra in modo mirabile la natura delle cause matrimoniali, ed è sostanzialmente sotteso a questo mio intervento, e per questo riportato in appendice.

Per certi versi, potremmo dire che il Santo Padre illustra come si deve intendere correttamente il principio che nella Chiesa la legge suprema è e deve sempre essere la *salus animarum*, principio che significativamente è posto a suggello sia del Codice di diritto canonico (= CIC) (can. 1752) che della DC (art. 308)³, che appunto si con-

² «Là dove sorgono legittimamente dei dubbi sulla validità del Matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza. Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del diritto canonico, la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere pastorale, la loro corretta e pronta attività. Occorre che in ogni Diocesi ci sia un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Ricordo che è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli. È necessario, tuttavia, evitare di intendere la preoccupazione pastorale come se fosse in contrapposizione col diritto. Si deve piuttosto partire dal presupposto che fondamentale punto d'incontro tra diritto e pastorale è l'amore per la verità: questa infatti non è mai astratta, ma si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele».

³ Così recita l'ultimo ultimo canone del CIC, 1752: «Nelle cause di trasferimento si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema» («In causis translationis applicentur praescripta canonis 1747, servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet»). E così l'ultimo articolo della DC, 308: «Il Vescovo Moderatore vigili affinché i fedeli non siano tratti dall'adire i tribunali per il comportamento degli addetti ad

cludono allo stesso modo, portando tra l'altro la stessa data di pubblicazione (25 gennaio, rispettivamente 1983 e 2005⁴).

2. Le caratteristiche della "nullità matrimoniale" e quindi del processo

Chiediamoci, dunque, quali siano le caratteristiche delle cause di nullità matrimoniale⁵. Il can. 1691 dice che in esse «*si devono applicare, salvo la natura della cosa non si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico*»⁶.

Possiamo così sviluppare tre aspetti: le cause matrimoniali vertono sullo stato delle persone; le cause matrimoniali riguardano il bene pubblico; il processo matrimoniale è un processo giudiziale.

1) La trattazione delle cause matrimoniali deve tenere presente la peculiarità che esse vertono sullo **stato delle persone**. Il processo matrimoniale non serve ad altro che ad accertare la verità, che appunto può essere solo dichiarata, non "creata", la verità dell'essere o meno "coniuge". Così avverte l'art. 7 della DC: «§ 1. La presente Istruzione riguarda soltanto il processo di dichiarazione di nullità di matrimonio, non invece i processi di scioglimento del vincolo coniugale (Cfr. cann. 1400, §1, n. 1; 1697-1706). § 2. Pertanto, è necessario tenere ben presente, per quanto riguarda la terminologia, la differenza tra dichiarazione di nullità e scioglimento del vincolo».

Così si esprimeva Giovanni Paolo II nel discorso al Tribunale della Rota Romana del 1990: «L'Autorità ecclesiastica si studia di conformare la propria azione, anche nella trattazione delle cause sulla validità del vincolo matrimoniale, ai principii della giustizia e della misericordia. Essa perciò prende atto, da una parte, delle gran-

essi e per le eccessive spese, con grave danno delle anime, la cui salvezza deve sempre essere, nella Chiesa, la legge suprema» («Curet Episcopus Moderator ne ob rationem agendi ministrorum tribunalis necnon ob immodicas expensas fideles a ministerio tribunalium arceantur cum gravi damno animabus quarum salus in Ecclesia suprema semper lex esse debet»).

⁴ Anche se la DC risulta essere stata approvata da Giovanni Paolo II l'8 novembre 2004, come si legge nella conclusione.

⁵ Segnalo l'utilità di consultare: UFFICIO NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Notiziario* n. 9, marzo 1999 (NotUNPG), consultabile anche sul sito internet dell'Ufficio: http://www.chiesacattolica.it/pls/cci_new_v3/v3_S2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=1995.

⁶ Così la DC nell'introduzione: «Le difficoltà che ne derivano nel trattare queste cause sono evidenti di per sé, e i giudici dichiarano di doverle continuamente affrontare, tanto più che i canoni relativi ai giudizi in genere e quelli sul giudizio contenzioso ordinario debbono essere applicati soltanto "in quanto compatibili con la materia in discussione" e, inoltre, "osservate le norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di pubblico interesse" (can. 1691)».

di difficoltà in cui si muovono persone e famiglie coinvolte in situazioni di infelice convivenza coniugale, e riconosce il loro diritto ad essere oggetto di una particolare sollecitudine pastorale. Non dimentica però dall'altra, il diritto, che pure esse hanno, di non essere ingannate con una sentenza di nullità che sia in contrasto con l'esistenza di un vero matrimonio. Tale ingiusta dichiarazione di nullità matrimoniale non troverebbe alcun legittimo avallo nel ricorso alla carità o alla misericordia. Queste, infatti, non possono prescindere dalle esigenze della verità. Un matrimonio valido, anche se segnato da gravi difficoltà, non potrebbe essere considerato invalido, se non facendo violenza alla verità e minando, in tal modo, l'unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita personale, coniugale e sociale. Il giudice pertanto deve sempre guardarsi dal rischio di una malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale. Le vie che si discostano dalla giustizia e dalla verità finiscono col contribuire ad allontanare le persone da Dio, ottenendo il risultato opposto a quello che in buona fede si cercava». Concetti molto chiari, riaffermati da Benedetto XVI nel discorso al Tribunale della Rota Romana del 2006, e poi nella Esortazione apostolica SC, in cui si legge: «È necessario [...] evitare di intendere la preoccupazione pastorale come se fosse in contrapposizione col diritto. Si deve piuttosto partire dal presupposto che fondamentale punto d'incontro tra diritto e pastorale è l'amore per la verità» (n. 29).

Per questo occorre che i giudici abbiano raggiunto, *ex actis et probatis*, la **certezza morale** della nullità del matrimonio affinché essi possano emettere una decisione affermativa: «*proprio per il carattere dichiarativo della nullità del vincolo, solo la certezza morale, non un giudizio di probabilità o di opportunità o di benevolenza pastorale può determinarne la pronuncia*»⁷. Il CIC enuncia il principio che «*il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario*» (can. 1060). Così, al riguardo, specifica l'art. 247 dell'istruzione DC: «§ 1. Perché sia dichiarata la nullità di matrimonio si richiede nell'animo del giudice la certezza morale di tale nullità (Cfr. can. 1608, § 1). § 2. Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, tanto in diritto quanto in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario. § 3. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato (can. 1608, § 2). § 4. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme

⁷ G. MAZZONI, «La procedura per la dichiarazione della nullità matrimoniale: ipotesi e prospettive» (= MAZZONI), in NotUNPG, 43.

restando le disposizioni della legge sull'efficacia di talune prove (can. 1608, § 3). § 5. Il giudice che, dopo aver diligentemente esaminato la causa, non ha potuto conseguire questa certezza, deve dichiarare che non consta della nullità di matrimonio, fermo restando l'art. 248, § 5 (Cfr. cann. 1608, § 4; 1060)».

Circa il concetto di certezza morale, costituisce un indiscusso punto di riferimento il celeberrimo discorso al Tribunale della Rota Romana del 1942 di Pio XII, che così illustrò il significato e il contenuto della espressione: «*Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella certezza morale, della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro, ed a cui Noi intendiamo principalmente di riferirCi. Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunciare una sentenza, anche se nel caso particolare sarebbe possibile di conseguire per via diretta o indiretta una certezza assoluta. Solo così può aversi una regolare e ordinata amministrazione della giustizia, che proceda senza inutili ritardi e senza eccessivo gravame del tribunale non meno che delle parti».*

2) La trattazione delle cause matrimoniali, poi, deve tenere presente che esse riguardano il **bene pubblico**. Come lo stato matrimoniale, pur essendo l'*intima* comunione di vita e di amore tra i coniugi (*Gaudium et Spes* n. 48), e riguardando un rapporto a due che si qualifica come *esclusivo* (Cfr. can. 1134), non è un fatto *privato*, così l'accertamento della esistenza o meno del vincolo coniugale non può mai essere ridotto a questione di cui le parti possano disporre autonomamente, né mediante autocertificazione del loro stato né mediante una definizione "consensuale" del medesimo. Come il vincolo coniugale è sottratto alla libera disponibilità delle parti (per questo, pur essendovi matrimoni – quelli non sacramentali e quelli non consumati – che a determinate condizioni possono essere sciolti perché non godono di una indissolubilità assoluta, comunque *ogni* matrimonio è intrinsecamente indissolubile, per cui è sottratto al potere dei coniugi), così accade per l'accertamento dell'esistenza o meno del vincolo coniugale. Come ebbe a dire Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana del 1996, «*mai [...] dovrà dimenticarsi che si tratta di un bene indisponibile e che finalità suprema è l'accertamento di una verità oggettiva, che tocca anche il bene pubblico*». E così Benedetto XVI rivolgendosi al medesimo Tribunale nel 2006: «*I processi, poi, possono vertere anche su materie che esulano dalla capacità di disporre delle parti, nella misura in cui interessano i diritti dell'intera comunità ecclesiale. Proprio in questo*

ambito si pone il processo dichiarativo della nullità di un matrimonio: il matrimonio infatti, nella sua duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi né, attesa la sua indole sociale e pubblica, è possibile ipotizzare una qualche forma di autodichiarazione».

Il processo matrimoniale, dunque, «non è un processo di parti (obbedendo al mero principio dispositivo) ma vede la stessa autorità pubblica attivata nella ricerca della verità [...]; le “parti private” di un simile processo non hanno per sé diritto a sentir dichiarare né la nullità né la validità del proprio matrimonio, bensì a un processo giusto [...] che possa sfociare in una dichiarazione circa il loro stato di vita corrispondente alla verità obiettiva. Anzi, un tale diritto acquista connotazioni di doverosità, in rapporto alla leale collaborazione che le parti medesime sono tenute a prestare per la ricostruzione il più possibile obiettiva e completa del caso»⁸.

3) Circa il fatto che il processo matrimoniale è un **processo giudiziale**, potremmo dire, con un approccio un po' divulgativo, che a livello immediato, di opinione pubblica, ma forse anche di percezione ecclesiale, parlare di “processo” può fare pensare a qualcosa insieme di formalistico/burocratico e di solenne, che quasi spaventa i fedeli, incutendo loro soggezione, e che comunque nella migliore delle ipotesi è percepito come distante dalla loro vita. Tra l'altro, l'immaginario collettivo dipinge spesso le cause matrimoniali come un processo penale, in cui stabilire i torti e le ragioni (mentre in gioco è solo l'accertamento della verità), pubblico (mentre le prove sono pubbliche per le parti, ma riservate per i terzi), in cui i coniugi debbano affrontarsi come in una causa di separazione o di divorzio (mentre normalmente di fatto nemmeno si incontrano). Potrebbe dunque sembrare che il processo sia da ritenere un residuo di altre epoche, quindi uno strumento superato, inidoneo, mentre oggi sarebbe venuto il tempo di accertare la nullità del matrimonio con altre procedure, più snelle, più semplici, più vicine ai fedeli, insomma più “pastorali”. Non intendo certo liquidare con poche battute il dibattito e la riflessione approfondita di chi su questi temi si è impegnato con serietà e con competenza, né escludere che possano essere ipotizzate delle alternative al processo giudiziale⁹, o comunque che la procedura, pur rimanendo giudiziale, possa essere migliorata. Mi limito solo a richiamare cosa intende la Chiesa quando, seguendo una tradizione ormai plurisecolare (e non va dimenticato

⁸ P. BIANCHI, «Le cause di nullità del matrimonio: servizio alla verità del sacramento e alla persona», (= BIANCHI), in NotUNPG, 28s.

⁹ Di solito viene evocato l'accenno, «*peraltro brevissimo*» (BIANCHI, 31), contenuto nel libro-intervista di J. RATZINGER, “*Il sale della terra*”. Cristianesimo e Chiesa nella svolta del millennio. Un colloquio con P. Seewald, Cinisello Balsamo 1997, 237.

che esiste una tradizione ecclesiale anche giuridica), dice che per dichiarare la nullità matrimoniale lo strumento del processo giudiziale è da ritenere particolarmente adatto. Ascoltiamo sul punto le riflessioni del Card. Herranz in occasione della presentazione dell'istruzione DC: «A volte, questa prassi tradizionale della Chiesa è oggetto di critiche o riserve, come se implicasse un eccesso di formalismo. Si ipotizzano vie di soluzione più semplici, che addirittura risolverebbero il problema nel solo foro interno, mediante la cosiddetta "nullità di coscienza", in cui la Chiesa altro non farebbe che prendere atto della convinzione degli stessi sposi circa la validità o meno del loro matrimonio. Talvolta, si auspica pure che la Chiesa rinunci ad ogni sorta di processo, lasciando questi problemi giuridici nelle mani dei tribunali civili. La Chiesa, al contrario, ribadisce la sua competenza per occuparsi di queste cause». Infatti «ci vuole [...] un vero accertamento della verità oggettiva circa la validità o meno dell'unione. Questo impegno di cercare la verità deve soddisfare due requisiti fondamentali: consentire la difesa e discussione degli argomenti pro e contro la nullità, nonché la raccolta delle prove in uno o nell'altro senso; ed assegnare il compito di giudicare ad un terzo imparziale. Questi due requisiti sono proprio quelli del processo giudiziale, istituito giuridico alla cui configurazione nella storia la stessa Chiesa ha peraltro grandemente contribuito»¹⁰. È stato giustamente osservato che «non c'è dubbio che la prassi giudiziaria adottata, mediante una severa procedura rigidamente definita, [...] offra ampie garanzie di obiettività non facilmente conseguibili per altre vie»¹¹.

Così aveva detto Giovanni Paolo II nel discorso al Tribunale della Rota Romana del 1990: «L'istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo, cui ha contribuito in modo non irrilevante la stessa Chiesa con il processo canonico. Ciò, facendo, la Chiesa non ha rinnegato la sua missione di carità e di pace, ma ha soltanto disposto un mezzo adeguato per quell'accertamento della verità che è condizione indispensabile della giustizia animata dalla carità, e perciò anche della vera pace. E vero che, se possibile, vanno evitati i processi. Tuttavia, in determinati casi essi sono richiesti dalla legge come la via più idonea per risolvere questioni di grande rilevanza ecclesiale, quali sono, ad esempio, quelle sull'esistenza del matrimonio».

E Benedetto XVI, parlando al medesimo Tribunale nel 2006, diceva: «Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniu-

¹⁰ http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrptxt_doc_20050208_present-dignitas-connubii_it.html#INTERVENTO%20DELL'EM.MO%20CARD.%20JULIÁN%20HERRANZ.

¹¹ MAZZONI, 41.

gale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità. [...] lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia. Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia delle decisioni dei giudici».

Per accertare la verità obiettiva dei fatti occorre quindi la **dialettica processuale**. Non basta che uno dei due coniugi – ma nemmeno, per ipotesi, entrambi, qualora fossero d'accordo, e quindi convergessero nella ricostruzione dei fatti – esponga il proprio punto di vista perché sia garantita la verità. Occorre, invece, che emergano, essendo adeguatamente provati e convincentemente argomentati, tutti gli elementi che possono illuminare un lato della vicenda. Dice molto bene Mazzoni: «*Nessun protagonista del procedimento infatti può sottrarsi, pur partendo dal proprio orizzonte e dal proprio punto di vista, dal cercare sinceramente e lealmente la verità, neppure la parte che chiede la dichiarazione di nullità e il suo patrono*»¹². La DC avverte esplicitamente circa la particolare difficoltà delle cause matrimoniali (art. 33), che esigono serietà (Cfr. 42 § 2, 43 § 4, 30, oltre alla introduzione, 15, 17 e 19), quindi idoneità e diligenza da parte degli operatori di giustizia (pensiamo, ad esempio, alla complessità della prova di una simulazione, che consiste in un atto interno della volontà); e la difficoltà non si risolve se non nell'accertamento di tutti gli elementi che, essendo utili e rilevanti, sono conoscibili, così da poterli valutare. Questo è, mi pare, il senso della dialettica, che non si identifica necessariamente con il contraddittorio in senso di contenzioso (poi sui termini ci si potrà intendere, senza peraltro fare eccessive questioni di “parole”).

Si discute se, essendo un processo senz'altro *giudiziario*, il processo matrimoniale debba essere anche qualificato come *contenzioso*, oppure no. Chi dice di no, lo dice perché appunto non si tratta di un processo nel quale ci sia da contendere per rivendicare un diritto, ma solo da accertare la verità; chi dice di sì, lo dice nel senso che il processo matrimoniale non ricade nella disponibilità delle parti. È comunque fuori discussione che il processo matrimoniale sia un processo giudiziale e che il Legislatore abbia inteso mantenerlo come tale. Così infatti l'art. 5 § 1 della DC: «*Le cause di nullità di matrimonio possono essere decise solo mediante una sentenza*

¹² MAZZONI, 47.

del tribunale competente». «La DC non ha inteso minimamente attenuare il principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che al contrario è spesso ribadito (Cfr. per esempio, artt. 95 § 1; 230; 233 § 2; 270, 7°). Tra l'altro, se da un lato il processo matrimoniale non è contenzioso nel senso che non si verifica (almeno necessariamente) un conflitto tra le parti e che comunque anche qualora ci fosse il conflitto sarebbe sui generis (in quanto relativo non propriamente al rapporto tra le parti, ma tra queste e la verità), dall'altro un coniuge che si opponesse alla dichiarazione di nullità in nome della verità delle cose (naturalmente provata, non soltanto affermata) non sarebbe una parte "litigiosa". In altre parole: per il fatto di essere "non contenzioso" perché "non (necessariamente) conflittuale", il processo matrimoniale non può in alcun modo essere malinteso come necessariamente "consensuale". [...] Il solo fatto che entrambi i coniugi ritengano nullo [anche in perfetta buona fede] il loro matrimonio, non comporta assolutamente che lo sia effettivamente né che lo svolgimento del processo sarà per ciò stesso più facile»¹³. Si comprende facilmente come sia arduo, oggi, far intendere questo, in un contesto nel quale spesso, purtroppo, i coniugi sono portati a ritenere che il vincolo matrimoniale ricada nella loro disponibilità. Non è infrequente, infatti, che la separazione (intesa come cessazione non della mera coabitazione ma del vincolo stesso), in quanto consensuale, sia percepita come accordo tra gli sposi per porre fine alla loro relazione, così che entrambi possano ritenersi liberi: basta che lo vogliano. Insomma, i coniugi sono spesso portati a ritenere di poter decidere insindacabilmente di separarsi/divorziare, intendendo per separazione/divorzio il venir meno del vincolo matrimoniale.

Pur essendo autenticamente giudiziale, il processo matrimoniale presenta caratteristiche proprie. Da questo punto di vista, è senz'altro interessante ed istruttivo notare come la DC – il cui maggior contributo, come affermato da Benedetto XVI nel discorso al Tribunale della Rota Romana del 2006, «consiste nell'indicare in che misura e modo devono essere applicate nelle cause di nullità matrimoniale le norme contenute nei canoni relativi al giudizio contenzioso ordinario, in osservanza delle norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di bene pubblico» – ha precisato alcuni aspetti tipici del processo di nullità matrimoniale, che richiamo brevemente.

Anzitutto, dal punto di vista terminologico¹⁴, rispetto ai canoni paralleli del CIC, la DC evita termini contenziosi (lite/litiganti;

¹³ B. UGGÉ, «La terminologia non contenziosa dell'istruzione "Dignitas connubii"» (= UGGÉ), in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 372s.

¹⁴ La cui ricaduta e importanza, dal punto di vista anche pastorale, è ben evidenziata da MAZZONI, 46.

controversia), dicendo ad es. che il libello introduce non la lite, ma la causa; che le parti si presentano davanti al giudice non per la contestazione della lite, ma per la concordanza del dubbio, il quale deve circoscrivere non l'oggetto della controversia tra le parti, ma l'oggetto della causa; che con la citazione della parte convenuta inizia non la lite ma l'istanza; che nel processo si confrontano non i litiganti, ma le parti, che sono coniugi; rispetto all'attore, l'altro coniuge non è definito parte avversa ma parte convenuta o altra parte; che la sentenza definisce non la controversia ma la questione trattata davanti al tribunale (la sentenza quindi non pone fine ad un contenzioso tra le parti, ma si pronuncia sulla realtà dei fatti).

In secondo luogo, la DC enfatizza il riferimento alla ricerca della verità come unico scopo del processo: così, ad es., negli artt. 65 § 2, 95 § 1, 178, 196 § 2, 198 § 2, 1°.

«L'istruzione, riportando quanto già stabilito dal CIC circa l'obbligo per le parti e i testi di dire tutta e sola la verità (Cfr. artt. 167 § 1, 177, 178), riporta in nota all'art. 167 § 1 la celeberrima allocuzione al Tribunale della Rota Romana di Pio XII del 2 ottobre 1944, nella quale il Pontefice aveva additato "un giudizio conforme alla verità" come unico fine del processo matrimoniale, tale da comportare e richiedere "unità di azione nei singoli partecipanti alle cause matrimoniali" (AAS 36 [1944] 282s.). Il Papa indicava in concreto come illecito "costruire fatti non esistenti, dare agli esistenti una infondata interpretazione, negarli, confonderli od offuscarli" (287s.). In tal senso non è possibile ipotizzare un contrasto con le parti, ed eventuali secondi fini (ad esempio ostruzionistici) nella loro partecipazione al processo sarebbero del tutto fuori luogo, in quanto estranei alla natura del processo matrimoniale. Come si era espresso Giovanni Paolo II nell'allocuzione al Tribunale della Rota Romana del 28 gennaio 2002, "gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero bene" (AAS 94 [2002] 344)»¹⁵.

Al riguardo, così leggiamo nei §§ 2-3 dell'art 65 della DC, che possono essere considerati nuovi, non avendo corrispondenza nel CIC: «§ 2 [...] il giudice esorti i coniugi perché, postposto ogni personale desiderio, collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità ed in spirito di carità, all'accertamento della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa matrimoniale. § 3. Se poi il giudice avverte che i coniugi nutrono reciproca ostilità, li esorti caldamente perché nel corso del processo mettano da parte ogni rancore e si ispirino vicendevolmente alla disponibilità, alla correttezza ed alla carità». Sul punto, risultano assai incisive le parole di Benedetto XVI nel discorso alla Rota Romana del 2006: «Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per

¹⁵ UGGÉ, 372-373.

accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità. [...] Nessun processo è a rigore contro l'altra parte, come se si trattasse di infliggerle un danno ingiusto. L'obiettivo non è di togliere un bene a nessuno, bensì di stabilire e tutelare l'appartenenza dei beni alle persone e alle istituzioni. A questa considerazione, valida per ogni processo, nell'ipotesi di nullità matrimoniale se ne aggiunge un'altra più specifica. Qui non vi è alcun bene conteso tra le parti, che debba essere attribuito all'una o all'altra. L'oggetto del processo è invece dichiarare la verità circa la validità o l'invalidità di un concreto matrimonio».

In questa prospettiva, si comprende come la DC raccomandi ad entrambi i coniugi di prendere parte al processo (Cfr. artt. 95 § 1 e 303 § 2), richiamando in particolare alla parte convenuta il dovere di parteciparvi, e al giudice di fare il possibile perché ciò si realizzi (Cfr. art. 138 § 2). Tra l'altro l'art. 102 della DC contempla la possibilità che i coniugi introducano insieme la causa di nullità matrimoniale.

Tutto ciò considerato, risulta agevole – anche se non si intende con ciò essere sbrigativi – la risposta alla domanda: premesso che per dichiarare la nullità matrimoniale l'accertamento della verità non può non essere rigoroso, esistono **alternative al processo** giudiziale? Teoricamente sì, ma in ogni caso non si vede come una eventuale procedura alternativa potrebbe essere sostanzialmente diversa dall'attuale, non potendo infatti non prevedere *comunque* che: 1) l'esito finale della procedura sia meramente dichiarativo e non già costitutivo, non potendo in alcun modo essere assimilato a procedimenti di grazia che si danno, ad es., per lo scioglimento del matrimonio¹⁶; 2) la decisione sulla nullità presupponga l'accertamento della verità, e dunque: la raccolta di prove oggettive; la loro "pubblicità"; 3) sia data alle parti la possibilità di resistere e comprovare; 4) la decisione finale sia argomentata, quindi motivata; 5) le parti abbiano la possibilità di impugnare il provvedimento¹⁷. Sembra, pertanto, più opportuno, come dirò nella conclusione con le parole di Herranz, concentrarsi sulla procedura attuale, quindi quella giudiziale, cercando di ottenerne il miglior funzionamento possibile, con eventuali migliorie, piuttosto che ipotizzare procedure alternative che finirebbero per non dissomigliare più di tanto dall'attuale. La questione comunque non è certo all'ordine del giorno.

¹⁶ Nei quali, pure, peraltro è necessario che circa il fatto della inconsumazione o della assenza di battesimo in almeno uno dei due coniugi sia stata raggiunta la certezza morale.

¹⁷ Cfr. utilmente BIANCHI, 18-32, e MAZZONI, 38-53.

Dagli aspetti sopra indicati discendono istituti tipici delle cause di nullità matrimoniale.

1) Al fine di ottenere particolari garanzie nella diligenza e nella certezza dell'esame da parte dei giudici, il tribunale deve essere sempre (o almeno in seconda istanza) **collegiale** (Cfr. DC art. 30)¹⁸.

2) Nelle cause di nullità matrimoniale il giudice, una volta avviata la causa, non solo può ma anche deve **agire d'ufficio** (Cfr. DC art. 71: «il giudice può e deve supplire alla negligenza delle parti nell'addurre prove e nell'opporre eccezioni, ogni qual volta lo ritenga necessario per evitare di emettere una sentenza ingiusta»). «Per fare un esempio molto semplice, nel caso in cui i coniugi fossero concordi [anche in buona fede, s'intende] nel chiedere la dichiarazione di nullità, il giudice (e per la sua parte naturalmente anche il difensore del vincolo) dovrebbe essere ancor più vigile per evitare che ciò che potrebbe essere pro vincolo non sia conosciuto e quindi valutato, comportando in tal modo un giudizio non corrispondente alla verità obiettiva dei fatti»¹⁹. Nella DC è significativa, ad es., la (rispetto al CIC) nuova prescrizione secondo cui, al termine della fase istruttoria, il giudice deve evitare «di emettere il decreto che dichiara la conclusione in causa, se ritiene che ci sia ancora qualcosa da indagare affinché la causa possa ritenersi sufficientemente istruita. In tal caso il giudice, dopo aver udito, se ritenuto opportuno, il difensore del vincolo, ordini che si completi ciò che manca» (art. 238).

Per questo motivo si comprende come, d'altra parte, nelle cause matrimoniali non sia obbligatoria la presenza di un avvocato (Cfr. can. 1482 § 3). Sul punto, rimando ad alcune interessanti e pertinenti considerazioni²⁰ che inquadrano la figura dell'avvocato nell'ottica più che del garante del pur sacrosanto diritto alla difesa, in quella del consulente giuridico che, in quanto esperto, può aiutare validamente il fedele «ad individuare le motivazioni e le prove che possono condurre l'indagine a discernere la verità»²¹. È vero che la DC prescrive (art. 101) che « § 1. Fatto salvo il diritto delle parti di difendersi personalmente, al tribunale è fatto obbligo di curare che entrambi i coniugi possano provvedere alla tutela dei loro diritti con l'aiuto di una persona competente, soprattutto nelle cause che presentano peculiari difficoltà», e, in particolare, che «§ 2. Se a giudizio del presidente la presenza di un procuratore o di un avvocato è necessaria, e la parte non provvede entro il termine stabilito, lo stesso presi-

¹⁸ Addirittura «il Vescovo Moderatore può assegnare le cause di più rilevante difficoltà o di maggiore importanza al giudizio di cinque giudici (Cfr. can. 1425, § 2)» (DC, art. 30 § 2).

¹⁹ UGGÉ, 373.

²⁰ Cfr. MAZZONI, 46ss.

²¹ MAZZONI, 47.

dente, secondo quanto il caso richiede, li nomini ed essi manterranno il loro ufficio fino a quando la parte non ne abbia costituiti altri»; tuttavia, l'istruzione fa riferimento alla eventuale necessità di un avvocato proprio nell'ottica sopra indicata. In assenza dell'avvocato, infatti, spetterà comunque al giudice stesso «*supplire alla negligenza delle parti nell'addurre prove e nell'opporre eccezioni*» (non troppo diversamente da come accade nei procedimenti amministrativi per lo scioglimento del matrimonio non consumato, che non prevede la possibilità della presenza dell'avvocato, ma al massimo quella di un giurisperito, Cfr. can. 1701 § 2); se, invece, il giudice ritenesse necessaria l'assistenza tecnica di un legale, sarà questi ad aiutare la parte.

In fondo, la nomina dell'avvocato da parte del giudice dice ancora una volta che null'altro, se non la ricerca della verità obiettiva dei fatti, che è la garanzia del vero bene per tutti (per i fedeli e per la comunità), è lo scopo e il dinamismo fondamentale del processo²².

3) Nelle cause di nullità matrimoniale agisce sempre, sotto pena di nullità degli atti (Cfr. DC art. 60), il difensore del vincolo, che ha il diritto-dovere di prendere parte attivamente al processo (cfr. DC art 56, che si riferisce in particolare alle cause per incapacità psichica; e non solo la DC stabilisce che il difensore del vincolo «*in grado di appello, valutati diligentemente tutti gli atti, anche se può fare riferimento alle osservazioni a favore del vincolo di prima istanza, deve sempre proporre le sue osservazioni, soprattutto circa un supplemento di istruttoria, se questo è stato eseguito*» (art. 56 § 6), ma l'art 279 § 2, che non ha corrispettivo nel CIC, prescrive che «*fermo restando quanto prescritto dall'art. 264 (trasmissione d'ufficio), il difensore del vincolo è tenuto per dovere d'ufficio a interporre appello, se ritiene non sufficientemente fondata la sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità di matrimonio*». La parte pubblica, che deve distinguersi per «*provata prudenza e sollecitudine per la giustizia*» (DC art. 54) non deve creare un contraddittorio artificioso, fittizio, ma garantire che gli elementi e le argomentazioni che *rationabiliter* (can. 1432 e DC art. 56 § 5), «*servata rei veritate*», (DC 56 § 3), a suo giudizio ostassero alla dichiarazione di nullità siano messi in luce così da consentire una ricerca obiettiva della verità e quindi un pronunciamento conforme a verità da parte del terzo imparziale, cioè del giudice. «*Ciò non significa che l'accordo tra le parti debba essere guardato con sospetto e che la parte pubblica debba agire a mo' di guastafeste, complicando inutilmente e a tutti*

²² Cfr. T. VANZETTO, «Procuratori, avvocati e patroni: a tutela dei diritti dei fedeli», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 421-435.

i costi ciò che sarebbe invece pacifico e lineare, ma che esiste una indisponibilità dei coniugi nella definizione del loro stato di vita, che esclude qualsiasi possibilità di autocertificazione della nullità del loro matrimonio»²³.

Il Card. Herranz, presentando la DC, aveva detto con molta chiarezza: «Nel caso dei processi di nullità matrimoniale, si è introdotto un ruolo specifico, che consente di mantenere quelle caratteristiche quando entrambe le parti sono concordi nel chiedere la dichiarazione di nullità: si tratta del difensore del vincolo, cui spetta proprio apportare in ogni caso tutto ciò che si possa addurre in favore della valida esistenza del vincolo coniugale». Con la partecipazione obbligatoria del difensore del vincolo ai processi matrimoniali, dunque, «viene garantita maggiormente la dialettica processuale, volta ad accertare la verità», secondo le parole di Benedetto XVI nel discorso alla Rota Romana del 2006.

4) Ricordiamo poi il principio della **doppia sentenza (o decisione) conforme**, per cui è possibile passare a nuove nozze «dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una seconda sentenza, [...] non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa o al decreto oppure stabilito dall'Ordinario del luogo» (can. 1684 § 1). Pertanto, anche in assenza di iniziativa delle parti e perfino della parte pubblica, cioè del difensore del vincolo, è prescritto che «la sentenza che da principio dichiarò la nullità del matrimonio insieme agli appelli, se ce ne furono, e agli altri atti del giudizio, siano trasmessi d'ufficio al tribunale di appello entro venti giorni dalla pubblicazione della sentenza» (can. 1682 § 1), essendo prevista una particolare procedura abbreviata nel caso in cui la sentenza affermativa sia stata emanata in primo grado di giudizio o *tamquam in prima instantia* (can. 1682 § 2: «Se fu emanata una sentenza a favore della nullità del matrimonio in primo grado, il tribunale di appello, ponderate le osservazioni del difensore del vincolo e anche delle parti, se ve ne siano, con suo decreto confermi sollecitamente la decisione oppure ammetta la causa all'esame ordinario del nuovo grado»).

5) E comunque, dal punto di vista sostanziale, anche una doppia decisione di nullità **non passa mai in giudicato**, e quindi è per ipotesi rivedibile, qualora sorgessero elementi nuovi, non ancora ponderati nei due (o più) gradi di giudizio, di tale gravità da suggerire di “riaprire il caso” con la nuova proposizione della causa

²³ UGGÉ, 373.

(così la DC, art. 292, che non trova luogo parallelo nel CIC: «Non si richiede che i nuovi argomenti o le nuove prove, di cui all'art. 290, § 1, siano gravissimi, e ancor meno decisivi, che esigano cioè indiscutibilmente una decisione contraria, ma è sufficiente che la rendano probabile»).

4. Le fasi del processo

«Se si comparasse il processo matrimoniale canonico con altri meccanismi processuali [...] non si potrebbe che constatare la semplicità del primo, che si incentra, con un numero di formalità assai ridotto, attorno ai seguenti quattro momenti fondamentali: formulazione delle domande e delle eccezioni delle parti e fissazione del dubbio su cui il tribunale è legittimato a indagare e a pronunciarsi; raccolta delle prove, pubbliche per le parti e riservate per i terzi, e loro eventuale integrazione; spazio perché le parti possano discutere alla luce delle prove proposte, precisando le loro conclusioni; decisione motivata da parte del tribunale collegiale»²⁴. Potremmo dire schematicamente – con i limiti che ogni schema comporta – che colui che è interessato alla dichiarazione di nullità deve: 1) domandare; 2) provare; 3) argomentare; 4) convincere.

Le fasi principali del processo – il cui iter in parte è stabilito anche dal regolamento di ogni singolo tribunale ecclesiastico regionale²⁵ – sono dunque²⁶:

– la fase introduttoria, con:

- * l'individuazione del **tribunale competente** a trattare la causa di nullità (di norma quello del luogo della celebrazione del matrimonio o del domicilio della parte convenuta; eventualmente anche quello del domicilio della parte attrice o del luogo in cui si trovano la maggior parte delle prove: Cfr. DC art. 10);
- * la presentazione del **libello** da parte di uno dei coniugi, che è “attore”, o anche di entrambi qualora intendessero avanzare insieme la richiesta di nullità; il libello è fondamentale anzitutto perché «il giudice non può prendere in esame alcuna causa se non gli venga presentata domanda da parte di chi [...] ha il diritto di impugnare

²⁴ BIANCHI, 30.

²⁵ Cfr. I *Tribunali ecclesiastici regionali italiani (Organici e Regolamenti)*. Annuario 2007, Roma 2007. Cfr. P. BIANCHI, «I Tribunali ecclesiastici regionali italiani: storia, attualità e prospettive. Le nuove norme CEI circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani» (= BIANCHI2), in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 393-420.

²⁶ Cfr. L. BAROLO, *Dove sta la Sacra Rota? Breve introduzione ai processi canonici di nullità di matrimonio e di scioglimento del vincolo*, Milano 2008; G.P. VALSECCHI, «Lo svolgimento delle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 373-385.

il matrimonio» (DC art. 114); poi perché esso tra l'altro deve contenere, «anche se non necessariamente con parole tecnicamente precise, la ragione della domanda e cioè il capo o i capi di nullità per i quali il matrimonio è impugnato» (DC art. 116 § 1, 2°), indicando «almeno sommariamente su quali atti e su quali mezzi di prova l'attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce» (DC art. 116 § 1, 2°);

* la costituzione del **tribunale**, cioè del collegio giudicante (DC art. 118), oltre che la designazione del notaio e del difensore del vincolo;

* la **citazione** dell'altro coniuge, parte "convenuta", con la quale l'istanza comincia ad essere pendente (DC art. 129);

* la "**concordanza del dubbio**", cioè la determinazione e la fissazione (peraltro modificabile nel corso del processo, DC art. 136) dei motivi giuridici per i quali si domanda la nullità e sui quali quindi si dovrà indagare (la formula del dubbio, infatti, «*determina la materia che deve essere oggetto dell'indagine*», DC art. 160);

– la fase **istruttoria**, con la raccolta, sotto la guida del giudice, delle **prove** – «*di qualsiasi genere, sempre che esse appaiano utili per la decisione della causa e siano lecite*» (DC art. 157 § 1) –, proposte dalle parti, private e pubblica, o anche cercate e acquisite d'ufficio dal giudice: deposizione delle parti e dei testi – e relativa acquisizione di "testimoniali"; eventuale **documentazione**; eventuali **perizie** di parte e/o d'ufficio; **presunzioni**);

– la fase **discussoria**, in cui le parti e il difensore del vincolo, dopo la **pubblicazione degli atti** (che permette di prendere visione delle prove raccolte, così da poter eventualmente avanzare ulteriori richieste istruttorie, che saranno valutate dal giudice) e la "**conclusione in causa**" (con la quale si può ritenere che la causa sia stata sufficientemente istruita), espongono per iscritto, con facoltà di replica, anche più di una volta (avendo la parte pubblica il diritto alla contro-replica), le proprie **argomentazioni a favore o contro** la dichiarazione di nullità;

– la fase **decisoria**, con la riunione, segreta, del collegio dei tre giudici – di cui uno può essere laico –, i quali (eventualmente anche a maggioranza, non all'unanimità) possono dichiarare la nullità del matrimonio solo se hanno raggiunto la **certezza morale** della stessa. La **sentenza**, debitamente motivata in diritto e in fatto, deve essere redatta entro un mese. È possibile che il tribunale decida di apporre alla/e parte/i un **divieto** a passare a nuove nozze (Cfr. DC, art. 251);

– la prima sentenza a favore della nullità del matrimonio ha bisogno di ottenere **conferma** da parte del tribunale di secondo grado, al quale quindi la sentenza e gli atti di causa vengono trasmessi d'ufficio. Tale conferma può aver luogo al termine di un particola-

re procedimento abbreviato (il cd. *processus brevior*, appunto). Le cause giungono senz'altro al Tribunale Apostolico della Rota Romana in terzo grado, qualora ci siano state due sentenze difformi, una *pro nullitate*, cioè affermativa, e l'altra *pro vinculo*, cioè negativa (e il più delle volte ciò non accade, mentre spesso si sente dire che il tale ha ottenuto l'annullamento – che invece tale non è – dalla “Sacra Rota”, impropriamente chiamata così, quasi ad evocare un alone di mistero o di leggenda...). Va anche detto che la Rota Romana è tribunale d'appello ordinario per tutti i fedeli che da qualsiasi parte del mondo volessero far trattare la loro causa in secondo grado da quel tribunale apostolico (Cfr. DC art. 27).

5. I tempi

Introducendo il discorso sui tempi e i costi dei processi matrimoniali, è importante evidenziare quanto sia necessario offrire ai fedeli e, più in generale, all'opinione pubblica una adeguata informazione su questo tema. L'esperienza dice infatti che spesso perfino le persone che più attivamente partecipano alla vita della comunità cristiana non conoscono neppure l'abc del funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Più che per il possibile danno all'immagine della Chiesa, al quale mirano certe campagne di disinformazione, questa situazione è da scongiurare per il rischio che i fedeli si trattengano dal rivolgersi ai tribunali per motivi in realtà inesistenti, quando invece potrebbero risolvere questioni di coscienza.

Circa i tempi del processo, la legge canonica prescrive che «*giudici e tribunali provvedano affinché, salva la giustizia, tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza (can. 1453)*» (DC art. 72). L'indicazione della normativa canonica è quindi molto chiara: la durata massima del processo deve essere di un anno in primo grado, di sei mesi in secondo (dove l'istanza può concludersi o col *processus brevior* o con l'ordinario esame, condotto a norma del can. 1640: «*Nel grado d'appello si deve procedere allo stesso modo che in prima istanza, salve le debite proporzioni; ma, se non si debbano eventualmente completare le prove, si addivenga alla discussione e alla sentenza immediatamente dopo la contestazione della lite fatta a norma dei cann. 1513, §1 e 1639*»).

“*Quam primum, salva iustitia*”, quanto prima, fatta salva la giustizia, è dunque il principio che deve ispirare la durata dei processi matrimoniali.

Osserva Daneels: «*Non è un compito facile coniugare la dovuta serietà con la dovuta celerità nelle cause per le dichiarazioni di nullità del matrimonio. Non sono pochi i tribunali ecclesiastici nel mondo dove la durata delle cause è davvero eccessiva, ma non di rado c'è*

anche l'impressione che ci sia preoccupazione soltanto per la celerità e non per la serietà delle cause di nullità matrimoniale»²⁷. Si tratta di una tensione fisiologica, ineliminabile: l'esigenza di una maggiore celerità nei processi canonici di nullità matrimoniale è «legittima, ma compresente con l'altra pure importantissima di compiere un accertamento il più possibile scrupoloso e completo, trattandosi di decidere sulla validità di un vincolo sacramentale e in materia di status delle persone. In questi casi si impone al giudice canonico un compito quasi irrealizzabile, e cioè quello di soddisfare insieme le esigenze della rapidità e della certezza»²⁸. Certamente, però, l'obbligo di assicurare una giustizia ragionevolmente veloce è grave, come ha ammonito Benedetto XVI nel discorso al Tribunale della Rota Romana del 2006: «La verità cercata nei processi di nullità matrimoniale non è [...] una verità astratta, avulsa dal bene delle persone. È una verità che si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele. È pertanto assai importante che la sua dichiarazione arrivi in tempi ragionevoli. La Provvidenza divina sa certo trarre il bene dal male, anche quando le istituzioni ecclesiastiche trascurassero il loro dovere o commetterebbero degli errori. Ma è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli». Ammonimento, quello del Papa, confluito, insieme alle raccomandazioni dei Padri Sinodali del 2005, nell'Esortazione Apostolica SC: «Bisogna poi assicurare, nel pieno rispetto del diritto canonico, la presenza sul territorio dei tribunali ecclesiastici, il loro carattere pastorale, la loro corretta e pronta attività. Occorre che in ogni Diocesi ci sia un numero sufficiente di persone preparate per il sollecito funzionamento dei tribunali ecclesiastici. Ricordo che è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli» (n. 29).

Sul punto specifico della durata dei processi (peraltro pur sempre minima rispetto a quella dei processi civili), si deve senz'altro registrare qualche nota dolente, ammessa del resto dalla stessa DC, nella cui introduzione leggiamo che «negli ultimi decenni mentre è aumentato il numero delle cause di nullità di matrimonio, per contro, troppo spesso sono diminuiti i giudici e gli altri addetti ai tribunali tanto da essere pochi e del tutto impari ad assolvere il loro ufficio». In effetti purtroppo accade non raramente che i tempi dei processi canonici di nullità matrimoniale se non biblici siano comunque dilatati rispetto a quelli massimi prescritti dalla normativa canonica; e ciò spesso dipende dal fatto che gli operatori dei tribunali ecclesiastici sono insufficienti per numero, oppure sono impegnati

²⁷ F. DANEELS, «Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio», in *Quaderni di diritto ecclesiale* 14 (2001), 87.

²⁸ S. BERLINGÒ, «Brevi note sull'entrata in vigore del Motu proprio "Causas matrimoniales"», in *Il diritto ecclesiastico* 83/II (1972), 289.

ti anche in altri compiti ministeriali, così da non potersi dedicare come converrebbe all'attività giudiziaria²⁹. Interessante è notare che il CIC e la DC affidano il compito di garantire la giusta durata del processo ai giudici e ai tribunali: l'eccessiva durata di una causa può dipendere dall'andamento patologico della causa stessa e/o dalla gestione complessiva dell'attività dei tribunali regionali. In alcuni tribunali, per esempio, è divenuto abituale il fatto che tra la presentazione del libello e la convocazione delle parti (quindi l'avvio della fase istruttoria) trascorrono dei mesi (se non addirittura più di un anno), con evidente detrimento per il bene delle anime. In concreto e di fatto, quanto al numero delle cause trattate dai tribunali regionali italiani, possiamo considerare tre dati, relativi al primo grado o prima istanza e riferiti al periodo 2002-2007: le cause introdotte, cioè iniziate; quelle concluse (normalmente perché arrivate a sentenza, in alcuni casi perché archiviate); quelle ancora pendenti alle fine di ogni anno.

1) Nel 2007, le cause introdotte in primo grado sono state 3.204, con un aumento di 127 unità (+4,1%) rispetto al 2006, quando erano state 3.077. Il dato è coerente con quello degli anni precedenti (3.079 nel 2005, 2.974 nel 2004, 3.147 nel 2003 e 2.936 nel 2002), e denota un *trend* costante.

2) Nel 2007 è aumentato il numero delle cause concluse: 3.209 in prima istanza, rispetto alle 3.116 del 2006, con un incre-

²⁹ Il processo matrimoniale «è un meccanismo assai semplice che, piuttosto sobrio di formalismi, si mostra atto a dar spazio in modo bilanciato a tutti i suoi protagonisti e a raggiungere, in tempi relativamente brevi, una sentenza esecutiva, soprattutto anche tenendo conto della possibilità di cui al can. 1682, § 2 per il giudizio di secondo grado. Anzi, se ci fosse nei tribunali un organico sufficiente, costituito da persone davvero preparate (il che vuol dire meno errori, lungaggini, utilizzo retto delle possibilità offerte dalle norme di rito) e messe in condizione di dedicare un tempo sufficientemente lungo e continuativo a questo ministero pastorale, verosimilmente i tempi stessi di trattazione delle cause – peraltro nemmeno questi comparabili con quelli di altri sistemi giudiziari, pur più complessi e gravati di lavoro – potrebbero essere ulteriormente accorciati» (BIANCHI, 30s.). È vero che qui tocchiamo il tasto doloroso della diminuzione del clero, per cui ormai per non pochi uffici in diocesi i sacerdoti scarseggiano, dovendosi così sobbarcare un doppio, quando non triplo o quadruplo, incarico; però forse il problema prima ancora che pratico è, se così si può dire, di mentalità o di "politica ecclesiastica", per cui la preoccupazione per i tribunali ecclesiastici rischia di essere sostanzialmente residuale, rispetto ad altre urgenze che pur ci sono e premono. Il problema della qualità e del numero degli operatori dei tribunali ecclesiastici chiama in causa la responsabilità diretta dei Vescovi, come prescritto dal decreto generale della CEI sul matrimonio canonico: «Per assicurare il retto e spedito funzionamento dei Tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale i Vescovi diocesani promuovano con ogni impegno la qualificazione di sacerdoti idonei ad assumere il compito di giudici e di difensori del vincolo (Cfr cann. 1420, par. 4; 1421, par. 3 e 1435)» (n. 58). In tal senso va anche la DC: «I Vescovi hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico [cfr. artt. 42 § 2 e 43 § 4] a istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in tribunale» (introduzione).

mento di 93 unità (+ 3%). Negli anni precedenti le cause concluse in prima istanza erano state 3.025 nel 2005, 2.988 nel 2004, 2.850 nel 2003 e 2.917 nel 2002).

3) Quanto alle cause ancora **pendenti** alla fine di ogni anno, erano 6.544 alla fine del 2007, 6.547 alla fine del 2006, 6.604 alla fine del 2005, 6.595 alla fine del 2004, 6.509 alla fine del 2003, 6.410 alla fine del 2003. Il numero delle cause pendenti – più del doppio di quelle concluse – risulta dunque essere ancora elevato (anche se la situazione non è uguale in tutti i tribunali), con il rischio che, come accennato, i nuovi processi debbano attendere mesi, e in taluni casi anni, prima di essere avviati alla fase istruttoria e al giudizio.

6. I costi

Le Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi della CEI del 2001³⁰ hanno avuto di mira in particolare la finalità di rendere «il meno oneroso possibile, sotto il profilo delle spese, l'accesso ai Tribunali» (premessa) anche grazie ad alcune puntualizzazioni sulla figura e sul ruolo dei patroni stabili (Cfr. art. 6). Riguardo al dettaglio dei costi delle cause, secondo le Norme del 2001 «la parte attrice, che invoca il ministero del Tribunale ecclesiastico, è tenuta a versare al momento della presentazione del libello un contributo di concorso ai costi della causa. La parte convenuta è tenuta a versare un contributo di concorso ai costi della causa nel caso in cui nomini un patrono di fiducia ovvero ottenga di fruire dell'assistenza di un patrono stabile ai sensi dell'art. 6; non è tenuta ad alcuna contribuzione ove partecipi all'istruttoria senza patrocinio, anche in caso di acquisizione, su sua richiesta, di prove ammesse dal giudice. La misura dell'uno e dell'altro contributo è determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo. Le parti che versano in condizioni di provata indigenza possono chiedere al Preside del Collegio giudicante la riduzione del predetto contributo o l'esenzione dal versamento dello stesso. La riduzione o l'esenzione vengono concesse dallo stesso Preside del Collegio giudicante dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso. Al Preside medesimo spetta stabilire l'eventuale rateizzazione del previsto contributo» (art. 4 § 2). Attualmente (Consiglio Episcopale Permanente 22-25 gennaio 2007) il contributo della parte attrice è fissato in € 500,00, quello eventuale della parte convenuta in € 250,00. Se si tiene presente che, per fare un esempio, il

³⁰ Cfr. P. BIANCHI2.

suddetto contributo della parte attrice (€ 500,00) può risultare inferiore al costo di una perizia d'ufficio psichiatrica o psicologica (minimo € 420,00, massimo € 650,00), che è solo uno dei possibili costi del processo, si può ben dire che le Norme hanno scelto un regime di quasi gratuità della causa³¹, i cui costi vengono sostenuti dalla CEI³² (e dalla Regione ecclesiastica di appartenenza del tribunale, ma solo con un contributo straordinario³³), oltre che dalle eventuali contribuzioni volontarie offerte dalle parti al termine della causa (Cfr. art. 2 § 1 e art. 4 § 3). Per quanto riguarda l'onorario degli avvocati, esso è compreso tra un minimo di € 1.500,00 e un massimo di € 2.850,00. La determinazione delle misura dell'onorario «a) avviene a preventivo, per la parte attrice al momento dell'ammissione del libello e per la parte convenuta al momento della presentazione del mandato; b) avviene a consuntivo al momento della conclusione della fase istruttoria, previa presentazione al Preside del Collegio giudicante della distinta degli ulteriori oneri sostenuti dal patrono. La suddetta determinazione stabilisce la somma da richiedere dal patrono alla parte a titolo di compenso definitivo. [...] Il Preside del Collegio informa le parti di quanto dovuto ai sensi del paragrafo precedente. In particolare, della informazione preventiva viene redatto apposito documento che, sottoscritto dalle parti interessate, dagli avvocati e procuratori nonché dal Preside del Collegio, è conservato negli atti di causa» (art. 5 § 3-4). La parte può usufruire del gratuito pa-

³¹ Cfr. F. COCCOPALMERIO, «Punti qualificanti delle Norme della Conferenza Episcopale Italiana», in NotUNPG, 34, dove troviamo un'interessante prospettiva, anche se il paragone va fatto *mutatis mutandis*: «Il motivo di fondo che determina il legislatore ad adottare il sistema della quasi gratuità è l'assimilazione del processo per accertare la nullità del matrimonio al caso della celebrazione dei sacramenti, che è del tutto gratuita o prevede una semplice offerta». Così, poi, Bianchi: «Uno scopo che si coglie come sicuramente perseguito è quello di rendere il meno oneroso possibile ai fedeli l'accesso ai tribunali ecclesiastici per le cause di nullità matrimoniale: sia sotto il profilo delle spese di giudizio, sensibilmente abbassate rispetto a quanto ammontano oggi; sia sotto il profilo della consulenza previa, determinante per tutta la causa e comunque momento pastorale molto delicato; sia sotto il profilo della possibilità di avere un patrocinio gratuito (da parte dei patroni stabili) o comunque controllato sotto il profilo dei costi, a evitare quegli abusi che hanno nociuto e nociono a una categoria peraltro nella gran maggioranza meritevole come quella dei patroni di fiducia. Tutto ciò senza disattendere il diritto-dovere dei fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa, che si realizza attraverso il versamento di una tassa di importo limitato e attraverso la possibilità, ma a causa finita, di concorrere volontariamente in modo ulteriore alle dette necessità» (BIANCHI2, 411).

³² «Il contributo finanziario ordinario alla vita e al funzionamento dei tribunali regionali risulta essere invece a carico della CEI. Il criterio che ispira la determinazione di tale contributo è in sostanza quello del carico di lavoro dei singoli tribunali, commisurato empiricamente al numero delle cause trattate ogni anno: lo afferma il § I dell'articolo, che accanto a una quota di intervento uguale per ogni tribunale, prevede appunto un'altra quota determinata sulla base del numero di cause trattate nell'anno» (BIANCHI2, 415).

³³ Cfr. BIANCHI2, 414-415.

trocinio (art. 5 § 6), oltre che del patrocinio del patrono stabile che non riceve mai alcun compenso dai fedeli, nemmeno per la consulenza previa (art. 6 § 3)³⁴.

7. Conclusione

Mi pare assai significativo, concludendo, riportare due passaggi dai discorsi di Benedetto XVI al Tribunale della Rota Romana del 2006 e del 2007 sul rapporto tra tribunali ecclesiastici e pastorale: *«L'attenzione dedicata ai processi di nullità matrimoniale trascende sempre più l'ambito degli specialisti. Le sentenze ecclesiastiche in questa materia, infatti, incidono sulla possibilità o meno di ricevere la Comunione eucaristica da parte di non pochi fedeli»* (2006); e: *«Il contributo dei tribunali ecclesiastici al superamento della crisi di senso sul matrimonio, nella Chiesa e nella società civile, potrebbe sembrare ad alcuni piuttosto secondario e di retroguardia. Tuttavia, proprio perché il matrimonio ha una dimensione intrinsecamente giuridica, l'essere saggi e convinti servitori della giustizia in questo delicato ed importantissimo campo ha un valore di testimonianza molto significativo e di grande sostegno per tutti»* (2007).

Cosa fare, in concreto, per corrispondere come conviene a queste attese? Concludo con le parole, nuovamente, del Card. Herranz, che così ebbe a dire presentando la DC: *«A nessuno sfugge la fallibilità umana che può far sì che non ci sia vera giustizia in una decisione concreta, o che essa non sia tempestiva. Certamente, non è facile giudicare quando queste situazioni realmente si verificano e, perciò, si deve procedere con cautela nel dare informazioni sui processi, evitando di cadere nella superficialità di una cronaca scandalistica non adeguatamente fondata. D'altra parte, sarebbe assurdo demonizzare in generale uno strumento di per sé valido, quali sono i tribunali ecclesiastici, per il fatto che esso in qualche caso non funzioni bene. Al riguardo, la Chiesa intende seguire l'unica via saggia: perseverare nell'intento di migliorare i processi sia in serietà che in tempestività. Facilitare il loro accesso a tutti gli interessati in uguaglianza di opportunità, e rendere sempre più armoniche le decisioni di tutti i tribunali»*.

³⁴ Sulla consulenza e sui patroni stabili, DC Art. 113: *«§ 1. Presso ogni tribunale ci sia un ufficio o una persona, dalla quale chiunque possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità di introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere. § 2. Qualora questa funzione sia svolta dagli addetti del tribunale, questi poi non possono aver parte nella causa né come giudici né come difensori del vincolo. § 3. In ogni tribunale, per quanto è possibile, si costituiscano patroni stabili, retribuiti dallo stesso tribunale, i quali possono svolgere la funzione di cui al § 1, ed esercitare l'ufficio di avvocati e procuratori a favore delle parti che di preferenza decidono sceglierli (Cfr. can. 1490). § 4. Se la funzione di cui al § 1 è stata demandata a un avvocato stabile, egli non può assumere la difesa della stessa causa, se non come avvocato stabile»*.

APPENDICE

Benedetto XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 2006

Illustri Giudici, Officiali e Collaboratori del Tribunale Apostolico della Rota Romana!

È passato quasi un anno dall'ultimo incontro del vostro Tribunale con il mio amato predecessore Giovanni Paolo II. Fu l'ultimo di una lunga serie. Dell'immensa eredità che egli ci ha lasciato anche in materia di diritto canonico, vorrei oggi particolarmente segnalare l'Istruzione *Dignitas connubii*, sulla procedura da seguire nelle cause di nullità matrimoniale. Con essa si è inteso stendere una sorta di *vademecum*, che non solo raccoglie le norme vigenti in questa materia, ma le arricchisce con ulteriori disposizioni, necessarie per la corretta applicazione delle prime. Il maggior contributo di questa Istruzione, che auspico venga applicata integralmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, consiste nell'indicare in che misura e modo devono essere applicate nelle cause di nullità matrimoniale le norme contenute nei canoni relativi al giudizio contenzioso ordinario, in osservanza delle norme speciali dettate per le cause sullo stato delle persone e per quelle di bene pubblico.

Come ben sapete, l'attenzione dedicata ai processi di nullità matrimoniale trascende sempre più l'ambito degli specialisti. Le sentenze ecclesiastiche in questa materia, infatti, incidono sulla possibilità o meno di ricevere la Comunione eucaristica da parte di non pochi fedeli. Proprio quest'aspetto, così decisivo dal punto di vista della vita cristiana, spiega perché l'argomento della nullità matrimoniale sia emerso ripetutamente anche durante il recente Sinodo sull'Eucaristia. Potrebbe sembrare a prima vista che la preoccupazione pastorale riflessa nei lavori del Sinodo e lo spirito delle norme giuridiche raccolte nella *Dignitas connubii* divergano profondamente tra di loro, fin quasi a contrapporsi. Da una parte, parrebbe che i Padri sinodali abbiano invitato i tribunali ecclesiastici ad adoperarsi affinché i fedeli non canonicamente sposati possano al più presto regolarizzare la loro situazione matrimoniale e riaccostarsi al banchetto eucaristico. Dall'altra parte, invece, la legislazione canonica e la recente Istruzione sembrerebbero, invece, porre dei limiti a tale spinta pastorale, come se la preoccupazione principale fosse quella di espletare le formalità giuridiche previste, con il rischio di dimenticare la finalità pastorale del processo. Dietro a questa impostazione si cela una pretesa contrapposizione tra diritto e pastorale in genere. Non intendo ora riprendere approfonditamente la questione, già trattata da Giovanni Paolo II a più riprese, soprattutto nell'allocuzione alla Rota Romana del 1990 (Cfr.

AAS, 82 [1990], 872-877). In questo primo incontro con voi preferisco concentrarmi piuttosto su ciò che rappresenta il fondamentale punto di incontro tra diritto e pastorale: l'amore per la verità. Con questa affermazione, peraltro, mi ricollego idealmente a quanto lo stesso mio venerato Predecessore vi ha detto, proprio nell'allocuzione dell'anno scorso (Cfr. AAS, 97 [2005], 164-166).

Il processo canonico di nullità del matrimonio costituisce essenzialmente uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale. Il suo scopo costitutivo non è quindi di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità. L'istituto del processo in generale, del resto, non è di per sé un mezzo per soddisfare un interesse qualsiasi, bensì uno strumento qualificato per ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo. Il processo, proprio nella sua struttura essenziale, è istituto di giustizia e di pace. In effetti, lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia. Ogni sistema processuale deve tendere, quindi, ad assicurare l'oggettività, la tempestività e l'efficacia delle decisioni dei giudici.

Di fondamentale importanza, anche in questa materia, è il rapporto tra ragione e fede. Se il processo risponde alla retta ragione, non può meravigliare il fatto che la Chiesa abbia adottato l'istituto processuale per risolvere questioni intraecclesiali d'indole giuridica. Si è andata consolidando così una tradizione ormai plurisecolare, che si conserva fino ai giorni nostri nei tribunali ecclesiastici di tutto il mondo. Conviene tener presente, inoltre, che il diritto canonico ha contribuito in maniera assai rilevante, all'epoca del diritto classico medioevale, a perfezionare la configurazione dello stesso istituto processuale. La sua applicazione nella Chiesa concerne anzitutto i casi in cui, essendo la materia del contendere disponibile, le parti potrebbero raggiungere un accordo che risolverebbe la lite, ma per vari motivi ciò non avviene. Il ricorso alla via processuale, nel cercare di determinare ciò che è giusto, non solo non mira ad acuire i conflitti, ma a renderli più umani, trovando soluzioni oggettivamente adeguate alle esigenze della giustizia. Naturalmente questa soluzione da sola non basta, poiché le persone hanno bisogno di amore, ma, quando risulta inevitabile, rappresenta un passo significativo nella giusta direzione. I processi, poi, possono vertere anche su materie che esulano dalla capacità di disporre delle parti, nella misura in cui interessano i diritti dell'intera comunità ecclesiale. Proprio in questo ambito si pone il processo dichiarativo della nullità di un matrimonio: il matrimonio infatti, nella sua duplice dimensione natura-

le e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi né, attesa la sua indole sociale e pubblica, è possibile ipotizzare una qualche forma di autodichiarazione.

A questo punto viene da sé la seconda osservazione. Nessun processo è a rigore *contro* l'altra parte, come se si trattasse di infliggerle un danno ingiusto. L'obiettivo non è di togliere un bene a nessuno, bensì di stabilire e tutelare l'appartenenza dei beni alle persone e alle istituzioni. A questa considerazione, valida per ogni processo, nell'ipotesi di nullità matrimoniale se ne aggiunge un'altra più specifica. Qui non vi è alcun bene conteso tra le parti, che debba essere attribuito all'una o all'altra. L'oggetto del processo è invece dichiarare la verità circa la validità o l'invalidità di un concreto matrimonio, vale a dire circa una realtà che fonda l'istituto della famiglia e che interessa in massima misura la Chiesa e la società civile. Di conseguenza si può affermare che in questo genere di processi il destinatario della richiesta di dichiarazione è la Chiesa stessa. Attesa la naturale presunzione di validità del matrimonio formalmente contratto, il mio predecessore, Benedetto XIV, insigne canonista, ideò e rese obbligatoria la partecipazione del difensore del vincolo a detti processi (Cfr. Cost. ap. *Dei miseratione*, 3 novembre 1741). In tal modo viene garantita maggiormente la dialettica processuale, volta ad accertare la verità.

Il criterio della ricerca della verità, come ci guida a comprendere la dialettica del processo, così può servirci per cogliere l'altro aspetto della questione: il suo valore pastorale, che non può essere separato dall'amore alla verità. Può avvenire infatti che la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo. Il principio dell'indissolubilità del matrimonio, riaffermato da Giovanni Paolo II con forza in questa sede (Cfr. i discorsi del 21 gennaio 2000, in AAS, 92 [2000], 350-355; e del 28 gennaio 2002, in AAS, 94 [2002], 340-346), appartiene all'integrità del mistero cristiano. Oggi purtroppo ci è dato di constatare che questa verità è talvolta oscurata nella coscienza dei cristiani e delle persone di buona volontà. Proprio per questo motivo è ingannevole il servizio che si può offrire ai fedeli e ai coniugi non cristiani in difficoltà rafforzando in loro, magari solo implicitamente, la tendenza a dimenticare l'indissolubilità della propria unione. In tal modo, l'eventuale intervento dell'istituzione ecclesiastica nelle cause di nullità rischia di apparire quale mera presa d'atto di un fallimento.

La verità cercata nei processi di nullità matrimoniale non è tuttavia una verità astratta, avulsa dal bene delle persone. È una verità che si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele. È

pertanto assai importante che la sua dichiarazione arrivi in tempi ragionevoli. La Provvidenza divina sa certo trarre il bene dal male, anche quando le istituzioni ecclesiastiche trascurassero il loro dovere o commettessero degli errori. Ma è un obbligo grave quello di rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli. Inoltre, la sensibilità pastorale deve portare a cercare di prevenire le nullità matrimoniali in sede di ammissione alle nozze e ad adoperarsi affinché i coniugi risolvano i loro eventuali problemi e trovino la via della riconciliazione. La stessa sensibilità pastorale dinanzi alle situazioni reali delle persone deve però portare a salvaguardare la verità e ad applicare le norme previste per tutelarla nel processo.

Mi auguro che queste riflessioni giovinno a far comprendere meglio come l'amore alla verità raccordi l'istituzione del processo canonico di nullità matrimoniale con l'autentico senso pastorale che deve animare tali processi. In questa chiave di lettura, l'Istruzione *Dignitas connubii* e le preoccupazioni emerse nell'ultimo Sinodo si rivelano del tutto convergenti. Carissimi, attuare quest'armonia è il compito arduo ed affascinante per il cui discreto svolgimento la comunità ecclesiale vi è tanto grata. Con il cordiale auspicio che la vostra attività giudiziale contribuisca al bene di tutti coloro che si rivolgono a voi e li favorisca nell'incontro personale con la Verità che è Cristo, con riconoscenza ed affetto vi benedico.



Una pastorale di prevenzione e di accompagnamento: sinergia tra pastorale familiare, consulenti giuridici e realtà consultoriali in diocesi

Mons. ENRICO SOLMI - Vescovo di Parma

Premessa

Vede più lontano degli altri non chi è più alto, ma chi si appoggia sulle spalle degli altri...

L'immagine mi viene naturale all'inizio di questa relazione perché finalmente si incontrano realtà e persone che operano in un ambito simile (gli sposi, la famiglia), ma con approcci, metodi e professionalità specifiche.

Abbiamo sotto gli occhi le situazioni di crisi che portano sovente alla separazione, al divorzio e non di rado alla formazione di una nuova relazione nella convivenza o nel matrimonio civile. Così pure alla richiesta di verifica della validità del vincolo matrimoniale.

Oggi ci poniamo davanti **un'opportunità ed una sfida molto importante**: creare una sinergia tra soggetti diversi: l'Ufficio di Pastorale del Matrimonio e della famiglia, le realtà consultoriali presenti in diocesi e i consulenti giuridici che operano in una Chiesa locale per pensare e attuare una **pastorale di prevenzione e di accompagnamento** verso gli sposi e le famiglie.

Sono soggetti tra loro diversi:

- la **pastorale familiare**¹ ha una caratterizzazione popolare e si rivolge a tutti, attraverso strumenti "forti e deboli insieme" della relazione, delle consuetudini, della metodologia spesso maturata sul campo e di una coorte di operatori che si apre a fisarmonica, secondo le fasi della vita e le sensibilità delle diocesi... È una pa-

¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Direttorio di pastorale Familiare*, Fondazione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, Roma 1993, 93. (da questo momento semplicemente Direttorio).

storale sempre in divenire e che risente ancora di situazioni “umoralì”, di tante attese e di cocenti delusioni che sono di per sé naturali dato l’ampio spettro dei destinatari. Gode delle sfumature e delle relazioni, sa crescere anche quando apparentemente non ci sono riscontri immediatamente visibili.

- **I centri di consulenza** hanno una struttura più rigida e definita², una metodologia precisa; pur avendo un’opera di prevenzione e di formazione, spesso intercettano situazioni “difficili” e già segnate dallo sviluppo negativo della crisi, hanno spesso operatori professionali e strutture più forti.
- **I consulenti giuridici** operanti, presumo, in maggior parte nei tribunali ecclesiastici, mantengono un livello professionale definito e preciso, godono di una struttura ben delineata e, ritengo, di mezzi adeguati. Qui arrivano situazioni ormai delineate da verificare e considerare secondo precise linee di intervento. A rigore si potrebbe dire che potrebbero fare a meno dei due soggetti precedenti.

Ci troviamo davanti ad una situazione delicata perché possiamo – a volte anche constatiamo – vedere tre realtà distinte le une dalle altre e chiuse anche ai reciproci influssi, collegate, caso mai, da reciproche richieste dettate da esigenze di procedura e da invii.

Lo scenario non è da fantascienza, a volte succede e può essere aggravato da una conoscenza reciproca superficiale, da giudizi taglienti e da facili personalismi che nascono anche in queste situazioni e che tante diocesi potrebbero raccontare.

Ma qui nasce la sfida vera che ha alcuni punti irrinunciabili.

Parliamo o sogniamo una “pastorale integrata” e questo potrebbe esserne un caso significativo, ma preferisco vedere qui un’attuazione di un profetico dettato della pastorale familiare: la famiglia come **realtà trasversale e centro unificatore della pastorale in genere**³. Questo è vero in generale, ma ancor più, (sarebbe meglio azzardare un “naturalmente”) per chi ha come destinatario la famiglia stessa...ma questo che potrebbe o dovrebbe essere naturale, **non è una tradizione assodata delle nostre Chiese** è, in realtà una sfida e un obiettivo che ci siamo proposti in tante situazioni con esiti diversi e che ora ci riproponiamo con questo importante convegno.

Sappiamo bene dell’opportunità che abbiamo davanti così come non ci nascondiamo le difficoltà che possono ostacolare e ostacolano questo cammino. Sono di carattere diverso e toccano sia l’**identità** delle tre realtà in causa sia non di rado le **persone stesse**

² Cfr. CEI-UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA, *I consultori sul territorio e nella comunità*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1991.

³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Matrimonio e famiglia oggi in Italia*, Roma 1969, n. 16, in: *Enchiridion Cei*, vol. 1, EDB, Bologna 1985, 683-706.

che le compongono disposte o meno alla comprensione e al dialogo reciproco.

La situazione delle nostre diocesi o regioni ecclesiali parla in un senso o in un altro, riscontrando la sorprendente collaborazione di alcuni dei soggetti in causa, o, più spesso, ratificando una chiusura, se non addirittura la presenza di autentiche barriere, incrostate dal tempo che impediscono uno scambio costruttivo limitando gli episodici contatti solo alle necessità e ai bisogni reciproci.

È sotto gli occhi di tutti la situazione del matrimonio e delle famiglie.

Non è qui il caso di farne una disanima statistica, ma di sottolineare alcuni **atteggiamenti** che possono essere condivisi da tutti: da chi opera nella pastorale della famiglia, nei centri di consulenza e nei tribunali ecclesiastici, o comunque esercita una professione giuridica.

In chiave negativa possiamo affermare che vanno esclusi gli atteggiamenti della **rassegnazione**, del **giudizio** e della **rinuncia** che spesso si coniugano con l'angolo visuale dato dalla propria professione o ambito di intervento ed anche da situazioni personali o presenti in famiglia che feriscono profondamente e condizionano la percezione della situazione odierna. Cerco di delineare alcune tipologie.

Chi opera nella **pastorale della famiglia** non ha, di per sé, una professionalità specifica, ha coniugato vita personale e formazione, deve mantenere uno sguardo ampio, attento alla propria esperienza e favorevole a cullare speranze anche a fronte di situazioni difficili. Inoltre il suo impegno si rivolge a tutti, incontrando un arco molto ampio di situazioni: da chi cerca un percorso impegnativo di fede a chi, ad esempio, viene soltanto per avere il placet di "sposarsi in chiesa" avendo già fatto scelte di vita oggettivamente contrarie alla fede e alla morale cristiana. Verso queste persone "farà di tutto" per annunciare il "vangelo" del matrimonio, acconsentendo – come nel caso della preparazione al matrimonio – alla fine al loro desiderio.

Chi esercita la propria professione in un **centro di consulenza** raccoglie dalla stessa sua esperienza professionale una visione più problematica, con forte venature legate anche alla patologia ed è sostenuta nel giudizio da una professionalità più marcata. Si avvale di una metodologia chiara, gli utenti sono selezionati in base alla domanda...

Chi riceve nel proprio **studio professionale** un proprio cliente ha davanti prevalentemente persone in crisi o già separate o che, in rari casi, cercano di capire come fare e se ci sono le condizioni

per iniziare l'iter per la verifica della validità del matrimonio. È consueto, per lui, conoscere situazioni di litigio, di crudeltà...

Forti di queste diverse percezioni ognuno incontra la situazione attuale del matrimonio e della famiglia.

Tutti debbono mantenere un senso di realtà molto forte.

Mi riferisco (e faccio appello a chi è in grado di continuare questa ricerca...) all'insieme di correnti di pensiero e a mutamenti sociali e culturali che hanno cambiato e condizionano la percezione e il vissuto del matrimonio e della famiglia.

Siamo a fronte di **fenomeni non riconducibili all'oggi**, ma che si sono intrecciati da tempo e che per certi versi ci sovrastano. Ora si concentrano sulla famiglia e spesso contro di essa agiscono in modo letale. Non va per altro dimenticato che allo stesso tempo hanno consentito un felice recupero di caratteri ed elementi fondamentali del matrimonio e della famiglia che nei secoli passati erano stati oscurati. Ad esempio, grazie alla maggiore attenzione ai sentimenti e alla persona, la riproposta, anche in ambito teologico e magisteriale, dell' "amore" coniugale...

Se da un lato occorre riscontrare questo fenomeno deturpante, conoscerne le cause e cercare i debiti anticorpi, dall'altro è importante distinguere del matrimonio e della famiglia quanto è **legato ad una sua espressione storica** e quanto invece è **essenziale** perché insito nella natura dell'uomo e della donna e radicato (vero per tutti, cosciente per alcuni) nel progetto di Dio Creatore.

I caratteri **essenziali non tramontano**, possono venire oscurati, ed anche negati, creando sofferenze e lacerazioni (pensiamo solo al rifiuto di qualche attributo dell'amore coniugale...), ma comunque, anche se in forma a volte parziale o non omogenea (ne emerge uno sugli altri...), riemergono perché legati alla natura stessa della persona.

Molti ne hanno nostalgia, o ne sentono un'acuta mancanza, avvertono la rabbia per chi glieli ha negati o, anche questo è possibile, il rimorso per averli negati al coniuge e alla famiglia.

Davanti a queste situazioni tutte le componenti della nostra "triade" sono coinvolti per la loro specifica missione:

- gli **operatori di pastorale familiare** nella vicinanza e nell'annuncio della misericordia del Signore (che si espande in infinite forme...)⁴ e della speranza attraverso forme organizzate, ma più spesso in contatti apparentemente occasionali della vita;
- i consulenti familiari nell'ascolto e nell'accompagnamento per fare luce, suscitare forze, riaprire strade, attraverso i loro specifici approcci;

⁴ Per le forme di questa vicinanza vedi il mio intervento al Convegno di Pestum pubblicato in: Cfr. S. NICOLLI, E. E M. TORTALLA, *Disagio e crisi di coppia: fallimento o speranza di novità?*, Cantagalli, Siena 2008, 107-127.

– i consulenti legali nella verifica della presenza di questi attributi fondamentali che fanno vero il matrimonio.

Situazioni che si presentano a noi, alla comunità cristiana e ci interpellano per una pastorale di prevenzione e di accompagnamento.

Già questa nota ci fa avvertire la necessaria unità di questo quadro di riferimento che i vari operatori, sia pur lavorando su aspetti specifici, debbono tenere insieme nella loro comprensione.

Essere diversi e partire da percezioni complementari è il primo atto di un'efficace sinergia verso la famiglia:

- consente di vedere con uno sguardo più ampio, di collocare i problemi al loro posto, di relativizzarli rispetto ad un primo impatto emotivo;
- consente di avere un quadro più veritiero per elaborare la nostra azione;
- consente un intervento che può essere progressivo e certamente è complementare.

2.
La comunità
cristiana coinvolta
e presente

Tante famiglie in crisi e la presenza di un sempre maggior numero di situazioni matrimoniali “difficili” e “irregolari” sollecitano un ripensamento nella comunità cristiana anche sul proprio essere e sulla propria azione pastorale.

La pastorale di prevenzione e di accoglienza della situazioni matrimoniali⁵ “difficili” e “irregolari” deve essere una pastorale “normale” delle nostre comunità cristiane, al pari di altri interventi...

Mantenendo chiara la diversità delle situazioni matrimoniali e le implicanze che queste hanno sotto il profilo canonico, occorre superare anche la facile riduzione in categorie.

Le famiglie in crisi, i separati, i divorziati e i divorziati risposati, infatti sono persone, uomini e donne che hanno una storia che va considerata nella sua unicità. Con loro ci sono anche i loro bambini e le famiglie d'origine che si incontrano (spesso insieme) nelle parrocchie e che anche se non entrano fisicamente nello studio dello psicologo o del consulente giuridico, sono in qualche forma presenti e patiscono fortemente queste situazioni.

⁵ Mi riferisco a quanto indica il Direttorio che resta comunque la definizione più chiara e meno propensa a creare equivoci che ancora gravano su queste situazioni: Cfr. Direttorio, n. 200.

Tutti questi sono la nostra Chiesa, ne fanno parte, anche se – una volta sfociate in situazioni matrimoniali “irregolari” – alcuni lo saranno non in forma piena (eucaristica), ma sono Chiesa.

Sono la nostra Chiesa particolare, sono le nostre comunità che per loro e con loro «*vogliono essere case accoglienti per ciascuno senza però smettere di essere case aperte a tutti, rifuggendo da processi elitari ed esclusivi; se vogliono rispondere sì alle attese del cuore ferito delle persone, ma anche restare luogo in cui si proclama la rivelazione di Dio, la verità assoluta del risorto*»⁶.

A questo esortano i nostri vescovi, estendendo anche l'esortazione alle situazioni matrimoniali “irregolari”: «*La comunità esprima vicinanza e si prenda cura anche dei matrimoni in difficoltà e delle situazioni irregolari, aiutando a trovare percorsi di chiarificazione e di sostegno per il cammino di fede*»⁷.

3. Fare pastorale familiare è formare e prevenire

La comunità cristiana che avverte di essere, in alcuni dei suoi membri, “debole”, malferma, si rende disponibile a verificare le proprie impostazioni e scelte pastorali.

Se per caso non abbia essa stessa contribuito, o almeno non ostacolato in modo efficace la nascita di queste situazioni.

Non si parla di azioni dirette (non è escluso, ma sarebbe clamorose ...), ma di **ritardi sul versante pastorale**, di non cura e scarsa attenzione nelle relazioni, di scelte che ancora emarginano di fatto la famiglia e che restano lontane dal loro vissuto.

Rimanere arroccati in separazioni storiche e non cercare di integrare interventi e di favorire sinergie, alla fine può sottrarre aiuto alle famiglie...

Accostarsi a queste situazioni significa rileggere e/o verificare la propria natura di comunità cristiana e il proprio agire pastorale.

Possiamo dire che chi vive queste situazioni di crisi offre, suo malgrado, la possibilità di **una salutare “crisi”** nella stessa comunità dei credenti.

Anche questo è un primo dono, un servizio prezioso.

Fare “pastorale familiare”, prendersi cura della coppia e della famiglia in tutte le fasi del suo sviluppo, fare maturare un *humus* a loro favorevole, considerarli prima che problema e destinatari, soggetti di questa azione ...è già **formare e prevenire** forse non in modo diretto, ma certamente efficace.

⁶ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, Roma 2004, n. 2.

⁷ *Ibidem*, n. 9.

Come una persona che vive in un clima salubre e con un buon nutrimento resiste di più alle malattie e si ammala di meno così è la famiglia se è sostenuta da una pastorale familiare vera.

Tante situazioni dolorose sono favorite, se non causate, da mancanza di proposte pastorali organiche per la famiglia e ancor più da relazioni scarse tra le famiglie e tra le famiglie e le parrocchie. Questo quadro generale non lascia dubbi se lo precisiamo in alcune delicate fasi della vita familiare: i primi anni di matrimonio, la nascita del primo figlio o l'accoglienza di una nuova parrocchia; l'aiuto disinteressato e la vicinanza possono essere fondamentali.

Emerge in modo chiaro che la pastorale familiare deve essere mantenuta e rilanciata nelle sue forme più vere cioè *nell'umiltà*: costituire un humus di relazioni ed essere vicina alla gente, *nell'organicità*: presentare un quadro ampio di interventi e nella sua presenza *trasversale* ad altri settori pastorali. Si fatica ancora a trovare queste relazioni laddove esse dovrebbero essere più naturali...

Insieme a questo, ma non disgiunte o in alternativa, deve essere sempre alta la tutela di quel complesso di valori che costituiscono la famiglia (la vita, la sessualità...) e la loro garanzia sotto il profilo legislativo, oltre che la sollecitazione per lo sviluppo di efficaci politiche familiari.

Se pensiamo la pastorale familiare come la più ampia cura che la comunità cristiana offre alla famiglia, troviamo la partecipazione di tutti i nostri soggetti. La mancanza di dialogo li impoverisce, mentre sono arricchiti da un reciproco incontro dettato dalla realtà stessa della famiglia e dalla natura del matrimonio sacramento che richiedono strettamente connessi tra di loro l'annuncio del vangelo del matrimonio, la necessaria maturazione della dinamica umana, la sua collocazione nella società e negli ordinamenti statali.

La cura della famiglia sia pur in dosi diverse, necessita, per così dire, dell'Ufficio Famiglia, del consultorio familiare ed anche dei consulenti giuridici già nella sua fondamentale articolazione e nella fase che potremmo chiamare, propositiva.

4.
Forme diverse di
questo impegno

La comunità cristiana infatti non deve abdicare all'impegno di proporre una cultura e uno stile di vita che si fonda sul valore del matrimonio, della famiglia e dei caratteri tipici dell'amore coniugale.

Al contrario proprio il riconoscimento, la proposta e l'opera educativa verso un amore profondamente umano, totale, unico, fe-

dele e fecondo⁸ sono un mandato imprescindibile della sua azione evangelizzatrice (annunciare il “vangelo del matrimonio” comprensivo della dimensione creaturale e che il “matrimonio è un vangelo”), oltre che una **remota azione preventiva**, contro tante crisi che nascono anche da una deriva di significati, di senso e di percezione della realtà stessa del matrimonio e della famiglia.

Tante sono le azioni che vi possono essere finalizzate.

La prevenzione gode anche della proposta di **modelli sani, normali, vivibili di coppie coniugali e di famiglie, e di famiglie disponibili a camminare insieme a quanti si preparano al matrimonio e a farsi prossimo con delicatezza nei momenti di crisi, così pure “a dare ragione della speranza che è in loro”,** cioè ad offrire i motivi di una scelta e di uno stile di vita, nel confronto con altre proposte, a volte radicalmente diverse, parziali, accomodanti...

Ma un versante particolare di questa sinergia lo possiamo trovare nella **riqualificazione dei cosiddetti “esperti” nei corsi e percorsi di formazione.** La troviamo già nella loro elaborazione con un contributo importante che intrecci insieme all’annuncio del vangelo del matrimonio la sua connaturata natura umana – psicologica e il carattere sociale così spesso disatteso.

Operatori dei centri di consulenza e legali possono anche offrire una **formazione agli sposi che tengono tali corsi** fornendo i dati essenziali per affrontare le complesse problematiche che emergono nell’attuale panorama e le indicazioni fondamentali per capire chi necessita di un invio a professionisti o fornendo elementi di fondo per avvertire le esigenze e i problemi che gli utenti possono presentare. D’altro lato essi ricavano, se non è parte del loro patrimonio personale, la comprensione di questi approcci e percorsi pastorali e, speriamolo, un diffuso **senso di Chiesa.**

Si aprono anche spazi molto importanti verso i fidanzati (usiamo ancora questo termine caparbiamente...) da parte dei consulenti familiari per illustrare e fare esperienza della dimensione antropologica del matrimonio e della famiglia, e per i legali per **interventi propositivi, ed anche serenamente “apologetici”, sul matrimonio e la famiglia.**

Penso alla **realtà e dinamica sociale** del matrimonio e della famiglia, disattesa dagli stessi percorsi di preparazione al sacramento. Emerge così meglio la connessione tra vita intima e di relazione coniugale con la società e la cultura.

Si colloca così l’istituto del matrimonio nei fondamenti della nostra Carta Costituzionale e si può informare e rispondere alle principali obiezioni sul vincolo matrimoniale e la natura stessa del matrimonio, anche proprio sotto il profilo giuridico.

⁸ Cfr. PAOLO VI, *Humanae Vitae*, Roma 1968, n. 8.

Il contributo di questi esperti può diventare prezioso pure nella proposta, in contesti non ecclesiali, di **incontri in vista del matrimonio promossi da amministrazioni comunali o da associazioni familiari**. Ponendo al centro la persona e la sua relazione si collocano felicemente il riferimento alla dimensione sociale del matrimonio e della famiglia al cui interno trova naturale spazio la legislazione.

L'insieme di queste iniziative è possibile solo se vede il concorrere di competenze diverse che si coordinano sul medesimo fine, avendo maturato un forte senso di Chiesa.

5. Formazione chiara

a) Il messaggio del Direttorio: sintesi di percorsi e di contenuti da condividere

Gli sposi, i consulenti familiari e i consulenti giuridici hanno una specifica formazione che, per molti di loro, necessita di un corso accademico di studi e di aggiornamenti continui. La sfida per attuare una pastorale di prevenzione e di accompagnamento che sia sinergia di questi soggetti richiede l'accoglimento e la conoscenza **della dottrina comune su matrimonio e famiglia e delle scelte pastorali maturate nel tempo dalla Chiesa italiana, oltre che la tradizione della propria diocesi**. Il nucleo centrale ed anche accessibile di questo insieme è ancora il **Direttorio di pastorale familiare**. È fondamentale l'acquisizione di questo strumento e la sua valorizzazione anche per questi operatori. Si facilita anche un linguaggio comune e la corretta percezione della pastorale della famiglia per una conoscenza vera, base di ogni possibile sviluppo.

b) Coerenza di vita

L'impegno nella pastorale e nella consulenza familiare e legale vede al centro la persona dell'utente con il suo valore di persona e, spesso, con un forte carico di dolori e di problemi. Svanisce il senso d'onnipotenza e nasce, nel rispetto del proprio ruolo, la **com - passione** che si traduce in gentilezza, accoglienza e in quell'insieme di atteggiamenti attesi e consolanti per l'utente.

Nascono anche domande e riflessioni da queste storie incredibili e dolorose o dalle reazioni che vengono messe in atto. Oltre allo scontato "E se capitasse a me?" è salutare interrogarsi sull'entità delle problematiche emerse, sulla loro soluzione anche dottrinale e morale...È una verifica che va al di là della professione e del ruolo e che tocca la persona, richiede risposte e sollecita nuove sintesi.

Si innesta qui una delicata questione che non può essere elusa pensando a tutti questi operatori: la **coerenza della propria vita personale** con il servizio, che in forme diverse, fanno

per queste persone o a nome della Chiesa, o ispirandosi ai valori cristiani.

Può infatti succedere che la propria scelta personale si muti con il tempo (o addirittura lo sia fin dall'inizio) se non in aperto contrasto con i valori della fede, in forme non coerenti con la concezione cristiana di matrimonio e di famiglia o la stessa fede. Parlo di scelte come la convivenza, il matrimonio civile, un nuovo matrimonio a seguito di divorzio, o del rifiuto di alcuni dettami morali del magistero ordinario della Chiesa.

La ricerca spasmodica di finanziamenti e, a volte, forme di convenzione con enti pubblici che non garantiscono autonomia nell'assunzione degli operatori, o più semplicemente, come abbiamo detto, gli sviluppi, anche dolorosi, di situazioni esistenziali e matrimoniali possono portare a questo.

Non è in discussione qui l'**accoglienza dell'utente** che può portare una situazione immorale o addirittura amorale, o vivere una condizione irregolare: come persona va accolto, amato, aiutato, quanto l'orizzonte di comprensione e la testimonianza di vita dell'operatore che di fatto, o addirittura concettualmente, contrasta con la visione antropologica e di fede sulla quale si fonda il matrimonio e il sacramento e con i valori che ne promanano.

Non dimentichiamo inoltre che molti utenti si rivolgono a consulti familiari e legali cercando – sia perché inseriti in un consultorio diocesano o perché ritenuti cristiani – proprio la comprensione di chi crede e vive la fede e il valore del matrimonio e della famiglia.

Se si arriva, con gli operatori di pastorale familiare o in un consultorio o in un tribunale ecclesiastico, alla necessità di verificare queste situazioni e posizione ci si scontra con dolorose scelte e difficili questioni contrattuali, correndo anche il rischio di “finire sui giornali”. Siamo sollecitati a fare un **discernimento attento all'atto della scelta** degli operatori, a mantenere una **formazione** umana, teologica e di fede alta, oltre che a creare precise garanzie dal punto di vista contrattuale.

Siamo così all'interno **dell'identità umana – cristiana** degli operatori che deve essere una delle maggiori nostre preoccupazioni.

Un dato comune a tutti gli operatori deve essere ben presente: riconoscere, alla luce di una sana antropologia teologica, che ogni uomo è creato da Dio Uno e Trino e che il suo compimento è Cristo, il vero uomo (Gv 19,5).

Gli sposi e le famiglie che incontriamo e chiedono aiuto nelle nostre comunità, nei consultori e negli studi legali ed anche nei tribunali ecclesiastici, spesso non ne sono coscienti, o ne hanno una percezione parziale, altri ancora lo ignorano e comunque questo non ha una portata significativa per la loro vita (anche se vengono a chiedere la “nullità” del matrimonio...).

Il nostro impegno pastorale, di consulenza familiare o giuridico consente di incontrare queste persone nelle diverse dimensioni della loro vita: la ricerca della fede, la crescita umana – relazione... e in situazioni difficili quali il conflitto, la crisi, la rottura del vincolo matrimoniale...

Accogliamo tutti modulando su di loro i nostri interventi, collocandoli comunque nell'orizzonte di una visione integrale della persona umana aperta a Dio che l'ha creata e redenta.

Il nostro molteplice impegno, dotato di alta professionalità e specificità propria, non solo **non è disgiunto** da questa comprensione esistenziale di fede, ma essa ne costituisce l'anima.

Il cuore di chiunque opera (sposi, prete, psicologo, consulente) deve battere all'unisono nella visione della persona umana, della sua vocazione di figlio redento in Cristo, lasciando che le azioni e i progetti perseguano vie, strumenti e mezzi propri, che in dialogo ed anche in sin – ergia, mantenendo la specificità e l'indipendenza degli approcci, perseguono lo stesso Fine.

6.

Una pagina nuova
da scrivere insieme

Pastorale familiare, consulenti giuridici, realtà consultoriali in diocesi: il titolo elenca realtà ampie che nelle varie parti d'Italia assumono connotazioni diverse contrassegnate dalla tradizione delle Chiese particolari e dalle persone che vi hanno operato e vi operano.

Rintracciamo anche specialmente nelle "realtà consultoriali" raggruppamenti diversi e una varietà di coloriture nel definire la relazione con la Chiesa...ma possiamo ricavare un dato comune a tutti: **essere espressione della cura della comunità cristiana per la famiglia.**

Con approcci molteplici e in situazioni diverse esprimono una medesima cura realizzata con **progetti specifici** e proprio per questo capaci di intercettare un maggiore numero di persone e situazioni.

La Chiesa, la comunità cristiana deve avvertire **l'opportunità di scrivere una pagina nuova** articolando in forma "leggera" ed efficace quello che vorrei chiamare un "meta – progetto" che accoglie le peculiarità e i progetti di tutti, ma li concepisce in un quadro unitario e maturando insieme, ne rende cosciente e partecipi tutti i soggetti in causa.

- Questo richiede, come abbiamo visto, una visione antropologica e di fede comune,
- e il focalizzare la **comune e condivisa finalità**: il bene della persona e della famiglia, e in ultima analisi, l'annuncio del vangelo e del vangelo del matrimonio sempre e comunque anche a chi porta

i cocci di una relazione, la sofferenza o lo scalpo sanguinante dell'ex... nella certezza che il vangelo è speranza, è misericordia è anche conversione...

- Questo necessita la conoscenza reciproca e l'apprezzamento del lavoro dell'altro cercando di superare chiusure storiche e i facili personalismi che sempre possono emergere.
- Questa richiede l'accettazione della realtà a volte povera: carenza di strutture, di risorse, di tempo negli operatori volontari sembrano fare naufragare questo intendimento, ma se non sarà possibile "fare molto" è possibile e doveroso dare vita a questa conversione di mentalità vedendo di procedere verso un medesimo fine, cercando stima e conoscenza, cioè comunione con gli altri operatori sentendosi membra e mandati nella e dalla medesima Chiesa

7. Una storia
Alcune buone
pratiche

Carlo era stato trascinato a forza da sua moglie, fin troppo pia, all'incontro per divorziati risposati, ultima frontiera della pastorale familiare della diocesi. Lo si vedeva benissimo. Stanco di una giornata sul suo camion, sembrava dovere lasciare la sala da un momento all'altro...finché una sera prese sorprendentemente la parola: "io farei delle chiese tante birrerie...sono qui solo perché me lo chiede lei...mi piace essere onesto..." disse concludendo.

Intanto il gruppo cresceva non di numero, ma di amicizia. Molti sentivano che finalmente avevano trovato il posto giusto per sentirsi capiti e parlare delle loro situazioni senza trovare il presunto giudizio della Chiesa e la curiosità intrusiva di tanti. Carlo continuava a venire. Una volta cambiò il turno per esserci e sorprese ancor di più vederlo parlare, finito l'incontro, con quel papà separato che con una coppia di sposi e un prete animava gli incontri. Dopo qualche tempo chiese del consultorio e iniziò degli incontri perché "adesso sono pronto a capire di più quello che mi è successo". Passarono i mesi e all'ultimo incontro dell'anno si accostò al prete che ormai conosceva bene: "voglio vedere se il mio matrimonio è valido...da chi posso andare?" Proprio lì al centro di consulenza in quell'ambiente che conosceva e che lo aveva accolto con delicata attenzione, incontrò un volontario per discutere del suo primo matrimonio, di quella storia che aveva tenuto gelosamente per sé. Pubblicamente alla ripresa degli incontri fu lui a dire e ringraziare di questo percorso e del legale che lo stava seguendo così preparata e delicata, discreta e precisa ed anche con una tariffa accettabile. Chi avrebbe mai immaginato sentimenti delicati, richieste di premure dal nostro Carlo che viaggia a più non posso con il suo camion e che deve fare ancora prima ora che con sua moglie segue quella strada "speciale", che il prete e la coppia di sposi hanno pensato per lui verso il sacramento del matrimonio e che ora celebra

volentieri, ringraziando chi non ha preso sul serio il consiglio di fare delle chiese tante birrerie...

La storia, vera tranne il nome, presenta alcuni tratti che definisco "virtuosi":

- Il concorso di **tutte le componenti**: la pastorale della famiglia, il centro di consulenza e il consulente legale. Li **lega una finalità**: fare con Carlo un tratto di strada, sostenerlo e aiutarlo nel suo cammino...È presente il carattere istituzionale (consultorio, tribunale ecclesiastico) e il rapporto personale tipico della pastorale della famiglia;
- i consulenti e operatori operano in una **sinergia positiva e pratica** che nasce dalla conoscenza e reciproca e da un oliato sistema di invii;
- l'approdo di Carlo al consulente legale è **all'interno di un percorso** e si colloca al momento giusto di una sua elaborazione;
- Carlo è una persona apparentemente forte, ma ha una **storia dolorosa** e apprezza la delicatezza, la premura, l'atteggiamento discreto. Quando si toccano e si debbono verificare, sotto il profilo giuridico con interrogatori e perizie, situazioni di vita intime e doloranti oltre alla delicata premura può essere utile un supporto amicale ed anche psicologico. Anche la dinamica di verifica della validità del matrimonio può godere di una efficace sinergia...

Si vede più in alto stando sulle spalle dell'altro...qui la torre è di tre ...è rischioso, ma più esaltante...



Mons. Sergio Nicolli*

Direttore dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia

Mi pare che possiamo essere davvero soddisfatti dell'interesse che la proposta del Convegno ha raccolto sia nell'ambito della pastorale familiare che da parte dei Consulenti giuridici delle diocesi. Siamo contenti per il numero dei partecipanti, ben al di là delle nostre attese, come pure lo siamo anche per la ricchezza dei contributi e del dibattito che abbiamo avuto in questi due giorni. Sono contento che, per la pastorale familiare, abbiano partecipato diverse persone della Consulta nazionale e molti Responsabili diocesani, sacerdoti e sposi. Questo ci fa sperare che la partecipazione di persone che hanno un ruolo di Responsabili, all'interno delle diocesi, della pastorale familiare e degli Uffici per i problemi giuridici, possa garantire la continuità di un dialogo nelle diocesi.

Io desidero comunicarvi alcune riflessioni di carattere operativo, che riguardano soprattutto tre ambiti che hanno a che fare con la pastorale familiare: la formazione degli operatori, la preparazione al matrimonio e il contributo dei Consultori di ispirazione cristiana.

1. La formazione degli operatori

Per noi della pastorale familiare queste giornate sono state anche di formazione su un tema nel quale ci sentiamo molto carenti. Soprattutto pensando al servizio di animazione dei percorsi di preparazione al matrimonio o dell'accompagnamento degli sposi, in cui sono impegnati molti di noi, è evidente che non possiamo ignorare i requisiti umani e giuridici sostanziali che devono caratterizzare il matrimonio come tale e in particolare il matrimonio cristiano. La conoscenza di questi requisiti ci consentirà di contribuire a prevenire situazioni matrimoniali che hanno alla radice un matrimonio nullo, ma ci consentirà anche di individuare, in alcune situazioni di sofferenza dopo il fallimento del matrimonio, la possibilità di un approfondimento in vista del riconoscimento di nullità.

Pertanto la prima considerazione che vi propongo è questa: tutti coloro che si occupano di preparazione e di celebrazione del matrimonio cristiano – a cominciare dai sacerdoti – hanno bisogno di un "supplemento di formazione": una formazione che riguarda gli aspet-

ti giuridici di una celebrazione valida del matrimonio, ma anche una formazione psicologica che consenta di intuire le complesse dinamiche di una relazione di coppia e i rischi di patologie che rendono fragile il rapporto. Non parliamo di una formazione che conferisca una competenza professionale: ma che consenta almeno di riconoscere i problemi e di indirizzare ad altre persone competenti.

Questo significa, per esempio, che nei corsi di formazione degli operatori di pastorale familiare – che si tengono sempre più spesso a livello diocesano o regionale – non può mancare, tra gli altri filoni di insegnamento, la conoscenza dei requisiti giuridici essenziali per la validità del matrimonio, oltre che delle dinamiche complesse della relazione di coppia (questo secondo aspetto in genere è già presente).

2. La preparazione al sacramento del matrimonio

Ma il campo nel quale possono incidere maggiormente sulla prevenzione delle fragilità, e quindi della nullità, le riflessioni che abbiamo sentito in questi giorni è quello della preparazione al matrimonio. Se oggi molti matrimoni nascono già fragili, questo è dovuto a una preparazione che è ancora insufficiente per incidere in modo significativo sui progetti di coppia dei fidanzati che attualmente accompagniamo al matrimonio. Vale anche oggi, più che mai, quanto i Vescovi nel Direttorio già 15 anni fa sostenevano: che cioè la preparazione al matrimonio «*costituisce uno dei capitoli più urgenti, importanti e delicati di tutta la pastorale familiare. Tale pastorale si trova di fronte a una svolta storica. Essa è chiamata a un confronto chiaro e puntuale con la realtà e a una scelta: o rinnovarsi profondamente o rendersi sempre più ininfluente e marginale*»¹.

Questo nostro Convegno è un'ottima premessa alla Settimana dei Responsabili diocesani di pastorale familiare che si svolgerà in Calabria dal 24 al 28 giugno 2009 proprio sul tema della preparazione al matrimonio. Siamo già in piena preparazione a questo evento anche con l'indagine che stiamo compiendo – con l'aiuto del CISF – tra tutte le diocesi italiane per conoscere la situazione e poter ragionare su dati concreti. Pensando a questo importante convegno, appare ora più chiaro che non potrà mancare, nella pastorale pre-matrimoniale, una formazione che prevenga quelle fragilità che mettono in discussione la validità stessa del matrimonio.

A questo riguardo sottolineo alcune esigenze, in parte già emerse durante i lavori di questi giorni:

- È determinante in questi percorsi un *rapporto personale* di chi accompagna (coppia e sacerdote) con ogni coppia di fidanzati: quan-

¹ Direttorio, n. 40.

to mai opportuno il colloquio di inizio e a conclusione del percorso di formazione. Questo naturalmente pone la questione del metodo degli itinerari: un rapporto personale è possibile solo in percorsi più prolungati, fatti in piccolo gruppo, aperti all'apporto di tutti.

- Se è difficile che un sacerdote o una equipe che accompagna i fidanzati possano rifiutare la celebrazione del matrimonio cristiano – a meno che non ci siano evidenti e gravi motivi che toccano in maniera certa la validità – è possibile però *rendere più serio, articolato e impegnativo il percorso di preparazione*, in maniera da dare ai fidanzati una maggiore consapevolezza della serietà dell'impegno che il matrimonio richiede. Una conferma l'abbiamo nel fatto che al termine di percorsi più articolati (che ormai esistono in molte diocesi) quasi sempre qualche coppia comprende che è opportuno interrompere la relazione e il cammino verso il matrimonio.
- Dal momento che molte fragilità del rapporto di coppia sono imputabili a un rapporto di dipendenza rispetto alle famiglie di origine e quindi a non sufficiente autonomia di scelte e di progetti, è da allargare l'esperienza – a cui accennava don Eugenio e praticata in alcune diocesi – di offrire la possibilità di un *incontro anche ai genitori dei fidanzati* al termine del percorso di preparazione al matrimonio: per renderli consapevoli della necessità di un salto di qualità nella relazione con la nuova famiglia che nasce.
- In molti percorsi di preparazione al matrimonio ci si preoccupa di far intervenire un avvocato che tratta il tema della comunione/separazione dei beni patrimoniali e informa sulle circostanze giuridiche dell'ipotesi della separazione. Perché non si chiede a un esperto di diritto canonico (c'è in ogni diocesi) di *informare i fidanzati sulle situazioni che rendono fragile o forse nullo un matrimonio?* In questo modo i fidanzati potrebbero essere provocati a interrogarsi su alcuni aspetti della loro relazione che potrebbero divenire fonte di sofferenza e di fallimento.

3. Il contributo dei Consulitori di ispirazione cristiana

Un terzo ambito di riflessione riguarda i Consulitori di ispirazione cristiana (250 complessivamente in Italia, riuniti in due Confederazioni che attualmente abbastanza vicine e in cammino verso una effettiva unità), che sono stati invitati a questo incontro. Credo che in questi Consulitori, in cui approdano molte situazioni di grande sofferenza e di grave crisi, raramente si parla della eventualità di intraprendere, lì dove ci fossero fondati motivi, un percorso di riconoscimento di nullità. Forse nella formazione degli operatori di questi Consulitori, molto attenta soprattutto alle dinamiche psicologiche della relazione, andrebbe inserita anche una puntuale informazione di tipo giuridico sulle situazioni che potrebbero far sospettare la

nullità del matrimonio, in modo da poter orientare in modo adeguato i richiedenti.

La pastorale familiare ha bisogno sempre di più di operatori qualificati. Per questo desidero ricordare che, per gli operatori di pastorale familiare – oltre ai percorsi offerti nelle diocesi e nelle regioni ecclesiastiche – esistono anche due proposte di formazione, di diverso livello, condotte dall'Ufficio Nazionale con la collaborazione dell'Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia:

- **Il Master in Scienze del Matrimonio e Famiglia**, che prevede: tre settimane intensive di frequenza ogni anno, corsi a distanza con modalità on-line, laboratori pastorali (stages) da svolgersi sul territorio di appartenenza. Vi sono ammessi coloro che possiedono un diploma universitario.
- **Il Corso di Diploma in Pastorale Familiare**, strutturato anch'esso in un ciclo triennale con due settimane all'anno di frequenza. Vi sono ammesse persone con diploma di scuola superiore.

Mons. Mauro Rivella*

Direttore dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici

Abbiamo buone ragioni per dirci soddisfatti dell'esito di questo convegno, tenacemente voluto da mons. Sergio Nicolli e da Enrica e Michelangelo Tortalla. È il punto di arrivo di una riflessione maturata nel tempo, frutto della consapevolezza della necessità di avviare un dialogo e un confronto, su una tematica tanto delicata, fra gli operatori della pastorale familiare e quelli dell'ambito giuridico. Basterebbe il numero delle presenze a confermare la bontà dell'intuizione. Vorrei, per inciso, far notare che anche la proporzione tra gli uni e gli altri (tre a uno) rispecchia in modo realistico l'investimento delle forze nelle due diverse aree, ma anche il fatto che sia i cultori della famiglia che quelli del diritto sono consapevoli che al confronto non si può rinunciare.

Questa occasione di incontro ci ha permesso di superare reciproci pregiudizi, radicati spesso in luoghi comuni piuttosto triti, per giungere, passando attraverso un atteggiamento di curiosità e un ascolto empatico, a un approccio più realistico con l'irriducibile complessità nel tema in esame. Al termine di questo percorso dobbiamo riconoscere che nessuno, oggi, da solo, è in grado di dare una risposta efficace alle difficoltà e alle crisi della coppia e della famiglia.

Ciò ci induce a affermare con rinnovata consapevolezza che ciò che ci accomuna è più importante di ciò che ci distingue: è una ben definita concezione di *matrimonio*, voluto da Dio fin dall'inizio («non è bene che l'uomo sia solo»: *Gen 2,18*) per dare una risposta

piena e praticabile al desiderio di amore e di complementarità inscritto nel cuore di ogni uomo e di ogni donna. Credere nella bontà del matrimonio, riproponendolo oggi, significa attestare che è umanamente sensato e possibile mettere in gioco se stessi e il proprio destino in una promessa (se volete, chiamatela pure impegno, patto o contratto) che è per sempre, cerca il bene reale dell'altra parte, si apre a un dono (i figli) che va al di là di chi si dà e di chi riceve. È in buona sostanza, una tensione di trascendenza che, lungi dall'imprigionare la persona in una gabbia asfissiante di norme e di obblighi, ne libera e ne orienta le potenzialità più elevate, permettendole di realizzare le aspirazioni più alte e più belle. I due ambiti pastorali che qui si sono incontrati progettano e propongono percorsi differenti, ma non alternativi, anzi spesso complementari, per ridire all'uomo e alla donna di oggi quel progetto di amore e di vita voluto da Dio, che ci è stato presentato non a parole, ma nei fatti e nella verità, cioè nella figura stessa di Gesù Cristo, che è l'immagine del Dio invisibile (Cfr. Col 1,15), l'esegesi di Dio amore.

È proprio il valore intrinseco di ciò di cui siamo testimoni, cioè del matrimonio, «mistero grande» (Ef 5,32), la ragione profonda che rende *rigorosa* la Chiesa nelle sue procedure giudiziarie di dichiarazione dell'eventuale nullità: troppo alta, infatti, è la posta in gioco. Gli interventi dei relatori ci hanno aiutato a capire meglio questo atteggiamento, oggetto spesso di fraintendimenti e di valutazioni approssimative. Nelle nostre attività quotidiane, avremo ora più argomenti per rendere ragione di questa impostazione. Del resto, con altrettanta lucidità, chi ci ha parlato ci ha ricordato che l'itinerario processuale, per quanto importante, si pone sempre sul piano degli strumenti, e ciò che conta davvero è la serenità delle persone e il cammino di fede che apre alla salvezza.

Mi limito ad abbozzare una conclusione operativa: è il momento di avviare e accompagnare a livello locale qualche *sperimentazione*, favorendo in maniera organica e continuativa forme di collaborazione fra operatori della pastorale familiare che non cercano scorciatoie di fronte alla complessità delle vicende umane e alle responsabilità personali e operatori giuridici dallo sguardo aperto, attenti alla persona in situazione e non solo all'applicazione della norma. Sarebbe bello poterci ritrovare, dopo un lasso di tempo adeguato, per confrontarci su tali esperienze, valutandone la bontà ed estendendole su un più ampio raggio. È questa – a mio modo di vedere – la prospettiva della *pastorale integrata*, che non elimina, con un colpo di bacchetta magica, la complessità dei problemi e la differenza degli approcci, ma accompagna la persona nella sua irriducibile unicità, attenta a contestualizzarne il cammino, e la affida fiduciosa a Cristo, Signore e Salvatore.

